

DOTTORATO DI RICERCA IN ECONOMIA E STRATEGIA AZIENDALE

XXIV CICLO

SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: SECS – P/07

TITOLO TESI:

**PROBLEMATICHE FISCALI CONNESSE ALL'ADOZIONE DEI
PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI:
LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO DEI SOGGETTI IAS ADOPTER**

Dott. Paolo Villa

Matricola: 589606

TUTOR:

Prof. Alessandra Tami

COORDINATORE:

Prof. Massimo Saita

Anni accademici: 2008/2009 – 2009/2010 – 2010/2011

A Stefania, Gerardo e Vittoria

Indice

Introduzione	Pag.	5
Abbreviazioni	>>	9
 Capitolo 1		
L'adozione degli IAS in Italia nella prospettiva della neutralità fiscale		
1.1	Dalle direttive ai principi contabili internazionali	>> 10
1.2	Il decreto IAS e la prospettiva della neutralità fiscale	>> 18
 Capitolo 2		
La finanziaria 2008 ed il passaggio al regime della derivazione rafforzata		
2.1	Dal regime della neutralità fiscale al regime della derivazione rafforzata	>> 28
2.2	La "deroga generale"	>> 34
2.3	I criteri di qualificazione, classificazione e imputazione temporale	>> 39
2.4	I concetti di valutazione e quantificazione nelle norme fiscali	>> 59
2.5	Le "deroghe speciali"	>> 70
 Capitolo 3		
Il regolamento attuativo IAS		
3.1.	I principi generali del regolamento attuativo IAS	>> 80
3.2	L'art. 2 del regolamento attuativo IAS ed il principio della prevalenza della sostanza sulla forma	>> 83
3.3	L'art. 3 del regolamento attuativo IAS	>> 97
3.4	Le restanti disposizioni del regolamento attuativo IAS	>> 104
 Capitolo 4		
Il decreto fiscale IAS		
4.1	Le nuove disposizioni di coordinamento tra IAS e normativa fiscale	>> 108
4.2	Le disposizioni contenute negli articoli da 2 a 6 del decreto fiscale IAS	>> 110

4.3	Le disposizioni contenute negli articoli da 7 a 12 del decreto fiscale IAS	>>	120
-----	--	----	-----

Capitolo 5

IAS e TUIR: un confronto

5.1	L'applicazione delle norme del TUIR e delle regole IAS ..	>>	131
5.2	I componenti positivi e negativi di reddito	>>	136
5.2.1	Ricavi e crediti	>>	137
5.2.2	Plusvalenze e minusvalenze, sopravvenienze attive e passive e perdite	>>	148
5.2.3	Proventi immobiliari	>>	163
5.2.4	Proventi ed oneri non computabili nella determinazione del reddito	>>	165
5.2.5	Rimanenze ed opere, forniture e servizi di durata ultrannuale	>>	166
5.2.6	Costi del personale	>>	169
5.2.7	Ammortamenti dei beni materiali e immateriali e spese relative a più esercizi	>>	175
5.2.8	Altri accantonamenti	>>	185
5.2.9	Oneri finanziari	>>	187
5.2.10	Dividendi, interessi e titoli	>>	188
5.2.11	Imposte	>>	194

Capitolo 6

Conclusioni

6.1	Problematiche aperte	>>	196
6.2	Prospettive a livello europeo	>>	200
	Bibliografia	>>	206

Introduzione

Il presente lavoro affronta il tema della derivazione del reddito d'impresa per i soggetti IAS *adopter* alla luce della recente riforma operata con la legge finanziaria 2008 e delle ulteriori modifiche normative intervenute.

Infatti, la scelta di utilizzare i principi contabili internazionali anche ai fini della redazione dei bilanci d'esercizio (e non solo per la redazione dei bilanci consolidati) ha avuto importanti conseguenze fiscali in quanto il reddito d'impresa viene determinato a partire dall'utile risultante dal conto economico e subisce inevitabilmente le prescrizioni contenute nei principi contabili adottati per la redazione del bilancio.

Il decreto IAS 38/2005, introducendo l'obbligo dell'adozione dei principi contabili internazionali per alcune società e la facoltà per altre, ha di fatto comportato l'insorgere di una serie di importanti questioni in ambito fiscale, solo in parte risolte dal decreto stesso.

Con la legge finanziaria 2008 il legislatore ha compiuto un radicale cambiamento di prospettiva, affrontando alcune delle questioni irrisolte, ma facendone insorgere altre, che hanno comportato l'emanazione del regolamento attuativo IAS, contenuto nel d.m. 1° aprile 2009, n. 48, e, più recentemente, gli interventi dell'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 7/E del 28 febbraio 2011 e del Ministero dell'Economia con il d.m. 8 giugno 2011, portante norme di coordinamento tra i principi contabili adottati tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2010, in applicazione del citato d.m. 1° aprile 2009, n. 48: Regolamento recante "Disposizioni di attuazione e di coordinamento delle norme contenute nei commi 58 e 59 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in materia di determinazione del reddito dei soggetti tenuti alla adozione dei principi contabili internazionali", di cui si tratterà diffusamente in seguito.

Il cambiamento di prospettiva della finanziaria 2008 è orientato nel senso di attribuire al sistema contabile IAS rilevanza ai fini della determinazione della base imponibile IRES, producendo il superamento del sistema della cosiddetta “neutralità”, delineato dal decreto IAS verso il sistema della cosiddetta “derivazione rafforzata” o “accentuata”.

In pratica, la nuova impostazione normativa prevede la possibilità di derivare l'imponibile fiscale dal bilancio redatto in base ai principi contabili internazionali e non più applicando le regole del codice civile italiano.

Di conseguenza, per i soggetti IAS *adopter*, la derivazione dell'imponibile dalle risultanze contabili non passa più attraverso la mediazione giuridica delle norme del codice civile: per tale ragione, tale rapporto di derivazione è stato definito “rafforzato” o “accentuato”.

Tuttavia, poiché ai fini della determinazione dell'imponibile il sistema concettuale di riferimento rimane quello del TUIR, ciò comporta, anche per i soggetti IAS *adopter*, che l'imponibile è il frutto dell'applicazione delle fattispecie fiscali costituenti le componenti positive e negative del reddito di impresa (ricavi/costi, plusvalenze/minusvalenze, sopravvenienze attive/passive, ecc.) e la cosiddetta derivazione rafforzata si sostanzia in un processo di integrazione degli *standard* internazionali nel sistema del TUIR. Ma le fattispecie fiscali, anche per ragioni storiche, derivano dalle classificazioni del codice civile e sono intrinsecamente legate ai principi contabili nazionali.

Da ciò sorge il problema di “coordinare” gli *standard* internazionali ai principi di matrice codicistica, presupposti dalle fattispecie fiscali.

Nel prosieguo di questo lavoro ci si soffermerà sulle soluzioni adottate dal legislatore, che è passato da un orientamento ad un altro, introducendo la coesistenza di una

“deroga generale” accanto ad un sistema di “deroghe speciali”.

Purtroppo, tale soluzione legislativa lascia aperti numerosi problemi, concernenti sia la valenza sistematica delle deroghe che concernenti la concreta applicazione delle fattispecie del TUIR nei confronti dei soggetti IAS *adopter* che, come si è ricordato, hanno comportato in tempi molto recenti l’emanazione di disposizioni di coordinamento tra la normativa fiscale ed i principi contabili adottati nel periodo dal 1.01.2009 al 31.12.2010 e da ultimo, con il decreto milleproroghe, a prevedere un sistema “automatico” di coordinamento per i principi adottati successivamente al 31.12.2010, laddove un decreto del Ministero della Giustizia, di concerto con il Ministero dell’Economia, da emanarsi entro 90 gg. dall’entrata in vigore del regolamento UE di adozione, dovrebbe stabilire eventuali disposizioni applicative per il coordinamento tra i principi internazionali e la disciplina del codice civile, con particolare riguardo alla funzione del bilancio di esercizio, ed il Ministero dell’Economia dovrebbe quindi, entro 60 gg., emanare eventuali ulteriori disposizioni di coordinamento per la determinazione della base imponibile IRES ed IRAP.

Tale meccanismo evidenzia, oltre che un oggettiva macchinosità, una importante criticità laddove sembra non rispettare la graduazione delle fonti del diritto¹.

¹ La legge delega sugli IAS prevedeva l’obbligo di redigere i bilanci di esercizio secondo gli IAS in vigore nella UE, senza alcun depotenziamento. Tra i criteri direttivi vi era il “coordinamento delle disposizioni vigenti in materia di bilancio con quelle derivanti dall’adozione dei principi contabili internazionali” (cfr. art. 1, lettera h, l. n. 306/2003). Il “coordinamento”, nella versione ora introdotta dal milleproroghe, si basa invece sul meccanismo opposto, ovvero sono gli IAS a dover essere “coordinati” con la disciplina del nostro bilancio di esercizio (comma 7-ter, introdotto nell’art. 4, d.lgs. n. 38/2005). Il risultato è l’inserimento, con un decreto legge (il milleproroghe), di disposizioni in un decreto delegato (il d.lgs. n. 38/2005) che a loro volta delegano la disciplina (o parte di essa) a decreti ministeriali; il tutto in palese contrasto con il criterio direttivo di graduazione in norme primarie e secondarie e fuori dal termine previsto dalla legge delega emanata in materia (l. n. 306/2003, sulla base della quale era stato approvato

In più, la dottrina ha evidenziato che l'emanazione del primo decreto è una eventualità che, se venisse esercitata in modo radicale, potrebbe portare ad un insieme di principi contabili depotenziati e di fatto snaturati², con bilanci che non potrebbero più essere definiti conformi agli IAS³.

Resterebbe invece l'esigenza fiscale di filtrare i nuovi principi introdotti, al fine di salvaguardare il gettito, che potrebbe essere perseguita attraverso l'emanazione solamente del secondo decreto, entro 150 giorni dall'adozione del principio contabile.

lo stesso d.lgs. n. 38/2005). Oltretutto, lo strumento utilizzato è il decreto legge, senza che si rinvercano i presupposti di necessità e urgenza che giustificerebbero l'uso di tale strumento legislativo.

Sul punto si vedano:

Tognoni – Stevanato, Sulle modifiche Ias un “filtro” agli effetti civilistico-fiscali (in odore di retroattività) nel decreto “milleproroghe”, in *Dialoghi Tributarî*, n. 2/2011, p. 140.

² Qualsiasi disposizione nazionale che incidesse sull'adozione di uno IAS nel bilancio consolidato sarebbe incompatibile con le disposizioni comunitarie, dato che i regolamenti hanno diretta ed immediata applicazione nell'ordinamento interno.

³ Si veda in questo senso:

F. Crovato, *La Fiscalità degli IAS*, *Il Sole 24 ORE*, 2011, pag. 22.

Abbreviazioni

Al fine di rendere più fluida la lettura, nel presente lavoro sono state utilizzate delle abbreviazioni che qui di seguito si riepilogano:

International Accounting Standards = **IAS**

International Financial Reporting Standards = **IFRS**

Testo Unico delle imposte sui redditi, DPR 22 dicembre 1986, n. 917 = **TUIR**

D.lgs. 28 febbraio 2005, n. 38 = **decreto IAS**

L. 24 dicembre 2007, n. 244 = **finanziaria 2008**

D.l. 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni nella l. 28 gennaio 2009, n. 2 = **decreto anticrisi**

D.M. 1° aprile 2009, n. 48 = **regolamento attuativo IAS**

D.l. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni nella l. 26 febbraio 2011, n. 10 = **decreto milleproroghe**

D.M. 8 giugno 2011 = **decreto fiscale IAS**

Circolare dell' Agenzia della Entrate 28 febbraio 2011, n. 7/E = **circolare IAS**

Capitolo 1

L'adozione degli IAS in Italia nella prospettiva della neutralità fiscale

1.1 Dalle direttive ai principi contabili internazionali

L'evoluzione dei mercati finanziari e la globalizzazione dell'economia e delle imprese hanno reso sempre più evidente la necessità di bilanci predisposti con criteri uniformi, al fine di consentire ai mercati l'allocazione dei mezzi finanziari disponibili, previa valutazione comparata del rischio connesso ad ogni investimento e della relativa redditività⁴.

Per “garantire un elevato livello di trasparenza e comparabilità dell'informativa finanziaria di tutte le società quotate nei mercati regolamentati dell'Unione Europea, è stato emanato il Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002, (pubblicato sulla G.U.C.E. dell'11 settembre 2002, L243) disciplinante l'adozione e l'utilizzo dei principi contabili internazionali IAS/IFRS, costituenti un sistema di regole contabili, di matrice anglosassone, riconosciute ed utilizzate a livello mondiale per la redazione dei conti (d'esercizio e consolidati) delle società.

Gli IAS (“*International Accounting Standards*”), e le relative interpretazioni “*Standing Interpretations Committee*” (di seguito “SIC”), sono stati adottati dall’*International Accounting Standards Committee*” (di seguito “IASC”), *standard setter* internazionale impegnato nell'emanazione di principi miranti all'armonizzazione delle regole per la redazione dei conti delle società.

Dall'aprile del 2001, a seguito della sostituzione dello IASC a favore dell’*International*

⁴ Si cita di seguito la circolare n. 7/E dell'Agenzia delle Entrate, del 28 febbraio 2011, che ha riepilogato i passaggi legislativi alla base dell'adozione in Italia dei principi contabili internazionali.

Accounting Standards Board” (di seguito “IASB”), i principi contabili internazionali di nuova adozione e le relative interpretazioni vengono denominati rispettivamente “*International Financial Reporting Standards*” (di seguito “IFRS”) e “*International Financial Reporting Interpretations Committee*” (di seguito “IFRIC”), ferma restando la possibilità del menzionato organismo di rivisitare i principi contabili internazionali già emanati.

La scelta di recepire i principi contabili internazionali attraverso un meccanismo dotato di applicabilità diretta (i.e. *self executing*) quale è il regolamento, deriva dal fatto che l’uso dello strumento della direttiva non sarebbe risultato agevole, tenuto conto anche del fatto che i principi contabili internazionali sono oggetto di continue rivisitazioni e che i singoli Stati, nell’attuare le medesime direttive, avrebbero potuto registrare qualche ritardo.

L’approccio comunitario ha previsto per le società quotate nei mercati regolamentati degli Stati membri l’utilizzo del regolamento per recepire i principi contabili IAS/IFRS. Diversamente, per le società non quotate si è inteso modificare le direttive contabili già adottate, al fine di rendere i relativi bilanci maggiormente compatibili con il nuovo assetto *IAS compliant* in attesa di opportune valutazioni in merito al recepimento comunitario dei principi emanati dallo IASB per la redazione del bilancio delle piccole e medie imprese (cd. *IFRS for SMES’s*).

L’emanazione del regolamento comunitario n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002, disciplinante l’adozione dei principi contabili internazionali IAS/IFRS, ha dato attuazione al processo di armonizzazione della normativa contabile comunitaria.

“*Al fine di garantire un elevato livello di trasparenza e comparabilità dei bilanci*”, il

Regolamento prevede che le società quotate nei mercati regolamentati dell'Unione Europea debbano, al più tardi a partire dal 2005, obbligatoriamente redigere il proprio bilancio consolidato, adottando i principi contabili internazionali, e le relative interpretazioni, emanati dallo IASB.

Tale regolamento, inoltre, prevede che i principi contabili internazionali possano essere adottati solo se:

- non sono contrari al principio di cui all'articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 78/660/CEE (IV Direttiva) e all'articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 83/349/CEE (VII Direttiva) e contribuiscono all'interesse pubblico europeo;

- rispondono ai criteri di comprensibilità, pertinenza, affidabilità e comparabilità richiesti dall'informazione finanziaria necessaria per adottare le decisioni economiche e valutare l'idoneità della gestione.

Inoltre, il medesimo Regolamento riconosce la facoltà di applicare gli IAS/IFRS ai conti annuali delle società quotate e ai conti annuali e consolidati delle società non quotate nei mercati regolamentari dell'Unione Europea.

Atteso che le imprese non obbligate a redigere i propri bilanci in conformità ai principi contabili IAS/IFRS dovranno continuare ad uniformarsi alle direttive contabili precedentemente emanate, si è resa necessaria l'adozione della direttiva n. 2003/51/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2003, (c.d. di modernizzazione delle direttive contabili) che, nel modificare le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE e 91/674/CEE relative ai conti annuali e ai conti consolidati di taluni tipi di società, delle banche e altri istituti finanziari e delle imprese di assicurazione, ha previsto che siano assicurate condizioni di parità di trattamento a tutte le società, siano esse obbligate o meno all'adozione degli IAS/IFRS.

Il primo intervento di adeguamento al descritto processo di armonizzazione contabile comunitario si è avuto con l'emanazione del decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 394 che, nel recepire parzialmente la direttiva comunitaria n. 2001/65 (c.d. direttiva sul *fair value*), ha introdotto nel codice civile l'articolo 2427-*bis* e il comma 6-*bis* dell'articolo 2428, con efficacia a far data dal 1° gennaio 2005.

L'introduzione nell'ordinamento nazionale dei principi contabili IAS/IFRS è avvenuta a seguito dell'esercizio della delega contenuta nell'articolo 25 della legge 31 ottobre 2003, n. 306 (c.d. legge Comunitaria 2003).

In particolare, il Governo è stato delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della medesima legge, e secondo i criteri e principi ivi indicati, uno o più decreti legislativi al fine di dare attuazione all'esercizio delle facoltà previste dall'articolo 5 del regolamento comunitario n. 1606/2002.

Nel nostro ordinamento, quindi, è stata largamente sfruttata la possibilità concessa dal regolamento comunitario di estendere, facoltativamente, il campo di applicazione degli IAS/IFRS anche alle società che, ai sensi del regolamento n. 1606/2002, non sarebbero risultate obbligate a redigere i loro bilanci conformemente agli standard contabili internazionali.

Al fine di coordinare il processo di armonizzazione derivante dall'adozione degli IAS/IFRS, sia in sede di prima applicazione sia a regime, il citato articolo 25, al comma 1 lettere *g*) e *h*) ha previsto che i relativi decreti attuativi potessero disporre le eventuali modifiche alla disciplina fiscale del reddito d'impresa, nonché i necessari coordinamenti tra gli stessi IAS/IFRS e le disposizioni in materia di bilancio.

In attuazione della delega contenuta nell'articolo 25 della legge Comunitaria, è stato emanato il decreto legislativo n. 38, contenente disposizioni relative all'”*Esercizio delle*

opzioni previste dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1606/2002 in materia di principi contabili internazionali".

Il suddetto provvedimento individua, dapprima, l'ambito soggettivo e i termini di decorrenza nell'applicazione degli IAS/IFRS e introduce, poi, alcune modifiche di sistema alle disposizioni tributarie in materia di reddito d'impresa, regolamenta, da ultimo, le disposizioni transitorie in sede di prima applicazione degli IAS/IFRS.

L'articolo 2 dalle lettere dalla a) alla g) individua i soggetti cui si applicano le disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 38. Si tratta, in particolare, delle categorie che si riportano nel prosieguo del commento.

Un primo gruppo di soggetti è così individuato:

- lettera a): le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati di qualsiasi Stato membro dell'Unione europea, diverse dalle società assicurative;
- lettera b): le società aventi strumenti finanziari diffusi in maniera rilevante tra il pubblico, di cui all'articolo 116 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito TUF), diverse dalle società assicurative;
- lettera c): i soggetti esercenti attività di gestione e intermediazione finanziaria, quali:
 - le banche italiane di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (di seguito TUB);
 - le società finanziarie capogruppo dei gruppi bancari iscritti nell'albo di cui all'articolo 64 del TUB;
 - le società di intermediazione mobiliare di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), del TUF;
 - le società di gestione del risparmio di cui all'articolo 1, comma 1, lettera o), del TUF;

- le società finanziarie iscritte nell'albo di cui all'articolo 107 del TUB;
- gli istituti di moneta elettronica di cui al titolo V-*bis* del TUB.

Per tali soggetti il comma 1, dell'articolo 3 del medesimo decreto legislativo dispone l'obbligo di redigere il bilancio consolidato secondo le regole previste dagli IAS/IFRS, a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2005.

Relativamente al bilancio d'esercizio, il successivo articolo 4 prevede al comma 1 l'obbligo di redigerlo in conformità agli IAS/IFRS, a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2006, e al comma 2 la facoltà di redigerlo in conformità agli IAS/IFRS, a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2005.

Proseguendo nell'elencazione, alla lettera d) dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 38 sono individuati i soggetti esercenti attività di assicurazione ai sensi dell'articolo 88, commi 1 e 2 e dell'articolo 95, comma 2 del Codice delle assicurazioni private.

Anche per tali soggetti il comma 1, dell'articolo 3 dispone l'obbligo di redigere il bilancio consolidato in conformità agli IAS/IFRS, a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2005. Il successivo articolo 4, al comma 3, prevede l'obbligo di redigere il bilancio d'esercizio in conformità agli IAS/IFRS, a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2006, nell'ipotesi in cui le stesse:

- emettano strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati di qualsiasi stato membro dell'Unione Europea;
- non redigano il bilancio consolidato.

La lettera e) del citato articolo 2 individua le società incluse nel bilancio consolidato - secondo i metodi di consolidamento integrale, proporzionale e del patrimonio netto - redatto da uno dei soggetti obbligati alla redazione del bilancio consolidato in conformità agli IAS/IFRS, diverse:

- dai soggetti indicati alle lettere da a) a d) dell'articolo 2;
- dai soggetti che possono redigere il bilancio in forma abbreviata, ai sensi dell'articolo 2435-bis del codice civile.

Per tali soggetti il comma 2, dell'articolo 3 dispone la facoltà di redigere il bilancio consolidato in conformità agli IAS/IFRS, a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2005. Inoltre, il successivo articolo 4, al comma 4, prevede la facoltà di redigere il bilancio d'esercizio in conformità agli IAS/IFRS, a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2005.

La lettera f) dell'articolo 2 in esame individua le società, che redigono il bilancio consolidato, diverse:

- dai soggetti indicati alle lettere da a) a e) del medesimo articolo 2;
- dai soggetti che possono redigere il bilancio in forma abbreviata, ai sensi dell'articolo 2435-bis del codice civile.

Per tali soggetti il comma 2, dell'articolo 3 dispone la facoltà di redigere il bilancio consolidato in conformità agli IAS/IFRS, a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2005. Inoltre, il successivo articolo 4, al comma 5, prevede la facoltà di redigere anche il bilancio d'esercizio in conformità agli IAS/IFRS, a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2005, solo nell'ipotesi in cui abbiano adottato i medesimi standard internazionali nel proprio bilancio consolidato.

Infine, alla lettera g) sono indicati in via residuale le società diverse:

- dai soggetti indicati alle lettere da a) ad f) del medesimo articolo 2;
- dai soggetti che possono redigere il bilancio in forma abbreviata, ai sensi dell'articolo 2435-bis del codice civile.

Detti ultimi soggetti, pur non redigendo il bilancio consolidato in conformità agli

IAS/IFRS, hanno la facoltà di redigere il proprio bilancio d'esercizio in conformità agli IAS/IFRS, ai sensi dell'articolo 4, comma 6, a partire dall'esercizio la cui individuazione è demandata ad un successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro della giustizia.

In altri termini, gli unici soggetti cui è fatto esplicito divieto di redigere il proprio bilancio secondo le regole disposte dagli IAS/IFRS sono coloro che hanno la facoltà di redigere il bilancio in forma abbreviata, ai sensi dell'articolo 2435-*bis* del codice civile.

Detto articolo dispone che le società, che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati, possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando, nel primo esercizio (con riferimento alla costituzione della società) o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti quantitativi (art. 2435-*bis*, comma 1, cod. civ.):

- totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 euro;
- ricavi delle vendite e delle prestazioni (fatturato): 8.800.000 euro;
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità.”

Le problematiche fiscali connesse all'introduzione dei principi contabili internazionali nel nostro ordinamento sono sorte soprattutto in relazione a due esigenze⁵:

- 1) quella dell'uguaglianza, che spinge a non a far emergere disparità di trattamento

⁵ Si vedano al proposito:

M. Miccinesi, L'impatto degli IAS nell'ordinamento tributario italiano alla luce della riforma del TUIR: fiscalità corrente e differita, in *Giur.imp.*, 2004, pag. 1435;

G. Gaffuri, I principi contabili internazionali e l'ordinamento fiscale, in *Rass.Trib.*, 2004, pag. 871;

F. Gallo, Riforma del diritto societario e imposta sul reddito”, in *Giur.comm.*, 2004, pag. 273;

F.S. Verga, riflessi tributari dell'adozione dei nuovi principi contabili internazionali, in *Rass.trib.*, 2004, pag. 231;

G. Zizzo, I principi contabili internazionali nei rapporti tra determinazione del risultato d'esercizio e determinazione del reddito imponibile, in *Riv.dir.trib.*, 2005, pag. 1165.

tra contribuenti che, pur trovandosi nella medesima condizione, potrebbero avere imposte diverse solo per il fatto di adottare o meno il sistema dei principi contabili internazionali;

2) quella della semplicità, che spinge a non determinare incertezze, salti d'imposta o doppie imposizioni, intralcio all'attività di accertamento e di contrasto dell'elusione e dell'evasione.

1.2 Il decreto IAS e la prospettiva della neutralità fiscale

Il decreto IAS, nell'introdurre l'obbligo di adozione dei principi contabili internazionali per alcune società e la facoltà per altre, è stato improntato nell'ottica di non far emergere disparità di trattamento tra contribuenti conseguenti al sistema di principi contabili adottati, facendo prevalere la prima delle esigenze indicate, rispetto alla seconda⁶.

In questa direzione vanno le modifiche apportate agli articoli 83 e 109 del TUIR aventi l'obiettivo di rendere influente sulla determinazione dell'imponibile il fatto che i principi contabili internazionali escludano alcuni elementi di reddito dal passaggio nel conto economico.

Per effetto di questi interventi, il risultato del conto economico, prima di essere modificato dalle consuete variazioni in aumento ed in diminuzione, doveva essere aumentato o diminuito dei componenti imputati direttamente a patrimonio in quanto tali componenti erano considerati imputati a conto economico ai fini fiscali.

Anche la disciplina prevista dal decreto IAS per la transizione dal sistema dei principi

⁶ La stessa relazione al decreto sottolinea che le modifiche introdotte di rilevanza fiscale sono orientate nel senso di salvaguardare, nei limiti del possibile, la "neutralità dell'imposizione rispetto ai diversi criteri di redazione del bilancio d'esercizio".

contabili nazionali a quello dei principi contabili internazionali aveva lo stesso obiettivo, offrendo una garanzia di neutralità fiscale sia per l'esercizio di prima applicazione che per quelli successivi.

Più precisamente, nell'ottica del decreto IAS, la neutralità fiscale si manifestava sotto due profili⁷:

1. sotto un primo profilo, essa era correlata alla neutralità fiscale della *first time adoption* e quindi era relativa al momento del passaggio di un'impresa dai principi contabili nazionali a quelli internazionali: questa preoccupazione rimane viva anche nella disciplina attuale, in quanto l'art. 15, c. 8, lett. b) del D.L. n. 185/2008, nel disciplinare il riallineamento fiscale delle differenze da FTA, ne prevede l'applicazione anche per le imprese che hanno il loro FTA successivamente al 1/01/2008, ovvero, per le imprese già IAS *adopter*, è prevista l'applicazione delle disposizioni sul riallineamento anche ai disallineamenti generati da variazioni dei principi IAS successivamente all'1/01/2008 (cfr., citato art. 15, lett. a);

2. sotto un secondo profilo, essa si configurava come neutralità fiscale "a regime" tra due imprese che hanno risultati economici sostanzialmente analoghi ma che adottano differenti regimi contabili di redazione del bilancio: come si vedrà, tale profilo della neutralità è superato, con alcune eccezioni, dal passaggio al regime della derivazione rafforzata.

I due sopradetti profili della neutralità emergono dall'esame sistematico delle disposizioni contenute agli articoli da 11 a 13 del decreto IAS, che di seguito

⁷ Si vedano in particolare, da cui sono tratti stralci:

S. Fiorentino, La fiscalità dei soggetti IAS adopter – Aspetti generali, in Riv. Dir. Trib., n. 2/2009 di settembre 2009;

P. Fabbrocini, Relazione: l'integrazione dei principi contabili internazionali nel sistema del TUIR, pubblicata sul sito della Rivista della Scuola superiore dell'economia e delle finanze.

brevemente si analizzano, in quanto esse concorrono in parte anche alla disciplina attualmente vigente.

Con riferimento al profilo della neutralità relativo alla prima adozione degli IAS, il decreto IAS ha stabilito che il ripristino e l'eliminazione nell'attivo patrimoniale di costi già imputati al conto economico di precedenti esercizi e di quelli iscritti e non più capitalizzabili secondo i principi contabili internazionali non rilevano ai fini della determinazione del reddito d'impresa.

Ancora, sempre in sede di prima applicazione dei principi contabili internazionali è stato previsto che l'eliminazione nel passivo dello Stato Patrimoniale di fondi di accantonamento considerati dedotti ai sensi degli artt. 115, comma 11, 128 e 141 del TUIR non rileva ai fini della determinazione del reddito imponibile (art. 13, commi 5 e 6, del decreto IAS).

Riguardo al secondo dei sopradetti profili della neutralità, occorre innanzitutto evidenziare che per effetto delle suddette disposizioni sono state integrate e modificate le seguenti norme del TUIR:

- art. 83 - Determinazione del reddito complessivo;
- art. 102 - Ammortamento dei beni materiali;
- art. 108 - Spese relative a più esercizi;
- art. 109 - Norme generali sui componenti del reddito d'impresa;
- art. 110 - Norme generali sulle valutazioni;
- art. 112 - Operazioni fuori bilancio.

Da ciò emerge che la parte principale del previgente regime della neutralità era costituita dalle integrazioni inserite agli artt. 83 e 109, c. 4, del TUIR.

In particolare, l'art. 11, c. 1, lett. a) del decreto IAS, aveva modificato l'art. 83, comma

1, del TUIR nel senso che la determinazione del reddito imponibile dovesse essere effettuata apportando le variazioni in aumento o diminuzione, previste dalle disposizioni vigenti, “all’utile o alla perdita risultante dal conto economico aumentato o diminuito dei componenti che per effetto dei principi contabili internazionali sono imputati direttamente a patrimonio”.

La successiva lettera d) della medesima disposizione ha modificato, inoltre, l’art. 109, comma 4, del TUIR stabilendo che: “Si considerano imputati a conto economico i componenti imputati direttamente a patrimonio per effetto dei principi contabili internazionali”.

Come detto, partendo da una prevalente finalità di neutralizzazione dell’adozione degli IAS rispetto ad un sistema di regole di determinazione del reddito che rimaneva sostanzialmente invariato, il legislatore del 2005 ha inteso quindi mantenere, per i soggetti tenuti all’applicazione dei principi contabili internazionali, la derivazione dell’imponibile da un parametro economico omogeneo, in termini di natura dei suoi componenti, con quello che sarebbe scaturito secondo i principi contabili nazionali.

Con la successiva previsione di equiparazione dell’imputazione a patrimonio all’imputazione a conto economico introdotta nel comma 4 dell’art. 109, il legislatore ha semplicemente ribadito, nella specifica disposizione ove è sancita la regola della previa imputazione dei costi e le sue deroghe, la deducibilità dei componenti negativi imputati a patrimonio in applicazione degli IAS, ancorché non imputati a conto economico. Ad analogo risultato applicativo, peraltro, si poteva giungere già argomentando ai sensi della già esaminata modifica apportata all’art. 83.

Proseguendo in questa breve disamina delle modifiche apportate al TUIR dall’art. 11 del decreto IAS, occorre evidenziare che il nuovo testo dell’art. 108, c. 3, ha avuto la

funzione di coordinare gli effetti che l'adozione dei principi contabili internazionali avrebbe potuto indurre sulla determinazione del reddito d'impresa relativamente alle spese pluriennali capitalizzabili secondo i principi contabili nazionali ma non secondo i principi contabili internazionali, prevedendo che tali spese, laddove non fossero capitalizzabili secondo gli IAS/IFRS, potessero essere dedotte in quote costanti nell'esercizio di sostenimento e nei quattro successivi.

Con le modifiche apportate all'art. 110, comma 3, del TUIR, il legislatore del 2005 ha voluto raccordare le risultanze del bilancio IAS con il trattamento tributario delle operazioni in valuta. Si tratta di una modifica che va interpretata alla luce delle modificazioni apportate alla disciplina legale del bilancio di esercizio di cui al d.lgs. n. 6/2003 e del successivo decreto correttivo d.lgs. 28 dicembre 2004, n. 310, che ha previsto che «I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta devono essere determinati al cambio corrente alla data nella quale la relativa operazione è compiuta» (art. 2425 bis c.c.) e che «Le attività e le passività in valuta, ad eccezione delle immobilizzazioni, devono essere iscritte al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio ed i relativi utili e perdite su cambi devono essere imputati al conto economico e l'eventuale utile netto deve essere accantonato in apposita riserva non distribuibile fino al realizzo. Le immobilizzazioni materiali, immateriali e quelle finanziarie, costituite da partecipazioni, rilevate al costo in valuta devono essere iscritte al tasso di cambio al momento del loro acquisto o a quello inferiore alla data di chiusura dell'esercizio se la riduzione debba giudicarsi durevole» (art. 2426, n. 8 bis, c.c.).

In sostanza, il legislatore ha previsto sia per le imprese che adottano i principi contabili internazionali che per quelle che non li adottano, che la valutazione dei crediti e dei debiti in valuta, espressi secondo il cambio di fine esercizio, ai fini tributari non assume

rilevanza.

Infine, l'art. 13, commi 2 e 3, del decreto IAS, ha previsto la disciplina fiscale relativa al cambiamento di criterio di valutazione delle rimanenze di magazzino.

Infatti, l'art. 92, commi 2 e 3 del TUIR prevede, quali criteri per la valutazione fiscale delle rimanenze di magazzino, i metodi del LIFO (a scatti annuali e varianti dello stesso), del FIFO e del costo medio ponderato. Diversamente, lo IAS 2, *Inventories*, prevede anzitutto che il valore delle rimanenze debba essere determinato al minore tra il costo e il valore netto realizzabile, ed inoltre che:

- il costo delle rimanenze debba comprendere tutti i costi di acquisto, i costi di trasformazione e gli altri costi sostenuti per portare le rimanenze nel luogo e nelle condizioni attuali;
- il costo delle rimanenze debba essere determinato adottando il metodo FIFO (*first-in, first-out*) o i metodi del costo medio ponderato.

Il legislatore nazionale ha previsto (art. 2426, n. 10) che il costo dei beni fungibili può essere calcolato con il metodo della media ponderata o con quelli «primo entrato, primo uscito» o «ultimo entrato, primo uscito» mentre, come detto, i principi contabili internazionali prendono in considerazione come criteri di valorizzazione solo il metodo FIFO e il metodo del costo medio ponderato.

Il passaggio dal metodo LIFO (*last-in, first-out*) ad uno dei metodi previsti dai principi contabili internazionali, implicando, in un contesto di prezzi crescenti, una rivalutazione del magazzino, potrebbe determinare l'emersione di componenti di reddito imponibili (c.d. «riserva LIFO»): al fine di evitare l'emersione di tali plusvalori, l'art. 13, c. 2, consente alle imprese in fase di FTA (previa opzione irrevocabile da esercitarsi in dichiarazione) di continuare ad utilizzare i vecchi criteri di valutazione, a condizione

che l'impresa abbia adottato detti criteri nei tre periodi d'imposta precedenti a quello di FTA o dal minor periodo che intercorre dalla costituzione dell'impresa medesima.

Con riferimento all'IRAP, si evidenzia che l'art. 12, comma 2, del decreto IAS aveva modificato l'art. 11-bis del d.lgs. n. 446/1997, stabilendo che i componenti positivi e negativi che concorrono alla determinazione del valore della produzione dovessero essere “aumentati o diminuiti dei componenti che per effetto dei principi contabili internazionali sono imputati direttamente a patrimonio”, con una coerente riproposizione in ambito IRAP del medesimo criterio introdotto ai fini delle imposte sul reddito.

Tuttavia, tale disposizione non era stata riprodotta in occasione della riformulazione dell'art. 11-bis recata dal d.lgs. n. 247 del 18 novembre 2005 (decreto correttivo IRES), e l'ABI (cfr. circ. n. 3/2006) aveva ritenuto tale mancanza un “evidente errore di coordinamento legislativo”; l'Associazione bancaria concludeva comunque che, nelle more di un auspicato ripristino della formulazione previgente, “quanto previsto dal predetto d.lgs. n. 38 del 2005 sia, comunque, da considerare valido, tenuto anche conto che la rilevanza dei componenti imputati a patrimonio trova la sua giustificazione nel meccanismo applicativo dei nuovi principi contabili, cui il legislatore fiscale ha manifestato pieno riconoscimento e, inoltre, nel rinvio, ai fini IRAP, ai criteri di determinazione dell'IRES (nel caso di specie all'art. 109, comma 4, del TUIR)”.

In realtà, l'omissione del legislatore del decreto correttivo IRES nasceva probabilmente dalla constatazione che, in concreto, l'esplicita affermazione della rilevanza dei componenti imputati direttamente a patrimonio nella determinazione del valore della produzione era superflua; ciò, non solo sul presupposto della derivazione dall'IRES, i cui principi applicativi prevedevano comunque l'assimilazione a componenti reddituali

di quelli imputati a patrimonio, ma anche perché, in ambito IRAP, tale rilevanza avrebbe avuto senso solo se fossero stati adottati criteri di determinazione della base imponibile adeguati agli schemi di bilancio IAS, criteri la cui approvazione era prevista dall'art. 12, comma 1, del decreto IAS, ma rimessa ad un apposito regolamento ministeriale mai emanato. In difetto di tale emanazione, i soggetti IAS hanno dovuto determinare la base imponibile IRAP “assumendo i componenti positivi e negativi facendo riferimento agli schemi di bilancio adottati in assenza dei principi internazionali”, secondo il criterio alternativo previsto dal comma 1 dell'art. 12, e quindi riclassificando i componenti imputati a patrimonio nelle appropriate voci di conto economico. È evidente come tale criterio rendesse del tutto superflua una espressa inclusione degli anzidetti componenti nel valore della produzione.

Tuttavia, poiché i principi internazionali sono informati al modello del reddito maturato ed alla prevalenza della sostanza sulla forma, mentre i principi nazionali – su cui si incardina il sistema delle norme tributarie – sono informati al modello del reddito realizzato ed alla prevalenza della forma giuridica, risultava particolarmente macchinoso alle società che adottavano i principi contabili internazionali determinare il reddito imponibile e gestire nel tempo i disallineamenti tra valori contabili e valori fiscali delle poste di bilancio⁸.

Tali problematiche sono state affrontate dalla Commissione di studio sull'imposizione

⁸ Si vedano al proposito:

M.T. Bianchi e M. Di Siena, *Il coordinamento tra IAS e disciplina del reddito d'impresa: il principio di derivazione è giunto al capolinea?*, in *Dialoghi dir.trib.*, 2005, pag. 141;

L. Salvini, *Gli IAS/IFRS e il principio fiscale di derivazione*, in *AA.VV.*, *IAS/IFRS, la modernizzazione del diritto contabile in Italia*, Milano, 2007, pag. 193;

I. Vacca, *Gli IAS/IFRS e il principio della prevalenza della sostanza sulla forma: effetti sul bilancio e sul principio di derivazione della determinazione del reddito d'impresa*, in *AA.VV.*, *IAS/IFRS, la modernizzazione del diritto contabile in Italia*, Milano, 2007, pag. 211.

fiscale sulle società, insediata nel 2006 e chiamata “Commissione Biasco” dal nome del suo presidente prof. Salvatore Biasco che, nella relazione pubblicata nel 2007 ha proposto tre soluzioni indirizzate verso la riduzione della distanza tra risultato di esercizio e imponibile fiscale per le società IAS *adopter*:

la prima soluzione era volta a definire l'imponibile fiscale come l'utile distribuibile;

la seconda soluzione prevedeva l'esclusione delle società IAS *adopter* dalla disciplina dell'imputazione temporale dei componenti di reddito disposta dall'art. 109 del TUIR;

la terza soluzione ipotizzava l'individuazione in modo esplicito di una serie di fattispecie contabili IAS da porre a riferimento per la determinazione della base imponibile al posto dei criteri tradizionali⁹.

Di queste tre soluzioni la legge finanziaria per il 2008 ha accolto in linea di massima la seconda, delineando un regime a carattere transitorio “in attesa del riordino della disciplina del reddito d'impresa (...) al fine di razionalizzare e semplificare il processo di determinazione del reddito dei soggetti tenuti all'adozione dei principi contabili internazionali”¹⁰.

⁹ Si veda:

G. Zizzo, Gli IAS e la determinazione del reddito d'impresa nella “relazione Biasco”, in *Corr.Trib.*, 2007, pag. 2899.

¹⁰ Si vedano:

G. Zizzo, L'IRES e i principi contabili internazionali: dalla neutralità sostanziale alla neutralità procedurale, in *Rass.trib.*, 2008, pag. 316;

A. Vicini Ronchetti, Legge finanziaria 2008 e principi IAS/IFRS: le modifiche all'art. 83 del TUIR, una possibile soluzione ai dubbi interpretativi, in *Rass.trib.* 2008, pag. 680;

F. Crovato, I criteri di imputazione, classificazione e qualificazione (art. 83 TUIR), *La fiscalità degli IAS*, Il Sole 24 ORE Editore, 2009, pag. 7;

G. Gaffuri, La determinazione del reddito tassabile per le imprese che adottano gli IAS/IFRS secondo le recenti modifiche legislative e le norme del decreto n. 48/2009, in *Boll.Trib.* 2010, pag. 752;

S. Fiorentino, IAS e neutralità fiscale nell'esercizio d'impresa, in *Riv.dir.trib.*, 2009, pag. 833;

In particolare, gli interventi hanno interessato l'art. 83 del TUIR, le norme relative agli strumenti finanziari e la delega al Ministro per l'economia e le finanze per l'emanazione di un regolamento, concretizzatasi con il citato D.M. 1° aprile 2009, n. 48.

M. Grandinetti, La determinazione della base imponibile delle società ai fini delle imposte sui redditi, Rubettino Editore, 2009, pag. 90;

R. Lupi, Finanziaria 2008. Nuove prospettive di raccordo tra valutazioni civilistiche e reddito fiscale, in Corr.Trib., n. 14/2008, pag. 1095.

Capitolo 2

La finanziaria 2008 ed il passaggio al regime della derivazione rafforzata

2.1 Dal regime della neutralità fiscale al regime della derivazione rafforzata

Come sottolineato in precedenza, il decreto IAS, nel coordinare i nuovi criteri di redazione del bilancio previsti dagli IAS con le disposizioni del TUIR, aveva inteso preservare il principio della derivazione dell'utile fiscale dalle risultanze del bilancio d'esercizio. All'interno di tale prospettiva, il legislatore aveva ritenuto, in una prima fase, di assicurare la neutralità del regime contabile adottato rispetto alla determinazione del reddito di impresa: infatti, come è stato rilevato, la preoccupazione del legislatore è stata quella di evitare che il passaggio agli IAS potesse, di per sé, determinare vantaggi o svantaggi sul piano fiscale.

Sostanziali variazioni al quadro normativo delineato nel precedente capitolo sono state apportate dalla legge finanziaria 2008.

In particolare, con l'art. 1, comma 58, lettera a), è stato nuovamente modificato l'art. 83 del TUIR.

Un primo intervento ha riguardato l'eliminazione dell'inciso secondo il quale l'utile di esercizio doveva essere "aumentato o diminuito dei componenti che per effetto dei principi contabili internazionali sono imputati direttamente a patrimonio".

Ma il profilo più qualificante della riforma si sostanzia nell'aggiunta di un periodo che stabilisce che, per i soggetti che redigono il bilancio in base agli IAS: "valgono, anche in deroga alle disposizioni dei successivi articoli della presente sezione, i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti da detti principi contabili".

Occorre evidenziare che non è stata modificata l'altra disposizione che costituiva il secondo pilastro del regime della neutralità e cioè la previsione, di cui all'art. 109 comma 4 secondo periodo del TUIR, e pertanto, ai fini della deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi, anche all'attualità, "si considerano imputati a conto economico i componenti imputati direttamente a patrimonio per effetto dei principi contabili internazionali".

Le due suddette modifiche, apportate all'art. 83, determinano il concreto passaggio dal regime della neutralità a quello della derivazione rafforzata: infatti, esse si collocano in un contesto di interventi diretti ad attribuire maggiore rilevanza ai bilanci IAS ai fini della determinazione dell'imponibile, accentuando la derivazione di quest'ultimo dal conto economico.

In tale contesto, l'eliminazione del riferimento ai componenti imputati a patrimonio netto non comporta la loro irrilevanza ai fini della determinazione dell'imponibile. Gli effetti della soppressione sembrano infatti collocarsi sul mero piano procedimentale, risolvendosi in una semplificazione nella redazione della dichiarazione, in quanto i suddetti componenti, anziché essere sommati all'utile di periodo ed eventualmente essere oggetto di variazioni in aumento o in diminuzione in applicazione della disciplina tributaria, concorreranno direttamente all'imponibile, se e secondo le modalità ed i termini in cui tale concorso sia previsto dalle specifiche disposizioni tributarie applicabili alle diverse fattispecie del reddito d'impresa.

Questa interpretazione sembra essere stata avallata anche dalla relazione di accompagnamento allo schema di Regolamento attuativo, la quale ha chiarito che l'eliminazione del riferimento ai componenti reddituali imputati a patrimonio non ha una portata sostanziale, ma è frutto semplicemente di una semplificazione espositiva.

Infatti, la previsione di una generalizzata prevalenza delle qualificazioni, classificazioni e imputazioni temporali IAS *compliant* è idonea a far concorrere al reddito i componenti economici che mantengano tale natura secondo i principi contabili internazionali, ancorché imputati a patrimonio (cfr., in senso conforme, Assonime, circ. 22 settembre 2008, pagg. 90 e seguenti).

D'altro canto, è opinione condivisa quella secondo cui la rilevanza reddituale dei componenti positivi non sembra richiedere specificazioni per il caso di diretta imputazione a patrimonio, non essendo tale rilevanza condizionata nemmeno dalla imputazione a conto economico, ai sensi dell'art. 109, comma 3, del TUIR.

Un ultimo argomento favorevole è di tipo indiretto: ritenere comunque irrilevanti i componenti imputati a patrimonio netto renderebbe superfluo l'inciso, contenuto nel nuovo art. 110, comma 1-bis, lettera a), secondo il quale, per i titoli immobilizzati diversi dalle partecipazioni, i maggiori o minori valori iscritti rilevano solo se imputati a conto economico: ciò in quanto, evidentemente, il legislatore ha voluto escludere dal riconoscimento fiscale le plus/minusvalenze scaturenti da valutazioni di strumenti finanziari non effettuate al *fair value*, come le valutazioni degli strumenti disponibili per la vendita e quelli detenuti fino a scadenza, i quali sono classificati tra le attività non correnti e le cui variazioni di valore determinano variazioni del patrimonio netto.

Tutte queste argomentazioni sono state recepite dall'estensore del Regolamento attuativo, il quale, all'art. 2, c. 2, secondo periodo, prevede il riconoscimento fiscale dei componenti positivi e negativi imputati a patrimonio in base alla corretta applicazione degli *standard* internazionali.

Tuttavia, non risulta immediato desumere dagli IAS/IFRS la natura reddituale o meno delle imputazioni patrimoniali. Un contributo in questo senso è stato dato

dall'emendamento allo IAS 1, approvato con Regolamento (CE) n. 70/2009 del 23 gennaio 2009, con il quale è stato introdotto il prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo (*Other Comprehensive income* – OCI).

Tale prospetto comprende in particolare le voci di ricavo e di costo che non vengono rilevate nell'utile o nella perdita dell'esercizio ma vengono invece rilevate direttamente a patrimonio netto di seguito indicate:

- variazioni nella riserva di rivalutazione (IAS 16 e IAS 38);
- utili e perdite attuariali da piani a benefici definiti rilevanti in conformità allo IAS 19, par. 93A;
- utili e perdite derivanti dalla conversione dei bilanci di una gestione estera (IAS 21);
- utili e perdite dalla rideterminazione del valore di attività finanziarie disponibili per la vendita (IAS 39);
- utili e perdite sugli strumenti di copertura dei *cash flow* (per la parte efficace ai sensi dello IAS 39).

La somma del risultato dell'esercizio e degli importi sopra elencati costituisce quindi il totale conto economico complessivo e ne consegue che non dovrebbero esservi altre possibili appostazioni di natura patrimoniale suscettibili di avere valenza reddituale.

Come verrà in seguito illustrato, trattando le disposizioni del decreto di coordinamento dell'8 giugno 2011, tale impostazione non pare accolta.

Infatti, non è sufficiente che gli IAS/IFRS attribuiscono rilevanza ad alcune fattispecie, inserite nel prospetto OCI, perché esse assumano anche rilevanza reddituale. Sarà comunque necessario valutare la loro rilevanza fiscale.

Per quanto concerne l'IRAP, la nuova disciplina recata dall'art. 1, comma 50, della

legge finanziaria 2008 è improntata al pieno riconoscimento delle risultanze contabili ai fini della determinazione della base imponibile, con la conseguenza che i componenti positivi e negativi si assumono ora così come risultanti dal conto economico, senza tenere conto delle variazioni stabilite per l'IRES. Tale disposizione, infatti, ha abrogato l'art. 11-bis del d.lgs. n. 446/1997, in base al quale i componenti positivi e negativi della base imponibile IRAP andavano assunti apportando le variazioni in aumento e in diminuzione previste ai fini delle imposte sul reddito. In tema di derivazione, tuttavia, va rilevato che, per una parte dei soggetti IAS, sopravvive la necessità di riclassificare il conto economico redatto secondo i principi contabili internazionali sulla base degli schemi che sarebbero stati adottati in assenza di tali principi, in analogia con quanto precedentemente previsto in via generale dall'art. 12, comma 1, del decreto IAS.

Infatti, per le imprese industriali che adottano gli IAS, il comma 2 del "nuovo" art. 5 stabilisce che la base imponibile deve essere determinata "assumendo le voci del valore e dei costi della produzione corrispondenti a quelle indicate nel comma 1", ossia a quelle desumibili dallo schema di conto economico ex art. 2425 del codice civile. Per quanto riguarda l'ambito delle banche e degli altri enti finanziari, invece, essendo l'adozione degli IAS generalizzata, il "nuovo" art. 6 disciplina la determinazione del valore della produzione con riferimento a poste del conto economico redatto in conformità agli schemi risultanti dai provvedimenti della Banca d'Italia, adottati ai sensi dell'art. 9 del decreto IAS, con sostanziale recezione dei criteri di classificazione e qualificazione IAS ai fini dell'IRAP. Quanto precede dovrebbe comportare che i componenti economici imputati a patrimonio debbano (se del caso) essere inclusi nel valore della produzione (imponibile IRAP) solo da parte dei soggetti IAS tenuti a riclassificare le poste di natura economica sulla base dello schema di conto economico

previsto dall'art. 2425 del codice civile ma non anche da parte delle banche e degli enti finanziari, per i quali è prevista la sola rilevanza di specifiche voci del conto economico afferenti alla gestione caratteristica.

In definitiva, si può affermare che la differenza sostanziale tra i profili IRES e quelli IRAP della riforma del 2007 consiste nella circostanza per la quale, mentre ai fini IRES la scelta di sistema in favore dei principi IAS per potere produrre in concreto effetti sul piano fiscale necessita della mediazione di un articolato sistema di deroghe alle norme del TUIR, che rappresentano comunque il sistema concettuale di riferimento, ai fini IRAP, avvicinandosi ormai in modo estremo la determinazione del valore della produzione netta alle risultanze del bilancio, varranno non solo i principi di “qualificazione, imputazione e classificazione” previsti dagli IAS, ma anche i criteri di “quantificazione”, previsti dagli *standard* internazionali.

In sostanza, differentemente da ciò che risulta ai fini IRES, oggi per la definizione della base imponibile IRAP, sembra ipotizzabile un rinvio pressoché generalizzato alle regole IAS anche come sistema concettuale di riferimento.

Tuttavia, tale profilo desta perplessità per la nota e profonda differenza degli obiettivi perseguiti in sede IAS rispetto a quelli fiscali che, relativamente all'IRAP e diversamente dall'IRES, appaiono oggi completamente privi di contemperamento normativo (si pensi alla gestione della discrezionalità nelle rilevazioni contabili in sede tributaria, al sindacato sull'abuso e sull'elusione fiscale, ecc.).

Invero, tale problematica sembra emergere anche nei confronti dei soggetti non IAS *adopter*, anche se per questi ultimi vale la tradizionale “mediazione” giuridica che discende dall'applicazione del codice civile.

Si ritiene che sintomatiche di tali perplessità siano anche le incertezze della recente

prassi dell’Agenzia delle Entrate, che inizialmente sembrava aver riaffermato il perdurante rilievo ai fini IRAP delle disposizioni IRES, per poi correggere il tiro, affermando che l’utilizzazione (volontaria) di quei criteri poteva risolvere questioni applicative.

In conclusione, i principali aspetti problematici concernono l’impatto dei principi IAS sulla determinazione della base imponibile IRES.

La chiave di volta per comprendere gli effetti sulla determinazione della base imponibile IRES del riconoscimento fiscale dei principi IAS passa attraverso la definizione dell’articolato sistema di deroghe alle norme del TUIR, introdotte dalla riforma del 2007¹¹.

2.2 La “deroga generale”

L’aspetto più qualificante della riforma operata con la finanziaria 2008 è rappresentato dall’introduzione, all’art. 83 del TUIR, di una c.d. “deroga generale”, ossia della previsione della idoneità dei criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione, previsti dagli IAS, a sostituirsi in via generale agli omologhi criteri che tradizionalmente rilevano ai fini della determinazione della base imponibile IRES.

L’art. 83 del TUIR, già prima delle modifiche apportate dalla finanziaria 2008,

¹¹ Si veda:

F. Crovato (a cura di), *La fiscalità degli IAS*, Il Sole 24 ORE, 2011: “Per molte componenti reddituali le impostazioni e i valori IAS vengono perciò acquisiti anche ai fini tributari, cosicché il criterio dell’assunzione del risultato di bilancio si sostituisce all’autonomia tra regole fiscali e regole civili. Si affaccia quindi la possibilità per l’Amministrazione finanziaria di sindacare le classificazioni e le qualificazioni compiute dagli amministratori ai fini del bilancio. Il recepimento fiscale degli IAS si inserisce, tra l’altro, in una linea di tendenza più generale, come confermano le modifiche all’Irap, l’eliminazione delle deduzioni extracontabili, le disposizioni sui riallineamenti, l’abolizione degli ammortamenti anticipati”.

conteneva (e tuttora contiene, per i soggetti che non utilizzano gli IAS) un principio di derivazione dell'imponibile fiscale dal bilancio redatto secondo i criteri codicistici; poi, per effetto della Finanziaria per il 2008, accanto al principio di derivazione "tradizionale", nella suddetta norma, è stato incluso anche un principio di derivazione c.d. "rafforzata", relativo ai soggetti IAS *adopter*¹².

Pertanto, l'art. 83 del TUIR ora contiene una scelta generale tra due sistemi di riferimento da prendere a presupposto per l'applicazione delle fattispecie fiscali, ovvero, il sistema "tradizionale" del codice civile e quello "nuovo", costituito dal sistema contabile IAS.

Da quanto precede, appare evidente la *ratio* della previsione di cui al terzo periodo dell'art. 83 del TUIR, introdotta dalla locuzione "in deroga": posto che le fattispecie fiscali, contenute nel TUIR, presuppongono i criteri di qualificazione, di imputazione temporale e di classificazione, derivanti dal codice civile, al fine di attribuire effettività alla scelta di prendere a riferimento, per la determinazione dell'imponibile fiscale, il sistema contabile IAS, il legislatore ha dovuto introdurre, all'art. 83, una disposizione che consente, in via generale, ai criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione previsti dagli IAS, di sostituirsi agli omologhi criteri di matrice codicistica, tradizionalmente recepiti come presupposti delle norme del TUIR, laddove i secondi siano incompatibili con la scelta in favore del sistema contabile IAS.

In effetti, l'esigenza di prevedere, in via generale all'art. 83 del TUIR, un principio di "cedevolezza" dei criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione di

¹² Le regole di "derivazione rafforzata" si applicano a tutte le operazioni che non hanno già assunto rilevanza fiscale e che producono effetti patrimoniali e/o reddituali nel bilancio relativo al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007, quindi per i contribuenti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, dal bilancio 2008 (Circ. 33/E, 10.07.2009, Agenzia Entrate).

matrice codicistica in favore di quelli di matrice IAS, deriva dalla circostanza per la quale, ai fini della determinazione dell'imponibile IRES, il sistema concettuale di riferimento rimane quello del TUIR. Infatti, le fattispecie disciplinanti i componenti positivi e negativi di reddito costituiscono, anche per i soggetti IAS *adopter*, i parametri per la determinazione dell'imponibile.

Pertanto, la scelta del legislatore di conservare il sistema del TUIR, quale intelaiatura logico-sistematica per la determinazione dell'imponibile anche per i soggetti IAS *adopter*, pone in evidenza che la previsione di cui all'art. 83 del TUIR, pur utilizzando la locuzione "in deroga", non è una deroga in senso tecnico alle successive disposizioni del TUIR, ma essa ha una valenza più pregnante. Infatti, consente di stabilire il rapporto di derivazione dell'imponibile anche a partire dal bilancio redatto secondo i criteri IAS.

Tale constatazione non è meramente accademica, ma consente di esplicitare compiutamente le differenti modalità di integrazione dei principi IAS nel sistema del TUIR.

Riguardo alla derivazione dell'imponibile dal bilancio IAS, si rileva che essa non è "mediata" dalle norme giuridiche del codice civile e, pertanto, è stata definita derivazione "rafforzata" od "accentuata".

Pertanto, le problematiche nascenti dal rilievo fiscale attribuito ai criteri IAS, ad opera dell'art. 83 del TUIR, devono essere affrontate in termini di integrazione dei criteri IAS all'interno delle fattispecie fiscali disciplinate dal TUIR.

La finanziaria 2008 ha introdotto inoltre, in norme successive all'art. 83, disposizioni che sono state definite "deroghe speciali".

La coesistenza di una deroga generale accanto a deroghe speciali è caratterizzante il sistema: invero, anche queste ultime non sono deroghe in senso tecnico, in quanto la

ratio di una parte di tali disposizioni è quella di coordinare i criteri di iscrizione di poste nel bilancio IAS con i criteri di rilevazione in bilancio presupposti dal TUIR, (artt. 85, c. 3-bis; 89, c. 3-bis; 103, c. 3-bis), mentre, un altro gruppo di disposizioni ha la funzione di attribuire rilievo fiscale alle valutazioni IAS, le quali non sono in grado di integrarsi nel sistema del TUIR per effetto del solo principio di derivazione dell'imponibile dal bilancio IAS, stabilito dall'art. 83 del TUIR (si tratta delle disposizioni di cui agli artt. 94, 4-bis, 101, c. 2-bis, 110, commi 1-bis e 1-ter, 112 c. 3-bis).

L'art. 83 del TUIR ora prevede un principio di derivazione rafforzata, il cui necessario corollario è un principio di cedevolezza dei criteri di matrice codicistica, originariamente assunti a presupposto delle fattispecie fiscali, in favore dei criteri di matrice IAS.

In considerazione di ciò, al fine di delimitare gli spazi di integrazione dei criteri IAS all'interno del sistema del TUIR, occorre verificare la sussistenza e l'intensità con la quale il rapporto di derivazione dell'imponibile fiscale dalle risultanze contabili si manifesta all'interno di ciascuna disposizione del TUIR, come si vedrà dettagliatamente in seguito.

In concreto, la "cedevolezza" dei criteri di qualificazione, classificazione ed imputazione temporale di matrice codicistica in favore di quelli di matrice IAS, deve essere verificata in funzione dell'operatività del principio di derivazione: ossia, laddove la norma tributaria fa derivare la fattispecie fiscale dalle risultanze contabili, il sistema contabile preso a riferimento produrrà una influenza massima nel determinare la fattispecie fiscale; laddove, la norma tributaria subisce esclusivamente una dipendenza applicativa dal bilancio (ad es., ammortamenti ed accantonamenti), il sistema contabile adottato influenzerà la fattispecie fiscale "a monte", ossia, esclusivamente riguardo

all'”an” dell'applicazione della fattispecie medesima, senza interagire, tuttavia, con le modalità attraverso cui il componente reddituale contribuisce alla formazione dell'imponibile; laddove, infine, la norma tributaria gode di una piena autonomia applicativa nei confronti delle risultanze di bilancio, la stessa è assolutamente neutrale rispetto al sistema contabile di riferimento (ad es., norme che prevedono forfetizzazioni, tassazione/deduzione per cassa, rinvio di tassazione/deduzione di componenti reddituali).

Ciò posto, al fine di indagare sul modo in cui il principio di derivazione si manifesta all'interno delle diverse fattispecie fiscali, occorre definire i rapporti tra qualificazioni di natura contabile (sia derivanti dal sistema del codice civile che dagli IAS, rilevanti ai soli fini della redazione del bilancio) e le qualificazioni fiscali, rilevanti ai fini della determinazione dell'imponibile.

Tanto considerato, rispetto al nuovo contenuto dell'art. 83 del TUIR, occorre evidenziare, inoltre, che la finanziaria 2008 ha abrogato la disposizione, contenuta nell'art. 109, c. 4, lett. b), ultimo periodo, che consentiva le c.d. “deduzioni extracontabili”: ciò implica che i componenti negativi di reddito devono necessariamente transitare per il bilancio, o attraverso il conto economico o, per i soggetti IAS *adopter*, in forza del disposto dell'art. 109, c. 4, secondo periodo, attraverso lo stato patrimoniale.

Questa modifica completa il sistema delineato dalla riforma, in quanto, sia per i soggetti IAS *adopter* che per i soggetti che non adottano gli IAS, la possibilità di dare rilievo fiscale a componenti negative passa attraverso la possibilità di attribuire alle stesse evidenze in bilancio (al di là ovviamente delle deroghe già previste nell'art. 109, di quelle sancite espressamente per legge e di quelle relative ai criteri di imputazione

previsti nello stesso TUIR): alcune deroghe speciali (si pensi a quella di cui all'art. 103, c. 3-bis del TUIR) hanno la funzione di derogare a questa limitazione, consentendo ai soggetti IAS *adopter* la deduzione di componenti reddituali che non possono transitare per il bilancio in base alla corretta applicazione degli *standard* internazionali.

Riguardo ai componenti positivi di reddito, l'abrogazione della previsione, contenuta all'art. 83 del TUIR, concernente il rilievo fiscale attribuito ai componenti imputati direttamente a patrimonio, ha carattere meramente pleonastico: infatti, l'art. 2, c. 2, secondo periodo, del Regolamento attuativo, riconosce rilevanza fiscale sia ai componenti reddituali positivi che a quelli negativi, imputati a patrimonio in base alla corretta applicazione degli IAS.

Dopo questa breve introduzione ai contenuti dell'art. 83, seguendo il percorso metodologico sopra delineato, ci si sofferma sulla portata dei criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione, richiamati dalla "deroga generale" di cui all'art. 83 del TUIR, nonché sull'esclusione delle valutazioni/quantificazioni dall'ambito di detta previsione, anche alla luce della relazione di accompagnamento allo schema del regolamento attuativo IAS.

2.3 I criteri di qualificazione, classificazione e imputazione temporale

Per comprendere le modalità applicative del principio di derivazione rafforzata è molto importante individuare con precisione la portata dei fenomeni di qualificazione, classificazione ed imputazione temporale delle operazioni aziendali, evidenziando separatamente anche i fenomeni che, invece, interessano unicamente la valutazione dei componenti di reddito fiscalmente rilevanti e che, pertanto, non ricadono nell'ambito applicativo del suddetto principio.

Il fenomeno della “qualificazione” attiene essenzialmente all’esatta individuazione dell’operazione aziendale posta in essere e, conseguentemente, dei relativi effetti che da essa derivano tanto sul piano economico-patrimoniale, quanto sul piano strettamente giuridico¹³.

La “qualificazione” delle operazioni aziendali discende, pertanto, dall’interpretazione dei fatti, degli atti e dei negozi giuridici da cui esse derivano; più in particolare, essa consente di individuare il “modello” giuridico-negoziale cui ricondurre ciascuna operazione aziendale, in relazione alla specifica funzione economica ed agli effetti sostanziali che essa determina (in tal senso, un’operazione si qualifica, ad esempio, come vendita piuttosto che come locazione ovvero come finanziamento piuttosto che come conferimento di capitale, e via discorrendo).

In altri termini, rientra nel “fenomeno qualificatorio” l’individuazione dello schema giuridico-contrattuale cui ricondurre la specifica operazione (si pensi, ad esempio, all’emissione di un prestito obbligazionario convertibile che nel “mondo IAS”, per la parte riferibile allo strumento di capitale, si qualifica alla stregua di un conferimento ovvero alla cessione di beni con connessa prestazione di servizi che nella contabilità IAS *compliant* si frammenta in due distinte operazioni)¹⁴.

Sulla base dello schema giuridico-negoziale individuato secondo i principi contabili in parola è possibile verificare se e con quali modalità la stessa generi flussi reddituali - positivi e/o negativi (in termini di ricavi, plus/minusvalenze, ammortamenti, valutazioni, ecc.) - per l’impresa ovvero se, diversamente, rappresenti una mera

¹³ Si veda:

G. Zizzo, Criteri di qualificazione IAS/IFRS nella determinazione dell’imponibile IRES, in *Corr.Trib.*, 2008, pag. 3137.

¹⁴ Circ. 7/E, 28.02.2011, Agenzia Entrate.

manifestazione patrimoniale (qual è, ad esempio, il conferimento di risorse finanziarie nell'azienda).

Tale analisi, effettuata osservando le operazioni aziendali secondo i sostanziali effetti che le stesse determinano, porta in numerosi casi il redattore del bilancio IAS *compliant* a rappresentazioni contabili sensibilmente difformi da quelle che sarebbero emerse assumendo la rappresentazione giuridico-formale degli atti negoziali (secondo quanto previsto dalla prassi contabile nazionale, che, prima delle modifiche apportate dalla legge finanziaria 2008, rappresentava l'unico riferimento contabile fiscalmente riconosciuto).

Rilevante è, sotto il profilo qualificatorio, la considerazione che nel sistema contabile IAS le predette operazioni producano o meno effetti sul flusso reddituale prodotto dall'impresa.

Specificando e seguendo le esemplificazioni riportate nella citata circolare IAS, la qualificazione di bilancio delle operazioni e dei fatti aziendali porta, sul piano fiscale, a distinguere due ordini di operazioni:

1) operazioni con effetti reddituali, che generano componenti positivi e negativi di reddito e che, pertanto, determinano conseguenze sulla determinazione dell'imponibile fiscale; trattasi di operazioni essenzialmente riconducibili:

a) all'acquisizione di beni e servizi e, più in generale, di fattori produttivi da "economie esterne" all'azienda;

b) alla cessione di beni e alla prestazione di servizi nell'esercizio dell'attività d'impresa (sono poste normalmente contabilizzate come costi, ricavi, spese e proventi di competenza);

c) al maggiore o minore valore di iscrizione di attività e/o passività dell'impresa, tanto

che siano riepilogati nel conto economico quanto che siano imputati al patrimonio netto (si pensi, ad esempio, alla valutazione di talune attività ovvero ai sopracitati costi di transazione connessi all'emissione o riacquisto di propri strumenti rappresentativi di capitale che, secondo i principi contabili internazionali, trovano contropartita diretta nel patrimonio netto);

2) operazioni con effetti unicamente patrimoniali, che non generano componenti di reddito e si sostanziano unicamente in movimentazioni di patrimonio netto; trattasi di operazioni che - secondo il corretto trattamento contabile imposto dai predetti *standard* internazionali - determinano variazioni del capitale aziendale non già in virtù di una propria natura reddituale, ma in quanto fenomeni “meramente ed unicamente patrimoniali” (si pensi, ad esempio, ad operazioni di sottoscrizione di azioni di nuova emissione ovvero di rimborso del capitale ai soci).

E' evidente come solo le operazioni individuate al precedente punto 1), in quanto generatrici di “fenomeni reddituali”, possono determinare effetti sul reddito imponibile, mentre le operazioni con effetti unicamente patrimoniali restano estranee al circuito impositivo.

La circostanza che, dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, la qualificazione conforme ai richiamati *standard* internazionali assuma rilevanza fiscale può comportare che talune operazioni, proprio perché diversamente qualificate nel sistema contabile IAS, possano uscire dal circuito reddituale (e, pertanto, non avere alcun riflesso sul reddito imponibile) ovvero, pur assumendo o mantenendo una “qualificazione” reddituale, si manifestino contabilmente con modalità differenti rispetto alla manifestazione che avrebbero assunto secondo le modalità di rappresentazione basate sulla natura “giuridico-formale” delle operazioni stesse.

Così, esemplificando, nell'ipotesi di:

- acquisto e rivendita di azioni proprie (che nel previgente sistema generavano componenti di reddito in relazione alle plusvalenze ovvero minusvalenze di cessione):
l'acquisto di azioni proprie, nel nuovo assetto contabile IAS *compliant*, rappresenta, nella sostanza, una modalità alternativa mediante la quale viene eseguito il rimborso del capitale agli azionisti, mentre l'eventuale successiva rivendita è, per conseguenza, assimilata ad una nuova emissione di titoli azionari. Pertanto, nel sistema di derivazione rafforzata, le operazioni in esame si manifestano unicamente come “fenomeni patrimoniali”, in quanto si è in presenza, rispettivamente, di riduzioni ed aumenti di patrimonio netto, senza che le eventuali differenze tra costo d'acquisto e corrispettivo di cessione incidano sulla determinazione del risultato economico dell'esercizio e, conseguentemente, del reddito fiscale;
- acquisto di un bene con pagamento differito: nella contabilità IAS l'operazione - che la prassi contabile nazionale rappresenta unicamente come compravendita - si qualifica (e così deve essere considerata anche ai fini fiscali) come acquisto di un bene associato ad un contratto di finanziamento e comporta l'iscrizione in bilancio del corrispettivo (contrattuale) attualizzato, nonché l'imputazione dei relativi interessi *pro rata temporis*;
- vendita di beni accompagnate da opzioni: quando al venditore è riservata un'opzione di riacquisto (*call option*) oppure al compratore un'opzione a rivendere (*put option*) - e se queste opzioni saranno probabilmente esercitate - i principi contabili internazionali qualificano l'operazione non come una vendita (come avverrebbe osservandone la natura giuridico-formale), bensì come un finanziamento o una locazione. Tale qualificazione deve, quindi, considerarsi valida anche in ordine alla determinazione del reddito d'impresa;

- valutazione delle commesse di lunga durata: le rappresentazioni IAS *compliant* prevalgono sulle qualificazioni giuridico-formali poste a fondamento delle disposizioni dell'articolo 93 del TUIR, ciò in quanto l'impostazione contabile prevista dagli IAS abbandona la logica propria della valutazione delle rimanenze, per adottare una modalità di contabilizzazione fondata sulla immediata e diretta rilevazione dei ricavi nel conto economico degli esercizi nel corso dei quali il lavoro è svolto, a nulla rilevando l'accettazione o liquidazione parziale dell'opera. Rileva inoltre quanto previsto dagli IAS/IFRS in ordine alla contabilizzazione del “*combining*” di contratti separatamente stipulati ma aventi ad oggetto opere funzionalmente o economicamente connesse ovvero del “*segmenting*” di opere di natura autonoma ma previste nel medesimo contratto.

Il fenomeno delle diverse qualificazioni si pone in evidenza, in linea generale, anche nei casi in cui un'operazione - che, sotto il profilo giuridico-formale, potrebbe considerarsi fiscalmente realizzata (e, dunque, rilevante) - non sia affatto rappresentata nel bilancio IAS *compliant* (non producendo la stessa, in tale ambito, alcun effetto sostanziale): in tali situazioni - tipico è il caso del cosiddetto “*continuing involvement*”, vale a dire del mantenimento in bilancio di elementi patrimoniali contrattualmente ceduti a terzi per i quali sono invece mantenuti taluni (e significativi) rischi e benefici (si pensi, ad esempio, ai crediti oggetto di cessione nelle operazioni di cartolarizzazione che rimangono iscritti nel bilancio del cedente) - vale, in linea di principio, la rappresentazione IAS *compliant*.

Le considerazioni sopra evidenziate sono valide - a termini invertiti - anche nell'ipotesi di “*derecognition*” di poste di bilancio che, sotto profilo giuridico-formale, potrebbe considerarsi fiscalmente non realizzata. In tale ipotesi, il sistema di rilevazione IAS *compliant* elimina dal bilancio lo strumento finanziario, che, diversamente, rimane

contabilizzato in bilancio secondo i canoni di rappresentazione giuridico-formali.

Atteso che, secondo quanto descritto in precedenza, le qualificazioni attengono alla “sostanziale” individuazione degli effetti di ciascuna operazione aziendale, le “classificazioni”, invece, costituiscono il passo successivo: infatti, una volta individuato il “modello” giuridico-negoziale di riferimento - e una volta chiarito se l’operazione presenti unicamente profili patrimoniali o si manifesti, in tutto o in parte, come fenomeno reddituale - occorre definirne gli specifici effetti che la stessa eventualmente produce sul reddito (e, contestualmente, individuare la specifica appostazione in bilancio dei relativi elementi reddituali e/o patrimoniali).

Sotto il profilo reddituale, si tratta in sintesi di individuare la specifica tipologia (o “classe”) di provento o di onere di ciascuna operazione così come qualificata nella rappresentazione IAS *compliant*.

Così, riprendendo gli esempi di cui al precedente paragrafo:

- nell’acquisto di un bene con pagamento differito, il costo sostenuto - che secondo l’impostazione contabile nazionale sarebbe interamente riferibile all’acquisto del bene stesso - si “classifica” in parte come interesse passivo relativo al finanziamento insito nell’operazione di acquisto con pagamento differito;
- nella vendita con opzione di riacquisto, i componenti (positivi) di reddito - che nel “mondo” giuridico-formale rappresenterebbero ricavi di vendita del bene (per l’intero corrispettivo contrattuale) - sono classificati come interessi attivi ovvero canoni (attivi) di locazione relativi all’operazione così come qualificata in conformità agli IAS/IFRS.

E’ evidente, pertanto, come il “fenomeno classificatorio” non sia scindibile dal

“fenomeno qualificatorio”, anzi ne costituisce una naturale conseguenza e deve, in linea di principio, risultare coerente con il primo; ne deriva che un’operazione diversamente qualificata rispetto alla rappresentazione giuridico-formale genera, in linea generale, una conseguente diversa classificazione.

Non è peraltro escluso che osservando con riferimento alla medesima operazione - confrontando la relativa rappresentazione secondo il sistema giuridico-formale con quella IAS *compliant* - i relativi elementi reddituali e patrimoniali siano diversamente classificati, pur mantenendosi, per l’operazione stessa, la medesima qualificazione [si pensi, ad esempio, ad un’operazione di leasing finanziario - parimenti qualificata (appunto come locazione finanziaria) in entrambi i sistemi di rappresentazione contabile - per la quale, invece, diverge la classificazione reddituale, che evidenzia canoni di leasing (nella rappresentazione giuridico-formale, basata sul cosiddetto “metodo patrimoniale”) ovvero ammortamento del bene e interessi passivi sul finanziamento (nella rappresentazione IAS *compliant*, basata sul cosiddetto “metodo finanziario”)].

Sotto il profilo strettamente patrimoniale, il “fenomeno classificatorio” riguarda, come già accennato, anche le poste iscritte nell’attivo e nel passivo (o “classi” di attività o passività) del bilancio (le quali comunque generano - in fase di valutazione e/o realizzo - componenti di reddito).

Così, ad esempio, la classificazione IAS *compliant* degli strumenti finanziari nelle note quattro categorie - “*Fair value through profit or loss*” (FVTPL); “*Loans and receivables*” (“Finanziamenti e Crediti”); “*Held to maturity*” o HTM (“Posseduti sino alla scadenza”); “*Available for sale*” o AFS (“Disponibili per la vendita”) si coordina con le disposizioni fiscali del testo unico; in particolare, l’articolo 85, comma 3-bis, del TUIR prevede un’ulteriore ripartizione, non contemplata nel sistema contabile IAS, tra

strumenti che costituiscono immobilizzazioni finanziarie e strumenti non immobilizzati, disponendo che “si considerano immobilizzazioni finanziarie gli strumenti finanziari diversi da quelli detenuti per la negoziazione”: è evidente come la dicotomia fiscale tra attività finanziarie immobilizzate ed attività finanziarie detenute per la vendita prenda le mosse dalla “quadripartizione” contenuta nello IAS 39, riconoscendola, dunque, anche ai fini fiscali e arrivando ad includere nella categoria fiscale delle “immobilizzazioni finanziarie” tutte le predette categorie IAS di strumenti finanziari diversi da quelli di *trading* (HFT) iscritti nella classe FVTPL.

Sempre con riferimento alla rilevanza fiscale delle classificazioni di bilancio, si ripropongono di seguito alcuni esempi riportati nella relazione illustrativa al regolamento attuativo IAS, nella quale si citano:

- spese di manutenzione ciclica. In tale ipotesi, ai fini fiscali assume rilievo la patrimonializzazione di tali spese, così come previsto dal principio contabile IAS 16, in luogo dell'imputazione in sede di accantonamento prevista dal regime precedente. Si tratta di una modifica della classificazione del costo imputato al bilancio, si passa, infatti, da un accantonamento ad un costo capitalizzato al valore del bene cui si riferisce;
- fondi di ripristino e di bonifica che, a determinate condizioni, gli IAS impongono di contabilizzare in contropartita di un costo integrativo dell'investimento, il quale concorre, come tale, a formare il valore ammortizzabile del bene. Tale rappresentazione, infatti, si ritiene esprima una regola di classificazione (e, prima ancora, di qualificazione) che deve rilevare anche ai fini fiscali.

Il fenomeno delle “imputazioni temporali” attiene invece alla corretta individuazione

del periodo d'imposta in cui i componenti reddituali fiscalmente rilevanti devono concorrere a formare la base imponibile.

Giova segnalare che gli IAS/IFRS , sempre nel rispetto del principio della prevalenza della sostanza sulla forma, danno rilievo ad un criterio di competenza basato sulla "maturazione economica" dei componenti reddituali (generalmente individuabile nel momento in cui si ritiene probabile che i benefici economici futuri saranno goduti dall'impresa ed in cui sarà possibile valutarne l'entità in modo attendibile, nonché quando anche i relativi costi sono attendibilmente determinabili) e non più sulla "maturazione giuridica" degli stessi, alla quale era invece improntata, anche per i soggetti IAS *adopter*, la previgente impostazione del TUIR.

Il regolamento attuativo IAS ha confermato tale impostazione, precisando - all'articolo 2, comma 1, secondo periodo - che devono intendersi non applicabili ai soggetti IAS *adopter* le disposizioni dell'articolo 109, commi 1 e 2, del TUIR, nonché ogni altra disposizione di determinazione del reddito che assuma i componenti reddituali e patrimoniali in base a regole di rappresentazione non conformi all'anzidetto criterio di prevalenza della sostanza sulla forma (per i soggetti IAS *adopter*, quindi, la normativa fiscale si sgancia, anche sul piano della corretta individuazione del periodo d'imposta di competenza, dal tradizionale riferimento alle risultanze contrattuali).

Ne consegue che ai fini fiscali l'imputazione temporale dei componenti di reddito deve sempre avvenire - salvo specifiche deroghe espressamente ed a diversa finalità previste nel citato testo unico - in perfetta aderenza alle risultanze del conto economico.

Inoltre, per effetto delle disposizioni dell'articolo 109, comma 4, del TUIR e dell'articolo 2, comma 2, secondo periodo, del regolamento attuativo IAS, la diretta imputazione a patrimonio netto di taluni componenti di reddito deve, in linea di

principio, considerarsi - anche sotto il profilo che qui si analizza - interamente rilevante nel periodo d'imposta, salvo che una specifica norma fiscale non disponga diversamente (si pensi, ad esempio, ai costi di transazione sostenuti per le operazioni di aumento di capitale sociale, i quali, ancorché interamente imputati a patrimonio netto, assumono fiscalmente diversa imputazione temporale, ai sensi dell'articolo 108, comma 3, secondo periodo del TUIR).

Anche con riferimento alle imputazioni temporali, il principio di derivazione rafforzata non è immune da deroghe: in effetti, il TUIR, pur accettando i criteri di imputazione temporale del bilancio IAS *compliant*, ha mantenuto ferme talune regole sulla competenza.

Si tratta, in estrema sintesi, di “regole particolari”, relative a fattispecie per le quali il TUIR mantiene una disciplina fiscale disallineata dalle risultanze del bilancio mediante disposizioni che:

- in taluni casi, espressamente prevedono per i soggetti IAS *adopter* la deroga alla derivazione rafforzata (si pensi, alla deduzione delle quote di ammortamento di marchi e avviamento di cui all'articolo 103, comma 3-bis, ovvero alla già citata deduzione di oneri pluriennali di cui all'articolo 108, comma 3);
- in altri casi, impongono imprescindibili regole applicabili a tutti i contribuenti, ivi compresi i soggetti che redigono il bilancio in conformità agli IAS/IFRS (si pensi, ad esempio, alle disposizioni che prevedono la rilevanza fiscale per cassa dei componenti di reddito, come nel caso di taluni contribuiti, ai sensi dell'articolo 88, comma 3, ovvero dei compensi per gli amministratori, ai sensi dell'articolo 95, comma 5).

A tal proposito, come sarà più dettagliatamente precisato in seguito, l'articolo 2, comma

2, del regolamento attuativo IAS ha previsto che “*anche ai soggetti IAS (...) si applicano le disposizioni (...) del testo unico che prevedono limiti quantitativi alla deduzione di componenti negativi o la loro esclusione o ne dispongono la ripartizione in più periodi di imposta, nonché quelle che esentano o escludono, parzialmente o totalmente, dalla formazione del reddito imponibile componenti positivi, comunque denominati, o ne consentono la ripartizione in più periodi di imposta, e quelle che stabiliscono la rilevanza di componenti positivi o negativi nell’esercizio, rispettivamente, della loro percezione o del loro pagamento*”.

Il fenomeno delle imputazioni temporali è, in genere, strettamente connesso con i due precedentemente analizzati (qualificazioni e classificazioni): è evidente che un’operazione che, rispetto alla rappresentazione contabile di tipo giuridico-formale, sia diversamente qualificata e/o classificata in bilancio, possa altresì generare (e frequentemente genera) una diversa imputazione temporale dei relativi componenti di reddito.

Così - ad esempio - nell’ipotesi di vendita di un bene-merce con pagamento differito (tradizionalmente contabilizzata come ricavo di vendita del bene interamente imputato nel conto economico dell’esercizio in cui avviene la cessione), la rappresentazione IAS *compliant* evidenzia una diversa classificazione del corrispettivo di cessione (in parte come ricavo e in parte come interesse attivo); questa classificazione di bilancio porta con sé la circostanza che, relativamente alla componente finanziaria, l’imputazione temporale avvenga *pro rata temporis*.

Tale circostanza, tuttavia, non esclude che le imputazioni temporali possano costituire fenomeni autonomi rispetto alle qualificazioni/classificazioni.

La relazione di accompagnamento al regolamento attuativo IAS precisa che “*devono*

intendersi derogati i criteri temporali di imputazione dei componenti reddituali in conformità alla diversa natura di bilancio assunta dall'operazione. Peraltro appare logico ritenere che vada fatto riferimento agli IAS anche nell'ipotesi in cui la natura dell'operazione non diverga da quella contrattuale/giuridica e ciò non di meno gli IAS prevedono criteri temporali di imputazione diversi da quelli indicati dall'articolo 109, commi 1 e 2, del TUIR".

E' questo il caso, ad esempio, dei cosiddetti "ricavi di affiliazione", ossia dei corrispettivi versati per ottenere una serie di prestazioni in un rapporto associativo o di durata (quali i ricavi per l'attivazione di servizi telefonici) che lo IAS 18 rappresenta ripartendoli tra i vari esercizi di fornitura (diversamente, nel regime fiscale del doppio binario, tali corrispettivi concorrevano interamente nel periodo d'imposta di ultimazione della prestazione).

L'operazione in esame non si manifesta come operazione diversamente qualificata e classificata (costituendo, tanto nel regime del doppio binario che nel regime di derivazione rafforzata, un ricavo per la prestazione di servizi), tuttavia diverge rispetto al previgente sistema unicamente in relazione al fenomeno dell'imputazione temporale.

In sintesi, come ribadito dalla relazione di accompagnamento sopra citata, *"si è inteso dare rilievo non solo alle imputazioni temporali conseguenti alle differenti qualificazioni IAS (imputazioni che, proprio perché conseguenti a tali qualificazioni, non avrebbero avuto bisogno di essere esplicitate dalla norma), ma anche alle imputazioni temporali divergenti da quelle del bilancio tradizionale e pur tuttavia relative a vicende gestionali qualificate al medesimo modo"*.

A questo punto sembra opportuno approfondire la nozione di competenza, emergente dal sistema IAS, che assume i connotati di vera e propria competenza economica, in

quanto, prevedendo la rilevazione dei componenti reddituali in base alla loro maturazione economica, con riferimento al momento in cui gli stessi siano “misurabili attendibilmente”, finisce per abbracciare anche i componenti reddituali attesi o sperati, sia quelli positivi che negativi.

Differentemente, la nozione di competenza che si delinea nel sistema del TUIR è quella di competenza fiscale, la quale anch'essa si basa su di un concetto di “maturazione” dei componenti reddituali, ma, la nozione di maturazione sottostante non è di natura strettamente economica, in quanto è calibrata da limitazioni e da presunzioni legali, di derivazione codicistica.

Ciò è la naturale conseguenza del fatto che, per i soggetti che non applicano gli IAS, il principio di derivazione dell'imponibile fiscale dall'utile di bilancio, passa attraverso la “mediazione giuridica” delle norme del codice civile: pertanto, con riferimento all'individuazione dei criteri di imputazione temporale, di cui all'art. 109, commi 1 e 2, la competenza economica è filtrata alla luce delle norme codicistiche disciplinanti, ad es., il trasferimento della proprietà dei beni mobili ed immobili.

La principale delle accennate limitazioni è costituita da una specifica determinazione del principio di certezza, cioè dalla fissazione, come condizione per la rilevabilità dei componenti reddituali, del requisito di oggettiva determinabilità (art. 109, c. 1, secondo periodo, del TUIR), che non consente di comprendere, all'interno della nozione di competenza fiscale, ad esempio, i ricavi attesi o sperati; altre limitazioni derivano dalle disposizioni che prevedono la forfetizzazione di oneri, oppure, il rinvio della deduzione di costi, od anche la loro deduzione per cassa piuttosto che per competenza.

In tale sistema, la deducibilità di costi/perdite presunti si pone come una eccezione rispetto al sistema e, come tale, ammessa solo nei casi (e secondo i limiti quantitativi)

tassativamente previsti dalle norme del TUIR, concernenti la disciplina degli accantonamenti.

Riguardo alle accennate presunzioni legali, che allontanano parzialmente il concetto di “maturazione”, che è alla base della competenza fiscale, rispetto all’analogo concetto che è alla base della competenza economica, occorre evidenziare che l’art. 109, c. 2 del TUIR, prevede una serie di presunzioni assolute, verificandosi le quali le distinte categorie di operazioni economiche si considerano effettuate (ed i relativi componenti reddituali derivati si considerano “maturati”), le quali presunzioni hanno a fondamento le categorie giuridiche del codice civile (si pensi, ad es., che la cessione di un immobile si intende effettuata al momento della stipula del rogito, ovvero, se successiva alla data di trasferimento del diritto di proprietà).

Diversamente, nel sistema contabile IAS, anche i criteri di imputazione temporale costituiscono una declinazione del principio della prevalenza della sostanza sulla forma, per cui, ad esempio, il trasferimento di un *asset* si considera effettuato quando sono trasferiti tutti i rischi ed i benefici connessi allo stesso, a prescindere dalle forme giuridiche.

Per tale ragione, l’art. 2, c. 1 del regolamento attuativo IAS pone, come più immediata conseguenza della derivazione dell’imponibile dal bilancio IAS, l’inapplicabilità delle disposizioni di cui all’art. 109, commi 1 e 2 del TUIR ai soggetti IAS *adopter*.

Tanto evidenziato, al fine di definire la portata della sostituzione dei “criteri di imputazione temporali” contenuti nel TUIR (e non solo all’art. 109), con quelli contenuti negli IAS, è necessario distinguere, all’interno della nozione di competenza fiscale, la nozione di competenza esterna da quella di competenza interna.

La prima concerne il complesso di disposizioni attinenti all’individuazione del periodo

nel quale devono essere rilevati i proventi e gli oneri derivanti da rapporti con terzi, e che nel TUIR sono contenute prevalentemente nell'art. 109, commi 1 e 2.

Per quanto riguarda la competenza interna, va, innanzitutto, evidenziato che essa scaturisce dall'insieme delle regole di imputazione specifica, di matrice strettamente fiscale, le quali non discendono dal citato principio di derivazione (né "tradizionale" né "rafforzata") di cui all'art. 83 del TUIR.

In sostanza, la nozione di competenza interna attiene al complesso di norme che riguardano le valutazioni di fine esercizio degli elementi del patrimonio (plusvalenze e minusvalenze iscritte, ammortamenti ed altre rettifiche di valore) e quelle che riguardano gli accantonamenti.

Tanto considerato, si evidenzia che l'art. 2 del regolamento attuativo IAS, ha accolto tale impostazione sistematica, prevedendo che il riferimento, contenuto all'art. 83, ai "criteri di imputazione temporale", opera, esclusivamente, nei confronti del gruppo di disposizioni che delineano la c.d. "competenza esterna", di cui all'art. 109, commi 1 e 2, del TUIR.

Infatti, tali disposizioni sono quelle che, come detto, risentono in modo diretto della scelta in favore del sistema contabile IAS.

Come chiarito dalla relazione di accompagnamento al succitato regolamento, la previsione della suddetta limitazione è stata il frutto delle seguenti considerazioni sistematiche.

Innanzitutto, va evidenziato il tenore letterale dell'art. 83 del TUIR che fa riferimento, appunto, ai soli criteri di imputazione temporale.

Inoltre, la relazione di accompagnamento alla finanziaria 2008, con riferimento all'emendamento che ha introdotto la c.d. "deroga generale" in commento, ha chiarito

che la stessa è inidonea a pregiudicare gli interessi dell'Erario, poiché questi “si manifestano essenzialmente sulle variazioni fiscali che attengono ai profili delle valutazioni e degli accantonamenti per fondi rischi”.

Inoltre, occorre considerare che, come si illustrerà più diffusamente a proposito delle c.d. “deroghe speciali”, la finanziaria 2008 ha contestualmente modificato una serie di disposizioni in materia di valutazione di strumenti finanziari (in particolare, degli strumenti finanziari che non si considerano immobilizzazioni finanziarie e delle obbligazioni e titoli simili che si considerano immobilizzazioni finanziarie), in virtù della quale concorrono alla formazione dell'imponibile anche i maggiori o i minori valori di questi cespiti, quando imputati a conto economico in base ad una corretta applicazione dei principi contabili internazionali (cioè, quando sono valutati al *fair value*).

Tale deroga speciale si giustifica alla luce del fatto che le valutazioni compiute secondo i principi IAS, in forza del principio di derivazione rafforzata, non sono idonee ad incidere in via automatica sull'imponibile fiscale.

Ancora, occorre tenere presente che le regole in materia di valutazioni e di accantonamenti siano formulate prevalentemente come regole di misurazione, anziché di imputazione temporale; come regole, cioè, riguardanti il profilo del quanto e non del quando, destinate a stabilire se, e in quali limiti, l'importo delle componenti valutative e degli accantonamenti è trasferibile dal calcolo del risultato d'esercizio a quello dell'imponibile.

Riguardo a tale gruppo di disposizioni, il rapporto di derivazione dalle risultanze bilancistiche risulta attenuato o del tutto interrotto: pertanto, l'art. 2, c. 2 del regolamento attuativo IAS ne prevede l'applicabilità anche ai soggetti IAS *adopter*.

In buona sostanza, il legislatore nazionale non ha ritenuto opportuno rinunciare alla propria potestà sulle norme di valutazione, in quanto si tratta di regole legate strettamente ad interessi specifici della disciplina del prelievo, e cioè: l'esigenza di assicurare la certezza del rapporto tributario, quella di evitare inquinamenti dei bilanci, quella di proteggere la base imponibile da manovre elusive o evasive, quella di contrastare la doppia imposizione, quella di promuovere l'efficienza, il rafforzamento e la razionalizzazione degli apparati produttivi, quella (anche soltanto, a prescindere dalla sua giustificazione) di incrementare il gettito del tributo.

Le suddette regole, dunque, seguono logiche valide tanto nei confronti di voci di bilancio formate secondo i principi contabili nazionali quanto nei confronti di voci di bilancio formate secondo i principi internazionali.

Si ritiene utile sottolineare che le considerazioni testé riportate confermano che il "sistema concettuale di riferimento" nel reddito d'impresa (sia per i soggetti IAS che no IAS) rimane strettamente fiscale: tale conclusione non rappresenta un enunciato meramente teorico, ma serve per risolvere, in chiave interpretativa, i dubbi di applicazione relativi ad una ipotesi concreta, quando la regolamentazione si presta a soluzioni non univoche, ipotesi più che frequente nel caso IAS, soprattutto alla luce dell'ampia discrezionalità che tali principi attribuiscono all'estensore del bilancio.

A questo punto, nell'ambito delle disposizioni di valutazione/quantificazione, occorre, ulteriormente, distinguere le disposizioni che, comunque, risentono "a monte" della scelta di adottare gli IAS (artt. da 102 a 108), da quelle disposizioni che sono totalmente impermeabili al sistema IAS, prevedendo deduzioni/tassazione per cassa o a forfait (artt. 88, c. 3, lett. b), 99 e 100 del TUIR.

Tale ulteriore distinzione è diretta conseguenza del principio di derivazione dell'utile

fiscale dall'utile di bilancio, ai sensi dell'art. 83 del TUIR.

Infatti, l'art. 83 del TUIR contiene due scelte di sistema, l'una costituita dalla derivazione tradizionale e l'altra costituita dalla derivazione rafforzata.

Orbene, i criteri di imputazione temporale, di cui all'art. 109, commi 1 e 2, sono il necessario corollario della derivazione c.d. "tradizionale" dell'utile fiscale dalle risultanze contabili del bilancio, redatto secondo i principi contabili nazionali, mediate dalle norme giuridiche del codice civile.

Pertanto, per i soggetti IAS *adopter*, essendo mutato il sistema di riferimento da prendere a presupposto per la determinazione dell'utile fiscale, non si rendono applicabili le regole di imputazione temporale, previste all'art. 109, commi 1 e 2 del TUIR.

Questo legame tra principio di derivazione tradizionale e regole di imputazione temporale, di cui all'art. 109, commi 1 e 2, spiega anche la ragione per cui la scelta di adottare come sistema di riferimento gli *standard* internazionali richiede esclusivamente la deroga ai suddetti criteri (in quanto incompatibili con il nuovo sistema), mentre non implica alcuna deroga a quei criteri, che pur attengono all'imputazione a periodo di componenti reddituali, che hanno una matrice strettamente fiscale la cui dipendenza dal principio di derivazione appare attenuata o del tutto inesistente.

In definitiva, tali ultimi criteri rimangono fermi perché tutte le esigenze che li sorreggono sono immutate per i soggetti IAS *adopter*, e confermano la permanenza del sistema giuridico tributario di riferimento nel senso innanzi chiarito.

In definitiva, mentre con riferimento alle disposizioni di cui agli artt. da 102 a 108, il sistema IAS, attraverso le sue qualificazioni, è in grado di incidere sull'*an* dell'applicabilità delle stesse disposizioni, diversamente, così come anche illustrato

dalla relazione di accompagnamento al regolamento attuativo, le numerose regole che richiamano il criterio di cassa per l'imputazione all'imponibile di certi componenti positivi e negativi (dividendi, contributi costituenti sopravvenienze attive, compensi agli amministratori, oneri fiscali e contributivi, interessi moratori), ad esempio, sono completamente impermeabili ai principi IAS.

Infine, riguardo all'inapplicabilità, ai soggetti IAS *adopter*, dei criteri di imputazione temporali di natura "giuridico-formale", di cui all'art. 109, c. 2, del TUIR, la relazione di accompagnamento al regolamento attuativo IAS sottolinea che: "vada fatto riferimento agli IAS anche nell'ipotesi in cui la natura dell'operazione non diverga da quella contrattuale/giuridica e ciò non di meno gli IAS prevedono criteri temporali di imputazione diversi da quelli indicati dall'articolo 109, commi 1 e 2, del TUIR. Si pensi, ad esempio, alla realizzazione di prestazioni di risultato il cui ricavo, secondo i principi tradizionali, va rilevato al compimento del servizio (momento che segna anche la maturazione contrattuale del diritto al corrispettivo), mentre secondo lo IAS 18, se la prestazione è in corso di svolgimento a fine esercizio, esso va ripartito in base alla parte di servizio eseguita."

Ciò significa, in sostanza, che i criteri di imputazione temporale, contenuti negli IAS, hanno una autonomia applicativa rispetto ai criteri di qualificazione e classificazione in bilancio. Invece, i criteri di classificazione si collocano in una dipendenza logico-applicativa rispetto a quelli di qualificazione.

In pratica, i criteri di qualificazione, previsti dagli IAS, hanno ad oggetto l'*an* della rilevazione dell'elemento reddituale/patrimoniale e condizionano la sua classificazione in bilancio; i criteri di imputazione temporale hanno ad oggetto il momento della rilevazione e godono di un'autonomia applicativa, cioè, prescindono dai criteri di

qualificazione e di classificazione adottati; le norme di valutazione/quantificazione disciplinano il *quantum* dell'elemento rilevato e non dipendono dagli IAS.

Occorre evidenziare, ancora, che la qualificazione di una operazione o di un elemento patrimoniale incide anche sul valore di prima iscrizione in bilancio, oltretutto, come si è detto, condiziona “a monte” l'applicazione delle norme di valutazione/quantificazione.

Pertanto, nel paragrafo che segue ci si soffermerà brevemente sui riflessi del principio di derivazione rafforzata sulle norme di valutazione/quantificazione¹⁵.

2.4 I concetti di valutazione e quantificazione nelle norme fiscali

Sulla base del tenore letterale dell'articolo 83 del TUIR - che, come già ricordato, fa espressamente riferimento ai “*criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione*” del bilancio redatto secondo i principi contabili internazionali - i fenomeni di valutazione o quantificazione dei componenti di reddito risultano estranei al principio di derivazione rafforzata.

Nella relazione illustrativa al regolamento attuativo IAS si fa riferimento a talune fattispecie (di seguito riportate) che rappresentano “*componenti valutative per le quale restano applicabili le regole dell'IRES che disconoscono la rilevanza delle valutazioni di tali beni*”. Si tratta, di:

- valutazione degli *asset* in applicazione del “*revaluation model*” previsto dallo IAS 16: in tale ipotesi i plusvalori o minusvalori che sono rilevati in bilancio non assumono alcun rilievo fiscale;
- la valutazione con il criterio del *fair value* degli immobili qualificati dallo IAS

¹⁵ Si veda in questo senso la circolare IAS e la già citata relazione di P. Fabbrocini “L'integrazione dei principi contabili internazionali nel sistema del TUIR”, da cui sono tratti stralci.

40 come beni d'investimento, con conseguente irrilevanza delle variazioni del *fair value*;

- l'applicazione del metodo dell'*impairment test* di cui allo IAS 36: in questa ipotesi le perdite di valore rilevate sugli *asset* di bilancio non assumono rilievo ai fini fiscali.

Va tuttavia evidenziato che la valutazione degli elementi reddituali e/o patrimoniali solo talvolta si manifesta come fenomeno indipendente ed autonomo rispetto ai fenomeni di qualificazione, classificazione e imputazione temporale: in altri termini, quando - nel raffronto tra rappresentazione contabile IAS *compliant* delle operazioni aziendali e contabilizzazione delle stesse secondo i criteri giuridico-formali - non emerge una diversa qualificazione e/o classificazione e/o imputazione temporale, si può ritenere valida l'estraneità delle valutazioni al principio di derivazione rafforzata (è questo, ad esempio, il caso delle valutazioni dei titoli: trattasi, infatti, di elementi che, tanto nel previgente regime fiscale che in quello attuale, possono essere conformemente qualificati, classificati e imputati temporalmente, ma per i quali il TUIR impone proprie e specifiche regole di valutazione, talvolta difformi da quelle di bilancio).

Quando, invece, la rappresentazione IAS *compliant* evidenzia differenti qualificazioni, classificazioni e imputazioni temporali, non è in linea di principio possibile prescindere anche da una diversa valutazione.

In questi casi, le modalità di rappresentazione utilizzate nel bilancio IAS *compliant* implicano una diversa valutazione dei componenti patrimoniali e/o di reddito: la circostanza che gli effetti reddituali di un'operazione siano diversamente qualificati, classificati e imputati temporalmente in bilancio impone che anche la relativa valutazione avvenga in un'ottica e in una prospettiva non necessariamente coincidenti

con quelle di matrice giuridico-formale contenute nel TUIR.

Così, ad esempio, nell'ipotesi di:

- operazioni di leasing finanziario: i valori fiscali dei beni e dei correlati debiti assumono rilievo così come determinati in base alla rappresentazione contabile prevista dagli IAS/IFRS;
- acquisto di un bene con pagamento differito, il valore fiscale del bene sarà dato dall'importo contabilizzato (al netto della componente riferibile agli oneri finanziari) secondo quanto previsto dagli standard internazionali; pertanto, detto valore sarà rilevante ai fini dell'ammortamento del bene.

Il mantenimento delle disposizioni fiscali del richiamato articolo 2, comma 2, del regolamento attuativo IAS non sembra contrastare con quanto precedentemente evidenziato: in particolare, come si dirà più approfonditamente nel successivo paragrafo, la circostanza che le valutazioni degli elementi reddituali connesse con differenti regole di qualificazione, classificazione e imputazione temporale avvengano secondo le prescrizioni degli IAS/IFRS non pregiudica la limitazione quantitativa, l'esclusione o la ripartizione pluriennale dei componenti negativi di reddito, né l'esenzione o l'esclusione (parziale o totale) dal reddito imponibile o la ripartizione in più periodi di imposta di componenti positivi.

Ciò comporta che, riproponendo le fattispecie precedentemente esemplificate, nel caso delle operazioni di leasing finanziario e nel caso dell'acquisto di un bene con pagamento differito l'ammortamento fiscale del bene sarà comunque deducibile nei limiti del coefficiente tabellare applicato al valore di iscrizione in bilancio del bene medesimo.

Il più volte citato articolo 2, comma 2, del regolamento attuativo IAS, dispone che

restano applicabili le disposizioni del TUIR “*che prevedono limiti quantitativi alla deduzione di componenti negativi o la loro esclusione o ne dispongono la ripartizione in più periodi di imposta, nonché quelle che esentano o escludono, parzialmente o totalmente, dalla formazione del reddito imponibile componenti positivi, comunque denominati, o ne consentono la ripartizione in più periodi di imposta, e quelle che stabiliscono la rilevanza di componenti positivi o negativi nell’esercizio, rispettivamente, della loro percezione o del loro pagamento*”.

Le riportate disposizioni vanno tuttavia considerate in linea con quanto già ampiamente argomentato in merito al principio di derivazione rafforzata di cui alla nuova formulazione dell’articolo 83 del TUIR.

Per cui, fermo restando quanto prima evidenziato in relazione all’ipotesi in cui le valutazioni siano intrinsecamente collegate alla modifica delle qualificazioni, classificazioni ed imputazioni temporali, è possibile che i criteri di valutazione previsti dal bilancio IAS *compliant* debbano tuttavia trovare applicazione nel rispetto di talune (e più stringenti) regole fiscali specificamente dettate dal TUIR.

Il regolamento attuativo IAS, così, prevede che continuino ad applicarsi ai soggetti che adottano gli *standard* internazionali le disposizioni del Capo II, Sezione I, del TUIR che:

- prevedono limiti quantitativi alla deduzione di componenti negativi o la loro esclusione o ne dispongono la ripartizione in più periodi di imposta;
- esentano o escludono, parzialmente o totalmente, dalla formazione del reddito imponibile componenti positivi, comunque denominati, o ne consentono la ripartizione in più periodi di imposta;
- stabiliscono la rilevanza di componenti positivi o negativi nell’esercizio,

rispettivamente, della loro percezione o del loro pagamento.

Quanto detto trova conferma nella relazione illustrativa allo stesso regolamento attuativo IAS, in cui si evidenzia come *“si è ritenuto che debbano restare, viceversa, vevoli per i soggetti IAS non solo le disposizioni che pongono dei limiti al riconoscimento fiscale degli ammortamenti, delle valutazioni e degli accantonamenti, ma anche quelle che, per motivi di carattere prettamente fiscale, derogano al bilancio redatto con i criteri nazionali e che, dunque, continuano a porre analoghe deroghe anche al bilancio redatto con gli IAS”*.

Più in dettaglio, può trattarsi delle disposizioni che prevedono:

- limiti quantitativi alla deduzione di componenti negativi; si pensi, a titolo di esempio:
 - alle limitazioni alla deduzione delle quote di ammortamento dei beni strumentali materiali e immateriali contenute negli articoli 102, 102-bis e 103 del TUIR. Resta, pertanto, ferma la deducibilità di tali costi nella misura prevista dal legislatore fiscale (ad esempio, relativamente all'articolo 102 l'ammontare deducibile non può essere superiore a quello risultante dall'applicazione al costo dei beni dei coefficienti stabiliti con decreto ministeriale 31 dicembre 1988). Inoltre, si precisa che le quote di ammortamento deducibili sono esclusivamente quelle riferite ai beni strumentali, così come definiti dal comma 2 dell'articolo 43 del TUIR. Ne consegue che, per i beni che per le loro caratteristiche rientrano fra quelli contemplati dall'articolo 90 del TUIR, ancorché diversamente rappresentati nel bilancio IAS *compliant*, il relativo ammortamento non assume rilievo ai fini fiscali;
 - alle limitazioni della deducibilità degli oneri di utilità sociale contenute nell'articolo 100 dello stesso testo unico;

- ai limiti posti in materia di svalutazione dei crediti e accantonamenti per rischi su crediti dall'articolo 106 del TUIR;
 - ai limiti alla deducibilità delle spese di rappresentanza di cui all'articolo 108 del TUIR secondo i criteri indicati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2008;
 - all'indeducibilità, nella misura del 25 per cento, delle spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande ai sensi del comma 5, dell'articolo 109 del TUIR (diverse da quelle di cui al comma 3 dell'articolo 95).
- esclusione dal reddito di taluni componenti negativi; sempre a titolo di esempio, si tratta:
 - dell'esclusione contenuta al comma 4 dell'articolo 107 del TUIR relativa al divieto di deduzioni per accantonamenti diversi da quelli espressamente individuate dalle disposizioni di cui al capo II del TUIR dedicato alla *“Determinazione della base imponibile delle società e degli enti commerciali residenti”*;
 - ripartizione in più periodi d'imposta di taluni componenti negativi; è il caso delle:
 - spese relative a più esercizi che, ai sensi dell'articolo 108, comma 3 del TUIR, sono deducibili nell'esercizio in cui sono state sostenute e nei quattro successivi.
 - esenzione od esclusione dalla base imponibile di taluni componenti positivi di reddito; si pensi, ad esempio:
 - al regime pex secondo cui non concorrono alla formazione del reddito imponibile, in quanto esenti nella misura del 95 per cento, le plusvalenze realizzate e determinate ai sensi dell'articolo 86, commi da 1 a 3, su azioni o

- quote di partecipazioni con i requisiti di cui all'articolo 87 del TUIR;
- al regime di esclusione, sempre nei limiti del 95 per cento, dei dividendi di cui all'articolo 89 del TUIR. Fermo restando quanto disposto al comma 2-bis, che esclude tale beneficio per gli utili distribuiti relativi ad azioni, quote e strumenti finanziari similari alle azioni detenuti per la negoziazione;
 - all'irrelevanza dei maggiori valori iscritti in relazione alle azioni, alle quote ed agli strumenti finanziari similari alle azioni, che si considerano immobilizzazioni finanziarie ai sensi del comma 3-bis dell'articolo 85 del TUIR (articolo 110 del medesimo testo unico).
- ripartizione in più periodi d'imposta di taluni componenti positivi; è il caso:
 - del disposto di cui al comma 4 dell'articolo 86 del TUIR, secondo cui le plusvalenze realizzate - diverse da quelle di cui all'articolo 87 - concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate ovvero, in presenza di determinati requisiti ed a scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto;
 - rilevanza di taluni componenti positivi o negativi secondo il principio di cassa; si pensi, ad esempio:
 - ai compensi spettanti agli amministratori delle società ed enti di cui all'articolo 73, comma 1, del TUIR, che l'articolo 95, comma 5, dello stesso testo unico considera fiscalmente rilevanti al momento in cui sono corrisposti;
 - agli utili distribuiti, nell'ipotesi in cui siano tassati, che concorrono a formare il reddito dell'esercizio in cui sono percepiti;
 - agli interessi di mora che ai sensi dell'articolo 109, comma 7 concorrono alla

formazione del reddito nell'esercizio in cui sono percepiti o corrisposti.

In questo contesto, resta, ad esempio, applicabile il criterio forfetario previsto per lo scorporo del valore del terreno dai fabbricati, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 36, comma 7, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223.

Si tratta dell'individuazione forfetaria del valore delle aree sulle quali insistono fabbricati strumentali e di quelle che ne costituiscono pertinenza che deve essere quantificato secondo le indicazioni fornite nella circolare n. 1/E del 19 gennaio 2007.

Inoltre, nella relazione al regolamento attuativo IAS si evidenzia come fra le limitazioni al principio di derivazione rientrino anche le disposizioni che non consentono o limitano la deduzione dei costi generali di cui al comma 5 dell'art. 109 del TUIR.

Si fa riferimento, tra l'altro, alle disposizioni del comma 5 dell'articolo 109 del TUIR, che prevede che *“le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale, sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi”*, ovvero al pro-rata di deducibilità delle spese che si riferiscono indistintamente ad attività o beni produttivi di proventi computabili e ad attività o beni produttivi di proventi non computabili in quanto esenti, le quali sono *“deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi”*.

Ciò premesso, si ritiene che tali disposizioni continuino ad essere applicabili anche ai soggetti che adottano in bilancio i principi contabili internazionali IAS/IFRS, sulla base di quanto contenuto nel comma 2 dell'articolo 2 del regolamento attuativo IAS.

Infatti, nelle fattispecie fin qui descritte, indipendentemente dalla rappresentazione di bilancio, le regole fiscali prevalgono sulle valutazioni di bilancio e generano delle divergenze di trattamento con conseguente doppio binario fra valori civili e fiscali.

La finanziaria 2008 ha eliminato l'inciso contenuto nella previgente formulazione dell'articolo 83 del TUIR che prevedeva che l'utile di esercizio dovesse essere *“aumentato o diminuito dei componenti che per effetto dei principi contabili internazionali sono imputati direttamente a patrimonio”*; tuttavia, la seconda parte del comma 2, dell'articolo 2 del regolamento attuativo IAS, dispone che *“concorrono comunque alla formazione del reddito imponibile i componenti positivi e negativi, fiscalmente rilevanti ai sensi delle disposizioni dello stesso testo unico, imputati direttamente a patrimonio per effetto dell'applicazione degli IAS”*.

La relazione illustrativa, in proposito, evidenzia come tale formulazione sia *“frutto semplicemente di una semplificazione espositiva”*. Ciò in quanto, la nuova formulazione dell'articolo 83 del TUIR è di per se idonea a ricomprendere nel suo ambito applicativo anche l'imputazione di vicende reddituali operate in base agli IAS direttamente nello stato patrimoniale.

La derivazione rafforzata, come sopra descritta, non pregiudica inoltre la necessità che nella determinazione del reddito d'impresa siano computati tutti i componenti che, anche nel sistema contabile IAS, si manifestano quali elementi di natura reddituale, a prescindere dalle modalità di contabilizzazione; ci si riferisce, in particolare, a quei componenti reddituali che, in conformità ai predetti *standard* internazionali, sono direttamente contabilizzati nel patrimonio netto.

In tal senso - nonché al fine di soddisfare il requisito della preventiva imputazione al conto economico dei componenti negativi di reddito - è stata mantenuta la disposizione

di cui all'articolo 109, comma 4, del TUIR, secondo cui *“si considerano imputati a conto economico i componenti imputati direttamente a patrimonio per effetto dei principi contabili internazionali”*.

Le richiamate disposizioni si giustificano, a sistema, nell'esigenza che tutti gli elementi reddituali (positivi e negativi), ancorché non contabilizzati tra le poste che generano l'utile di bilancio, partecipino alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi.

Si tratta, come già evidenziato in precedenza, di una sorta di “corollario” al citato principio di derivazione rafforzata, in virtù del quale gli effetti di talune operazioni - proprio perché anche nel sistema contabile IAS si manifestano come fenomeni reddituali - devono comunque concorrere alla formazione del reddito d'impresa, ancorché non siano imputati a conto economico.

Al riguardo, la già citata relazione al regolamento attuativo IAS ha affermato che se i componenti positivi e negativi, fiscalmente rilevanti ai sensi delle disposizioni del TUIR, imputati direttamente a patrimonio non partecipassero alla determinazione del reddito imponibile *“si genererebbero effetti del tutto asistematici e non accettabili. I componenti negativi imputati a patrimonio continuano, infatti, ad avere rilevanza in virtù dell'espresso riferimento ad essi operato dall'articolo 109 del TUIR.*

Da una interpretazione logico sistematica delle due disposizioni può pacificamente ritenersi che tali norme, nel dare rilevanza fiscale ai componenti imputati direttamente a patrimonio per effetto dell'applicazione dei principi contabili internazionali IAS/IFRS, devono ovviamente intendersi riferite ad operazioni che, indipendentemente dalle modalità di contabilizzazione, hanno natura reddituale generando componenti positivi o negativi che assumono rilievo ai fini della determinazione della base imponibile.

Si pensi, ad esempio:

- all'ipotesi di costi di transazione (relativi all'acquisizione di servizi di intermediazione finanziaria) il cui trattamento contabile IAS *compliant* non sottende ad una differente qualificazione dell'operazione, che - a prescindere dalla peculiare manifestazione contabile (quindi anche nell'ipotesi di diretta imputazione a patrimonio netto) - rimane un fenomeno con rilevanza, quantomeno ai fini fiscali, sul reddito d'esercizio;
- alla valutazione di talune attività che, secondo i principi contabili internazionali, trovano contropartita diretta nel patrimonio netto. Si ricorda, in proposito, quanto già affermato in materia di imputazione temporale dei componenti reddituali rilevati al patrimonio netto;
- all'ipotesi in cui sia rilevata (iscrivendo il relativo importo nel patrimonio netto) la correzione di un errore contabile relativo alla quantificazione di componenti positivi imputati al conto economico (e conseguentemente tassati) in un periodo d'imposta precedente; in tal caso, tuttavia, l'importo imputato a patrimonio netto al fine di evidenziare la correzione di inesattezze non assume rilievo fiscale, ai sensi dell'articolo 101 del TUIR, quale sopravvenienza passiva per carenza dei presupposti legittimanti. In proposito, infatti, gli IAS non hanno alcun impatto non essendo in discussione differenti regole di qualificazione, classificazione e imputazione temporale. Anzi, l'imputazione a patrimonio netto prevista dagli IAS vuole proprio porre in rilievo l'origine dei componenti in discorso in precedenti esercizi, ferma restando la loro natura reddituale, la cui rilevanza fiscale deve essere in linea di principio esclusa stante, appunto, il difetto dei presupposti che ne legittimano la deducibilità ai sensi del citato articolo 101 del

TUIR.

2.5 Le “deroghe speciali”

Come in precedenza sottolineato, il “sottosistema” di regole attraverso le quali i criteri di qualificazione, classificazione ed imputazione temporale, previsti dagli *standard* internazionali, si integrano nel sistema del TUIR, si caratterizza per la coesistenza di un principio di derivazione rafforzata, previsto al terzo periodo dell’art. 83 del TUIR, accanto a numerose disposizioni, aventi un ambito applicativo particolare, definite “deroghe speciali”, contenute negli articoli successivi all’art. 83¹⁶.

Pertanto, al fine di esplicitare compiutamente la funzione tributaria di ciascuna delle c.d. “deroghe speciali”, si ritiene necessario, innanzitutto, definire i rapporti tra l’insieme di tali disposizioni con il suddetto principio di derivazione rafforzata sottolineando che esse non rappresentano né deroghe in senso tecnico, né “deroghe alla deroga” generale.

Infatti, le c.d. “deroghe speciali” hanno un ambito applicativo differente da quello della previsione generale, di cui all’art. 83, in quanto la maggior parte di esse trae la propria funzione proprio dai sopra evidenziati limiti della portata della derivazione rafforzata, soprattutto per quel che concerne l’inefficacia di tale derivazione rispetto alle norme di valutazione/quantificazione, che godono di un’autonomia applicativa rispetto alle qualificazioni di bilancio (si pensi agli artt. 94, c. 4-bis, 108, c. 3, 110 commi 1-bis e 1-ter).

In pratica, le deroghe speciali hanno in alcuni casi la funzione di attribuire rilevanza fiscale alle valutazioni/quantificazioni operate in base agli IAS che non avrebbero rilievo in base al principio di derivazione rafforzata, altre volte hanno la funzione di

¹⁶ Si veda la relazione di P. Fabbrocini, op. cit., da cui sono tratti stralci.

coordinare le classificazioni contenute negli IAS con le classificazioni presupposte dalla disciplina fiscale, cioè le classificazioni previste dal codice civile e dai principi contabili nazionali, al fine di rendere effettiva la prevalenza di quelle previste dagli *standard* internazionali (artt. 85, c. 3-bis, 89, c. 2-bis).

Qui di seguito ci si soffermerà brevemente su ciascuna deroga speciale.

Nuova nozione di immobilizzazione finanziaria (art. 85, c. 3-bis, TUIR) – Per definire l'esatta funzione tributaria di tale disposizione, occorre ricordare che la struttura dello stato patrimoniale del bilancio IAS non contempla la categoria delle immobilizzazioni finanziarie.

Inoltre, è bene premettere che la suddetta deroga speciale è stata collocata dal legislatore in successione alla disposizione di cui al precedente comma 3 del medesimo art. 85, la quale, al fine di individuare la categoria delle immobilizzazioni finanziarie rilevante ai fini fiscali, rinvia alla corretta classificazione in bilancio.

Pertanto, già questa disposizione, tradizionalmente inserita nel TUIR, faceva dipendere sia la qualificazione dell'elemento patrimoniale (immobilizzazione finanziaria) che la qualificazione dei conseguenti elementi reddituali derivati (plusvalenze piuttosto che ricavi), nonché, l'individuazione dei criteri di valutazione - l'art. 94, commi da 1 a 4, trova applicazione esclusivamente per le partecipazioni non costituenti immobilizzazioni finanziarie - dalla corretta classificazione in bilancio, operata sulla base delle disposizioni del codice civile e dei principi contabili nazionali.

Il citato comma 3-bis, prevede, in coerenza con il sistema, che, per i soggetti IAS *adopter*, “si considerano immobilizzazioni finanziarie gli strumenti finanziari diversi da quelli detenuti per la negoziazione”.

Tale disposizione, quindi, recepisce la nozione di strumento finanziario e le

qualificazioni delle fattispecie rientranti in tale nozione, secondo quanto previsto dallo IAS 32, nonché, attribuisce rilevanza fiscale alle conseguenti classificazioni degli strumenti finanziari, secondo le 4 categorie previste dallo IAS 39, al fine di consentire l'individuazione delle fattispecie fiscali applicabili.

La suesposta consecuzione logico-giuridica è alla base di una delle modalità attraverso cui le qualificazioni e le classificazioni previste dagli IAS si integrano nel sistema del TUIR, ossia, attraverso l'influenza che esse esercitano, "a monte", sulla individuazione della fattispecie fiscale applicabile.

Tale precisazione è stata necessaria in quanto, mancando nel bilancio IAS il riferimento alla categoria delle immobilizzazioni finanziarie, al fine di evitare dubbi interpretativi circa l'individuazione, nello IAS 39, di categorie omologhe a quella delle immobilizzazioni finanziarie, il legislatore ha voluto (sebbene per esclusione) individuare quelle, tra le categorie previste dallo IAS 39, che sostituiscono per i soggetti IAS *adopter* la categoria delle immobilizzazioni finanziarie.

Inoltre, occorre evidenziare che la disposizione di cui al citato comma 3-bis dell'art. 85, fa riferimento alla nozione di strumento finanziario, dando rilievo a tale qualificazione, prevista dallo IAS 32, ai fini dell'individuazione della categoria fiscale delle immobilizzazioni finanziarie: in tal modo si risolve in radice ogni eventuale problema interpretativo connesso al fatto che il sistema del TUIR accoglieva, prima della novella in commento, le sole nozioni codicistiche di "titolo", di "partecipazioni non rappresentate da titoli", od anche di "obbligazioni e titoli similari".

Tuttavia, tutte le volte che il legislatore fa rinvio alla disposizione di cui all'art. 85, c. 3-bis, al fine di attribuire rilevanza fiscale ai criteri valutativi previsti dagli IAS, si preoccupa di limitare tale riconoscimento alle valutazioni che hanno ad oggetto

specifico i “beni” indicati all’art. 85, c. 1, lett. c), d) ed e) (si vedano gli artt. 94, c. 4-bis, 110, c. 1-bis del TUIR).

Pertanto, si può concludere che, nella sostanza, la nozione di strumento finanziario non abbia un ingresso generalizzato nel sistema del TUIR.

Esclusione da tassazione dei dividendi (art. 89, c. 2-bis, TUIR) - Tale disposizione deve essere letta in combinato disposto con il precedente comma 2 del medesimo art. 89, che esclude da tassazione il 95% degli utili distribuiti da un soggetto IRES ad un altro soggetto IRES, nonché, con il citato art. 85, c. 3-bis, che, con riferimento ai soggetti IAS *adopter*, individua (“*a contrario*”) le partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie con riferimento a quelle classificate in categorie diverse da quella degli strumenti finanziari detenuti per la negoziazione. In buona sostanza, l’art. 89 c. 2-bis va a subordinare, per i soli soggetti IAS *adopter*, l’esclusione da tassazione del dividendo alla circostanza che le partecipazioni siano fiscalmente qualificabili come immobilizzazioni finanziarie. Ciò in quanto, con riferimento alle partecipazioni che fiscalmente non costituiscono immobilizzazioni finanziarie (ai sensi dell’art. 85, c. 3-bis) l’art. 94, c. 4-bis, attribuisce rilievo fiscale alle relative variazioni del *fair value*: le componenti reddituali derivanti dalle valutazioni al *fair value* degli strumenti finanziari sono imputate a conto economico (IAS 39), rappresentando tali componenti perdite od utili attesi. Pertanto, si ritiene che la disposizione di cui all’art. 89, c. 2-bis, corrisponda ad una logica di simmetria, in quanto, attraverso il riconoscimento fiscale delle valutazioni delle partecipazioni non immobilizzate, in base al criterio del *fair value*, si fanno concorrere (per il loro intero ammontare) alla formazione dell’imponibile sia le perdite che gli utili attesi: di conseguenza, anche agli utili effettivi è stato riservato il medesimo trattamento.

Valutazione dei titoli (art. 94, c. 4-bis, TUIR) - Della funzione sistematica di tale disposizione si è già accennato trattando l'art. 89, c. 2-bis e si dirà trattando l'art. 110, c. 2-bis, TUIR.

Minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite (art. 101, c. 2-bis, TUIR) - Tale disposizione prevede per i soggetti IAS *adopter* i criteri di valutazione applicabili agli strumenti finanziari costituenti immobilizzazioni finanziarie ai fini della determinazione del valore fiscalmente riconosciuto da prendere come parametro in sede di determinazione delle minusvalenze realizzate: tali criteri sono individuati con rinvio all'art. 110, c. 1-bis, TUIR.

Ammortamento dell'avviamento (art. 103, c. 3-bis, TUIR) - La funzione di tale disposizione si pone in correlazione al fatto che lo IAS 38 non prevede per le immobilizzazioni immateriali un processo di ammortamento, ma prevede una procedura di revisione periodica del valore residuo dell'immobilizzazione immateriale (c.d. "*impairment test*"): pertanto, per i soggetti IAS *adopter*, relativamente alle immobilizzazioni immateriali, non si determinano quote di ammortamento imputate a conto economico. Inoltre, occorre considerare che in assenza di una deroga speciale che attribuisca rilievo fiscale ai componenti reddituali derivanti dalla procedura dell'"*impairment test*", per le ragioni sopra esposte le medesime componenti non possono considerarsi fiscalmente rilevanti. Di conseguenza, il legislatore ha previsto che per i soggetti IAS *adopter* è consentita la deduzione (extracontabile) delle quote di ammortamento dell'avviamento, ancorché non imputate a conto economico. La *ratio* di tale deroga speciale scaturisce dal fatto che il legislatore, da un lato non ha voluto attribuire rilievo fiscale ai componenti reddituali derivanti dall'"*impairment test*", mentre dall'altro non ha voluto penalizzare i soggetti IAS *adopter* inibendo qualsivoglia

riconoscimento fiscale all'avviamento acquisito a titolo oneroso.

Spese relative a più esercizi (art. 108, c. 3, secondo periodo, TUIR) - Si ritiene utile riportare la lettera della norma: “Le medesime spese, non capitalizzabili per effetto dei principi contabili internazionali, sono deducibili in quote costanti nell'esercizio in cui sono state sostenute e nei quattro successivi.”. Tale disposizione segue quella di cui al precedente periodo che prevede: “Le altre spese relative a più esercizi, diverse da quelle considerate nei commi 1 e 2 sono deducibili nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio.”. Come si può notare, la lettera della norma prevede per i soggetti IAS *adopter* una deducibilità quinquennale, mentre per i soggetti no IAS rimanda ad un generale criterio di competenza (interna). Si ritiene che il legislatore non abbia voluto dare accesso nel sistema del TUIR ai criteri IAS di competenza interna, neppure in una materia in cui la disciplina domestica non prevede precisi criteri di riparto degli oneri tra più esercizi: pertanto, si deve ritenere, sia in base ad una interpretazione letterale che sistematica della norma, che le spese relative a più esercizi, per i soggetti IAS *adopter*, laddove non capitalizzate in applicazione degli IAS medesimi, vadano distribuite in 5 esercizi per quote costanti, comportando conseguentemente una variazione in aumento pari a quattro quinti della spesa nel periodo di sostenimento e variazioni in diminuzione nei successivi quattro esercizi pari ad un quinto della spesa per ciascun esercizio.

Norme generali sulle valutazioni (art. 110, commi 1-bis e 1-ter, TUIR) - Per chiarezza espositiva si ritiene utile riportare il testo delle norme in commento.

1-bis. “In deroga alle disposizioni delle lettere c), d) ed e) del comma 1, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002:

a) i maggiori o i minori valori dei beni indicati nell'articolo 85, comma 1, lettera e), che

si considerano immobilizzazioni finanziarie ai sensi del comma 3-bis dello stesso articolo, imputati a conto economico in base alla corretta applicazione di tali principi, assumono rilievo anche ai fini fiscali;

b) la lettera d) del comma 1 si applica solo per le azioni, le quote e gli strumenti finanziari simili alle azioni che si considerano immobilizzazioni finanziarie ai sensi dell'articolo 85, comma 3-bis;

c) per le azioni, le quote e gli strumenti finanziari simili alle azioni, posseduti per un periodo inferiore a quello indicato nell'articolo 87, comma 1, lettera a), aventi gli altri requisiti previsti al comma 1 del medesimo articolo 87, il costo è ridotto dei relativi utili percepiti durante il periodo di possesso per la quota esclusa dalla formazione del reddito.”.

1-ter. “Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al citato regolamento (CE) n. 1606/2002, i componenti positivi e negativi che derivano dalla valutazione, operata in base alla corretta applicazione di tali principi, delle passività assumono rilievo anche ai fini fiscali.”.

Tutte le disposizioni sopra riportate hanno l’evidente funzione di attribuire rilievo fiscale alle valutazioni/quantificazioni operate in base agli IAS. In particolare, la lett. a) del comma 1-bis, svolge una funzione di perequazione nell’ambito del sottosistema di deroghe speciali volte ad attribuire rilievo fiscale alle valutazioni degli strumenti finanziari valutati al *fair value*, le cui variazioni (positive e negative) sono imputate a conto economico, in base allo IAS 39. Occorre ancora considerare che, in base al suddetto IAS 39, il criterio di valutazione del *fair value* si rende applicabile, a determinate condizioni, anche agli strumenti finanziari classificati in categorie differenti da quella degli strumenti finanziari detenuti per la negoziazione, i quali ultimi soltanto,

in base alla deroga speciale di cui all'art. 85, c. 3-bis, sono fiscalmente qualificati come non appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni finanziarie. Pertanto, la lett. a) del comma 1bis, facendo riferimento ai “maggiori o minori valori ... imputati a conto economico ...”, si ritiene faccia riferimento alle sopra accennate ipotesi nelle quali lo IAS 39 prevede la valutazione al *fair value* di strumenti finanziari diversi da quelli detenuti per la negoziazione (come, ad es., nell'ipotesi della c.d. “*fair value option*”, di cui allo IAS 39, parag. 9, lett. b): ciò, naturalmente, nelle ipotesi in cui gli strumenti finanziari designati al *fair value* si riconducono ai “beni”, di cui all'art. 85, c. 1, lett. e) (obbligazioni ed altri titoli similari, emessi in serie o di massa). Relativamente alla f.v.o., è da ritenersi che l'art. 110, c. 1-bis, lett. a) operi con riguardo alle variazioni di *fair value* successive alla prima rilevazione in bilancio: infatti, il rilievo fiscale della f.v.o., in sede di prima rilevazione, è diretta conseguenza del sopraccennato rilievo fiscale delle qualificazioni nel bilancio IAS (si veda sub. Art. 110).

In definitiva, la succitata lett. a) del comma 1-bis, con esclusivo riferimento ai soli “beni” di cui all'art. 85, c. 1, lett. e) (ossia, obbligazioni ed altri titoli similari emessi in serie o di massa), attribuisce rilievo fiscale ai relativi “maggiori o minori” valori, laddove questi ultimi siano il frutto di valutazioni al *fair value*. Pertanto, si ritiene, che la disposizione in commento vada letta in combinato disposto con quella recata all'art. 94, c. 4-bis, che come si è detto, (relativamente ai “beni” non solo indicati alla lett. e), ma anche a quelli indicati alle lett. c) e d) del c. 1 dell'art. 85, non costituenti immobilizzazioni finanziarie) attribuisce rilievo fiscale alle variazioni di valore determinate in applicazione degli IAS e, in concreto trattandosi di strumenti finanziari detenuti per la negoziazione, valutati al *fair value*, secondo quanto previsto dallo IAS 39. Per questa via, si viene a determinare una parità di trattamento fiscale tra tutti i

“beni” di cui all’art. 85, c. 1, lett. e), valutati al *fair value*, a prescindere dal fatto che fiscalmente siano qualificabili come immobilizzazioni finanziarie. L’esclusione, invece, da tale equiparazione dei “beni” di cui alle lett. c) e d) dell’art. 85, quando gli stessi siano qualificabili come immobilizzazioni finanziarie si spiega alla luce del fatto che, trattandosi di strumenti partecipativi al capitale o di strumenti ad essi assimilati, si rende operante la generale esclusione, introdotta dalla riforma del TUIR del 2004, di ogni riconoscimento fiscale alle valutazioni delle partecipazioni costituenti immobilizzazioni finanziarie (pex o no pex), in quanto non è consentito il trasferimento di utili/perdite da un soggetto IRES all’altro se non attraverso gli istituti della trasparenza fiscale e del consolidato (in tal senso, si veda Circolare Agenzia Entrate n. 36 del 2004). La lett. b) del comma 1-bis in commento, si pone in rapporto sia alla lett. d) del comma 1 dello stesso art. 110 che alla più volte citata disposizione recata al comma 4-bis dell’art. 94 del TUIR. La succitata lett. d) del comma 1 dell’art. 110 dà applicazione al suddetto principio di irrilevanza fiscale delle valutazioni delle partecipazioni immobilizzate. Tanto considerato, la lett. b) del comma 1-bis in commento, si pone come norma di raccordo tra le altre due norme appena richiamate, in quanto stabilisce che l’irrilevanza fiscale delle valutazioni dei titoli partecipativi è limitata al caso in cui gli stessi costituiscono fiscalmente partecipazioni immobilizzate, in modo da non lasciare dubbi circa l’ambito di operatività del comma 4-bis dell’art. 94, il quale comprende esclusivamente i “beni” indicati all’art. 85, c. 1, lett. c), d) ed e), non costituenti immobilizzazioni finanziarie. La lett. c) del comma 1-bis dell’art. 110 del TUIR, si ritiene, costituisca anche una norma antielusiva, in quanto, in caso di cessione prima del decorso del *holder period* minimo di una partecipazione avente tutti (tranne uno) i requisiti pex, prevede che il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione stessa

vada ridotto degli utili eventualmente percepiti medio tempore per la parte esclusa da tassazione in forza dell'art. 89 del TUIR. Occorre evidenziare che, ai sensi dell'art. 87 del TUIR, per i soggetti IAS *adopter*, il requisito dell'iscrizione della partecipazione tra le immobilizzazioni finanziarie, si sostanzia alla luce di quanto previsto dall'art. 85, c. 3-bis. Inoltre, si deve tenere presente che, come sopra illustrato, l'art. 89, c. 2-bis, relativamente ai soggetti IAS *adopter*, subordina l'esclusione da tassazione dei dividendi al fatto che le partecipazioni cui ineriscono siano fiscalmente qualificabili come immobilizzazioni finanziarie. Pertanto, la lett. c) del comma 1-bis dell'art. 110 prevede, in sede di cessione della partecipazione classificata come non detenuta per la negoziazione in base allo IAS 39, il "recupero" a tassazione degli utili, medio tempore percepiti, ed esclusi da tassazione in forza dell'art. 89, c. 2-bis del TUIR.

Operazioni fuori bilancio (art. 112, c. 3-bis, TUIR) - Com'è noto, l'art. 112 del TUIR disciplina quelle operazioni che, in ragione delle qualificazioni delle stesse basate sul codice civile e sui principi contabili nazionali, fondate su criteri eminentemente formalistici, non possono essere rilevate in bilancio. Le medesime operazioni, invece, per i soggetti IAS *adopter*, transitano per il bilancio, in quanto la gran parte dei contratti menzionati nell'art. 112 del TUIR corrispondono alla definizione di strumento finanziario di cui allo IAS 32. Il comma 3-bis dell'art. 112 attribuisce, quindi, rilievo fiscale alle valutazioni delle operazioni indicate al comma 1 del medesimo art. 112, valutazioni operate sulla base dei criteri fissati dagli stessi IAS (soprattutto lo IAS 39).

Capitolo 3

Il regolamento attuativo IAS

3.1 I principi generali del regolamento attuativo IAS

Come trattato nel precedente capitolo, con la finanziaria 2008 il legislatore ha modificato l'art. 83 del TUIR (Determinazione del reddito complessivo), introducendo la possibilità di adottare il bilancio IAS come parametro dal quale fare derivare l'imponibile IRES (c.d. "principio di derivazione rafforzata").

La suddetta riforma legislativa ha richiesto l'introduzione di norme secondarie di attuazione, al fine coordinare le modifiche legislative ed il preesistente impianto del TUIR, il quale rimane anche per i soggetti IAS *adopter* il sistema concettuale di riferimento per la determinazione dell'imponibile IRES.

Pertanto, la stessa finanziaria 2008 ha previsto, al comma 60, criteri direttivi per l'emanazione di uno specifico regolamento attuativo che è stato approvato con il d.m. n. 48, del 1° aprile 2009, denominato regolamento attuativo IAS.

Prima di procedere ad un'analisi dettagliata delle singole disposizioni del regolamento attuativo IAS, ci soffermeremo sui principi generali cui esso fa riferimento.

Il primo è il principio della prevalenza della sostanza sulla forma, quale criterio di rappresentazione in bilancio degli elementi reddituali e patrimoniali, ai fini della determinazione del reddito imponibile.

L'enunciazione di tale principio è contenuta in una disposizione di apertura, l'art. 2, rubricata "Criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dagli IAS".

E' utile osservare che la enunciazione del suddetto principio si colloca nell'ambito di

una disposizione rubricata con riferimento ai criteri di rappresentazione in bilancio: ciò è esplicativo del fatto che, sul piano sistematico, il principio della prevalenza della sostanza sulla forma ha accesso nel sistema del TUIR attraverso il principio di derivazione rafforzata dell'imponibile fiscale dal bilancio redatto secondo i principi IAS¹⁷.

Infatti, è proprio dai criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio che discendono “le regole di rappresentazione” dei componenti reddituali e patrimoniali, richiamate al comma 1 del citato art. 2 del regolamento, conformi alla tecnica contabile propria dei principi contabili internazionali.

Per tale ragione, per i soggetti tenuti all'applicazione dei principi contabili internazionali nella redazione dei bilanci annuali, il principio del *substance over form* ha innovato radicalmente il sistema contabile di riferimento per l'applicazione delle fattispecie reddituali, in precedenza costituito dal bilancio redatto secondo i criteri codicistici, i quali prediligono la prevalenza della forma giuridica rispetto alla sostanza economica delle operazioni.

Pertanto, venendo meno per i soggetti IAS *adopter* la mediazione giuridica delle norme codicistiche, le fattispecie reddituali disciplinate dal TUIR assumono come riferimento non più un sistema contabile nel quale la rappresentazione delle operazioni in bilancio avviene in base al diritto di proprietà, ma un sistema in cui l'iscrizione delle operazioni è effettuata secondo la “sostanza economico-finanziaria dell'operazione” considerata.

Un secondo caposaldo, sancito dall'art. 3, c. 1, del regolamento attuativo, è costituito dal principio secondo cui la rilevanza degli IAS ai fini fiscali non può determinare, in capo al medesimo soggetto passivo di imposta, doppia deduzione ovvero nessuna

¹⁷ Si veda la relazione di P. Fabbrocini, op. cit., da cui sono tratti stralci.

deduzione di componenti negativi né doppia tassazione ovvero nessuna tassazione di componenti positivi.

Un terzo principio si ricava dall'art. 5 del regolamento IAS (Criteri di neutralità fiscale e *first time adoption*): si tratta del principio di neutralità in sede di prima applicazione dei principi contabili internazionali, già previsto all'art. 13 del d.lgs. n. 38 del 28 febbraio 2005, ed accolto in pieno dalla citata disposizione.

Invece, con riferimento alle operazioni di riorganizzazione aziendale, il principio di neutralità è stato recepito solo parzialmente (si veda art. 4 del regolamento).

Senza entrare, per ora, nel dettaglio delle due ultime disposizioni appena richiamate (artt. 4 e 5 del regolamento), occorre osservare che, verosimilmente, il diverso modo in cui è declinato il principio di neutralità, nelle due suddette disposizioni, risiede nella differente finalità delle disposizioni considerate: l'art. 4 è teso a disciplinare l'applicazione delle norme del TUIR con riferimento alle operazioni di riorganizzazione aziendale, mentre, l'art. 5 disciplina gli aspetti transitori connessi al passaggio al sistema IAS. L'art. 4 va quindi collegato all'operare del principio di derivazione rafforzata: tale norma non fa altro che affermare, ancorché non in via assoluta, la rilevanza delle regole di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio ai fini fiscali anche relativamente alle operazioni di riorganizzazione aziendale.

Dopo aver illustrato i principi che stanno alla base del regolamento attuativo IAS, nei prossimi paragrafi si analizzano più dettagliatamente le singole disposizioni che lo compongono.

3.2 L'art. 2 del regolamento attuativo IAS ed il principio della prevalenza della sostanza sulla forma

Con l'articolo 2 il legislatore ha precisato la portata applicativa dell'art. 83 del TUIR, nella parte in cui sancisce la rilevanza ai fini della determinazione dell'imponibile IRES, dei criteri di "qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio", previsti dai principi contabili internazionali.

L'art. 2 del regolamento consta di 4 commi che potrebbero riassumersi in due soli principi: il principio della prevalenza della sostanza sulla forma, sancita dal comma 1, ed il principio secondo cui resta ferma l'applicazione delle disposizioni relative alla competenza interna, sancito dai commi da 2 a 4.

Proprio i commi da 2 a 4 hanno limitato la portata del sistema di derivazione dell'imponibile fiscale da bilancio IAS, risultante dalla riforma che è stato definito di derivazione rafforzata o accentuata.

In particolare, il comma 2 fa salva l'applicazione delle norme di c.d. "competenza interna" che incidono in misura diretta sulla determinazione del reddito imponibile.

Nei commi 3 e 4 dell'art. 2, invece, il regolamento disciplina aspetti più specifici, relativi al coordinamento del nuovo principio di derivazione rafforzata con disposizioni che rientrano tra quelle relative alla competenza interna; si tratta dell'art. 106, commi 1 e 3 del TUIR, disciplinante la svalutazione dei crediti e dell'art. 105, commi 1 e 2 del TUIR, avente ad oggetto l'accantonamento ai fondi di quiescenza e previdenza.

Procedendo con ordine, qui di seguito, si inizierà ad analizzare il comma 1 dell'art. 2 del regolamento.

Tale disposizione statuisce la rilevanza fiscale dei criteri di qualificazione, classificazione e di imputazione temporale, utilizzati per le rilevazioni bilancistiche,

operate in base al principio della prevalenza della sostanza sulla forma¹⁸.

I criteri di “qualificazione”, “imputazione temporale” e “classificazione in bilancio” di cui all’art. 83 del TUIR hanno una natura prettamente contabile e, pertanto, essi devono essere ricavati dal sistema contabile IAS.

Per tale ragione, la derivazione dell’imponibile IRES dal bilancio IAS passa attraverso il corretto coordinamento delle qualificazioni contabili, previste dagli IAS, con le qualificazioni fiscali dei componenti reddituali, operate dal TUIR.

Infatti, l’art. 2, comma 1, è dedicato al coordinamento delle qualificazioni IAS con quelle fiscali.

La disposizione, nell’affermare la rilevanza fiscale del principio della prevalenza della sostanza sulla forma, sancisce conseguentemente la non applicabilità ai soggetti IAS dell’art. 109, commi 1 e 2, nonché di ogni altra disposizione che assuma i componenti reddituali e patrimoniali in base a regole di rappresentazione non conformi al criterio appena richiamato.

Infatti, i principi di matrice codicistica di certezza ed oggettiva determinabilità, che, in base al disposto dell’art. 109, c. 1, costituiscono il fondamento applicativo dei criteri di imputazione temporale tradizionali, sono del tutto incompatibili con i criteri di rilevazione in bilancio basati sul principio della prevalenza della sostanza sulla forma.

Secondo la relazione di accompagnamento al regolamento, il superamento del comma 1 dell’art. 109 si è reso necessario in quanto gli IAS fanno anch’essi riferimento, ancorché in misura meno rigida, a criteri di certezza e determinabilità, specificandone in vario modo il contenuto; la sovrapposizione applicativa della norma fiscale avrebbe potuto

¹⁸ Si veda:

L. Miele, Criterio della prevalenza della sostanza sulla forma e imponibile IRES dei soggetti IAS, in Corr.Trib., 2009, pag. 345.

generare incertezza. Ne deriva, quindi, che assumono rilevanza fiscale anche i componenti rilevati in bilancio ma privi dei requisiti di certezza ed oggettiva determinabilità. Tale impostazione supera le incertezze applicative, confermate dall'ambiguità della giurisprudenza di Cassazione, relative all'imputazione a periodo di componenti reddituali di competenza di un esercizio, ma divenute certe e determinabili nell'esercizio successivo entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Una importante conseguenza dell'inapplicabilità ai soggetti IAS *adopter*, dei criteri di rilevazione tradizionali, è costituito dalla possibilità di attribuire rilievo fiscale anche ai c.d. "ricavi attesi" di matrice IAS.

Inoltre, l'inapplicabilità ai soggetti IAS *adopter* dei criteri di rilevazione, basati sui principi codicistici di certezza ed oggettiva determinabilità, produce anche un'altra conseguenza assai pregnante, ossia, l'inapplicabilità a detti soggetti del presupposto, richiesto dall'art. 101, c. 5, per la deducibilità delle perdite su crediti, agganciato anch'esso al criterio civilistico della certezza.

Infatti, secondo i principi contabili internazionali, i crediti rimangono iscritti in bilancio fino a quando esistono validi diritti a esigerli nei confronti dei clienti ovvero dei terzi (IAS 39, par. 17); fino a tale momento, dovranno essere soggetti a valutazione alla fine di ciascun esercizio (IAS 39, par. 45 e seguenti).

In buona sostanza, si ritiene che, nella fattispecie sopra delineata, per effetto del principio di derivazione, la "*derecognition*" del credito, operata ai fini IAS, deve essere accettata come tale anche ai fini fiscali.

Relativamente alle conseguenze applicative dell'inapplicabilità ai soggetti IAS *adopter* delle disposizioni di cui all'art. 109, c. 2, la relazione di accompagnamento al decreto

richiama, a titolo esemplificativo, le seguenti fattispecie:

- ricavi da prestazioni di risultato in corso di svolgimento, che, ai sensi dello IAS 18, devono essere ripartiti a fine esercizio in base alla prestazione eseguita;
- ricavi misti o congiunti, cioè pattuiti a fronte della cessione di beni e della promessa di servizi o future prestazioni di servizi, che ai sensi dello IAS 18, devono essere ridotti riscontando la parte di tali ricavi ricollegabile alle prestazioni o servizi non ancora resi;
- l'acquisto o la rivendita di azioni proprie che ai fini IAS non produce effetti sul piano reddituale ma opera solo sul patrimonio netto. Dal punto di vista contabile, l'acquisto è assimilabile nella sostanza ad una modalità alternativa di rimborso del capitale, mentre, per converso, la successiva rivendita è assimilata ad una nuova emissione di titoli azionari; non rileverebbe quindi il differenziale positivo ovvero negativo tra il prezzo di rivendita e il relativo costo di acquisto delle azioni proprie, che è imputato rispettivamente ad incremento ovvero riduzione del patrimonio netto a titolo di sovrapprezzo;
- costi relativi ad acquisti di beni strumentali con previsione di pagamento oltre i normali termini di dilazione previsti dal mercato, che, ai sensi dello IAS 18, andranno commisurati al prezzo equivalente per pagamento in contanti; tale valore sarà considerato il valore iniziale di ammortamento, mentre la differenza, qualificata come interessi passivi, sarà imputata ai relativi periodi secondo il principio di competenza;
- spese di manutenzione ciclica, per le quali gli IAS dispongono la capitalizzazione al costo dei beni oggetto della manutenzione;
- fondi di ripristino e di bonifica che gli IAS impongono di contabilizzare in contropartita di un costo integrativo dell'investimento che concorre, come tale, a formare il valore ammortizzabile del bene.

Tanto rappresentato, prima di passare in rassegna i commi successivi dell'art. 2 del regolamento IAS, si ritiene utile richiamare l'elencazione delle norme considerate di "competenza interna" dallo stesso regolamento IAS.

All'uopo, il comma 2 dell'art. 2 richiama le disposizioni che prevedono:

- limiti quantitativi alla deduzione di componenti negativi; la loro esclusione ovvero la ripartizione in più periodi di imposta;
- l'esenzione ovvero l'esclusione, parziale o totale, dalla formazione del reddito imponibile di componenti positivi, o la ripartizione in più periodi di imposta;
- la rilevanza di componenti positivi o negativi nell'esercizio, rispettivamente, della loro percezione o del loro pagamento.

Si tratta, in buona sostanza, di tutte le norme che pongono limiti quantitativi al riconoscimento fiscale degli ammortamenti, delle valutazioni e degli accantonamenti ovvero che non consentono la deduzione dei costi, in quanto non inerenti.

Con riferimento al comma 3 dell'articolo 2, si evidenzia che esso esclude l'applicazione dei limiti di cui all'art. 106 TUIR alle differenze emergenti dalla prima iscrizione dei crediti ivi previsti, derogando quindi al principio più generale che salvaguarda l'applicazione delle norme di competenza interna. Il riferimento alla prima iscrizione dei crediti in bilancio non pregiudica però l'applicazione dei suddetti limiti alle valutazioni successive.

Al fine di meglio esplicitare la portata del comma 3 dell'art. 2 del regolamento si ritiene utile accennare all'inquadramento dei crediti nel sistema contabile IAS.

In base allo IAS 32, i crediti, siano essi commerciali o finanziari, rientrano nella più ampia categoria degli strumenti finanziari, ed in sede di prima iscrizione sono classificati in una delle quattro categorie, previste dallo IAS 39, ossia strumenti

finanziari al *fair value* (FVTPL); investimenti posseduti sino alla scadenza (HTM); finanziamenti e crediti (*Loans and Receivables*); attività finanziarie disponibili per la vendita (*Available for sale*).

In virtù delle caratteristiche della categoria *Loans and Receivables*, che include attività finanziarie non derivate con pagamenti fissi o determinabili, è assai verosimile che essa includa gran parte dei crediti dell'impresa. In tale categoria i crediti vengono valutati, in fase di rilevazione iniziale, al *fair value*, aumentato ovvero diminuito dei proventi o dei costi di transazione; a tal fine, se il credito fosse erogato ad un tasso inferiore a quello di mercato la differenza tra il valore attualizzato al tasso di mercato e quello erogato è iscritta come componente negativo di reddito al conto economico.

La rilevazione dei costi/ricavi di transazione è quindi necessaria in quanto funzionale alla determinazione del tasso di interesse effettivo dell'intera operazione di finanziamento. Solo l'individuazione del tasso effettivo renderà possibile una rappresentazione del provento effettivo che periodicamente andrà riversato al conto economico. Ne discende un duplice effetto: da un lato si realizzerà una redistribuzione lungo gli anni di durata del finanziamento dei proventi effettivi ricollegabili all'operazione, dall'altro si avrà contezza, in fase di rilevazione iniziale, del valore netto rappresentativo dell'esborso sostenuto dalla parte acquirente.

Per le valutazioni successive, lo IAS 39 distingue tra crediti a breve e crediti a lungo termine: solo per questi ultimi si applica il metodo del costo ammortizzato utilizzando il criterio dell'interesse effettivo. Per i crediti a breve, invece, occorre rilevare che lo IAS 32 consente la rinuncia all'applicazione del criterio del costo ammortizzato e quindi al processo di attualizzazione, considerato che questo realizza effetti trascurabili: il valore contabile sarebbe già di per sé una ragionevole approssimazione del *fair value*.

Altro aspetto rilevante è rappresentato dalla valutazione periodica dei crediti al termine di ciascun esercizio fiscale: si tratta della procedura di *impairment test* che implica una riduzione del valore del credito qualora si ritenga, in virtù di eventi noti o accaduti successivamente alla rilevazione iniziale, che il valore iscritto non sia interamente recuperabile. La riduzione di valore andrà operata solo se non sia dovuta ad eventi futuri (*expected loss*); viceversa, sarà esclusa quando l'attività finanziaria non sia singolarmente significativa.

Contabilmente la riduzione di valore può essere operata tramite una diretta diminuzione del valore contabile del credito ovvero tramite l'accantonamento ad un apposita riserva. Qualora vengano successivamente meno le ragioni della perdita sarà necessario ripristinare il valore del credito sia direttamente ovvero attraverso lo storno dell'accantonamento. In tutti i casi, la ripresa di valore non potrà determinare un valore del credito eccedente il costo ammortizzato del credito alla data di ripristino che lo stesso avrebbe assunto qualora la perdita di valore non fosse mai stata realizzata.

Un ulteriore aspetto meritevole di attenzione, in quanto incidendo sulla rilevazione/cancellazione dei crediti in bilancio ha ripercussioni - per il tramite del principio di derivazione rafforzata - sulla determinazione dell'imponibile, è rappresentato dalla *derecognition*, cioè dalla cancellazione dell'attività dal bilancio, ammessa solo nella misura in cui dalla cessione del credito vengano trasferiti tutti i rischi e i benefici ad esso connessi. È questa chiaramente una delle maggiori differenze rispetto al sistema dei principi contabili nazionali che discende direttamente dalla rilevanza del principio della sostanza sulla forma. La *derecognition* e la sua valenza ai fini fiscali è stata peraltro oggetto di un pronunciamento dell'Agenzia delle Entrate (risoluzione n. 100/E del 16 maggio 2007) espresso però in momento anteriore rispetto

alle modifiche del TUIR operate con la Finanziaria 2008. In quell'occasione, l'amministrazione si esprimeva nel senso di non riconoscere alcuna valenza fiscale al ripristino in bilancio di crediti ceduti a terzi, in virtù del fatto che il cedente non avesse trasferito tutti i rischi ed i benefici connessi agli stessi. Dal mancato riconoscimento fiscale del ripristino in bilancio dei crediti scaturiva il disconoscimento della svalutazione dei crediti ai sensi dell'art. 106 del TUIR.

Occorre rimarcare che l'ambito di applicazione dell'art. 2 comma 3 è circoscritto alla fase di rilevazione iniziale in bilancio dei crediti, ossia alla rilevanza fiscale del valore attuale del finanziamento calcolato in considerazione del tasso di interesse effettivo.

Tanto considerato, la norma esclude l'applicazione dei limiti quantitativi previsti all'art. 106 del TUIR, commi 1 e 3: l'assenza di una previsione normativa avrebbe generato incertezze nel caso in cui il credito fosse stato iscritto ad un valore contabile inferiore rispetto a quello nominale. La stessa relazione di accompagnamento al regolamento afferma che "la prima iscrizione dei crediti ad un valore divergente da quello nominale (più alto o più basso) nel sistema IAS non è l'espressione di un criterio di valutazione ma una rappresentazione di tipo qualitativo, un'esposizione cioè che tenga conto dell'attualizzazione dei flussi finanziari sulla base del tasso di interesse effettivo (ovvero di mercato se divergente) e pertanto deve essere accettata come tale – come qualificazione – anche ai fini fiscali."

I processi di attualizzazione del credito e di rilascio dei proventi effettivi durante l'arco temporale di durata del finanziamento, calcolati in base al tasso di interesse effettivo (anche di misura maggiore rispetto agli interessi commisurati al tasso nominale), non hanno natura valutativa; le componenti reddituali da essi derivanti, ossia la perdita dovuta all'attualizzazione dei flussi futuri a un tasso di mercato, andrà imputata a conto

economico ed avrà rilevanza fiscale.

Si rammenta, tuttavia, che l'art. 2 comma 3 ha previsto che "I soggetti cui si applica il comma 3 del citato articolo 106 possono, tuttavia, assoggettare anche le predette differenze di prima iscrizione ai limiti ivi indicati". La ragione di una tale deroga risiede nella più semplice gestione amministrativa relativa al passaggio dall'utile di bilancio a quello fiscale, considerato che, le istruzioni della Banca d'Italia hanno incluso nelle valutazioni anche il processo di attualizzazione/*reversal* dei proventi effettivi.

I limiti di cui all'art. 106, comma 1 e comma 3, restano validi invece con riferimento alle valutazioni successive alla prima iscrizione in bilancio, cioè alle svalutazioni da *impairment test*. Ciò nonostante, i successivi ripristini di valore rilevati a conto economico sarebbero invece sempre tassabili. La procedura di *derecognition*, infine, interesserà solo indirettamente l'applicazione dell'art. 106 del TUIR: la svalutazione opererà anche per i crediti già oggetto di cessione nella misura in cui questi verranno ripristinati in bilancio, per effetto della rilevanza del principio di prevalenza della sostanza sulla forma.

Pertanto, si ritiene superata la posizione espressa dall'amministrazione finanziaria con la risoluzione n. 100/E del 2007, sopra richiamata.

In tema di prima designazione dei crediti in bilancio, appare molto discutibile la posizione assunta dall'amministrazione finanziaria con la risoluzione 189/E del 20 luglio 2009, avente ad oggetto l'opzione al *fair value*. Con riferimento ad una società di intermediazione finanziaria, la cui attività era volta all'acquisto pro-soluto di crediti di difficile esigibilità e di crediti fiscali, l'agenzia delle entrate rigettava la tesi della società istante secondo cui tali crediti erano riconducibili tra le immobilizzazioni finanziarie ai sensi dell'art. 110, comma 1, lett. c) del TUIR e le relative plusvalenze

iscritte non potevano ritenersi escluse dal concorso alla formazione del reddito imponibile. Secondo l’Agenzia, per i soggetti che operano nel settore creditizio e che quindi redigono il bilancio secondo il decreto legislativo n. 87 del 1992, l’art. 106, comma 3 del TUIR “attribuisce rilevanza al valore dei crediti risultanti in bilancio” a prescindere dalla categoria di strumenti finanziari in cui i crediti sono classificati.”.

Immediata è stata la critica della dottrina contabile, secondo cui la *fair value option* è un’operazione di designazione, appunto, al *fair value*, di strumenti finanziari in funzione di copertura dei rischi, che prescinde dal fatto che lo strumento designato sia detenuto per la negoziazione.

Pertanto, uno strumento finanziario, per il solo effetto della *fair value option*, non può qualificarsi come un’attività o una passività posseduta per la negoziazione. Secondo tale dottrina, le variazioni a *fair value* da essa derivanti e riflesse nel conto economico avrebbero rilevanza fiscale quali componenti positivi ovvero negativi del reddito imponibile, per effetto della derivazione dell’imponibile dalle qualificazioni IAS.

Tuttavia, la stessa dottrina rilevava come nel caso di specie la *fair value option* non poteva essere applicata, in quanto non veniva indicato il rischio comune alle attività e passività finanziarie coperto mediante l’opzione.

Tanto rappresentato in ordine al comma 3 dell’art. 2 del regolamento IAS, qui di seguito ci si soffermerà sul comma 4 dello stesso art. 2, relativo al trattamento fiscale degli accantonamenti a fondi di quiescenza e previdenza.

Il comma 4 prevede che gli accantonamenti di cui all’art. 105, comma 1, relativi ai fondi di indennità di fine rapporto e ai fondi di previdenza, e comma 2, relativi agli adeguamenti dei fondi in virtù di modificazioni normative e retributive, siano deducibili entro certi limiti quantitativi.

Tali limiti sono rappresentati dalla differenza fra l'importo complessivo dei fondi calcolati al termine dell'esercizio in conformità delle disposizioni legislative e contrattuali che regolano il rapporto di lavoro dei dipendenti, e l'importo di tali fondi fiscalmente riconosciuto al termine dell'esercizio precedente al netto degli utilizzi dell'esercizio. Secondo la norma, concorrono a determinare gli accantonamenti tutte le componenti reddituali, positive e negative, iscritte a conto economico o a patrimonio netto in contropartita di detti fondi.

Prima di addentrarci nell'analisi della disposizione richiamata è opportuna una breve digressione sul sistema di previdenza complementare, riformato per effetto del d.lgs. 5 dicembre 2006, n. 252, successivamente integrato per effetto di norme aggiuntive, contenute nella Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007). Per effetto della riforma, le imprese con un numero di addetti superiore a 50 unità mantengono in azienda le quote TFR accantonate fino al 31 dicembre 2006, e, a seguito di scelta del dipendente, dovranno destinare le quote maturate a partire dal 1° gennaio 2007, a forma di previdenza complementare ovvero all'apposito Fondo di tesoreria istituito presso l'INPS. A fronte del trasferimento, l'impresa dovrà alimentare mensilmente un conto acceso ai costi per gli accantonamenti TFR rilevati nel mese in corso accreditando in contropartita un conto che registri l'uscita finanziaria in favore dell'INPS della quota di TFR maturata, che dovrà effettuarsi entro il 16 del mese successivo a quello di maturazione.

Nelle imprese con un numero di dipendenti inferiore a 50, il lavoratore potrà scegliere la forma di previdenza complementare ovvero mantenere il TFR nell'impresa. In tale ultimo caso, il fondo TFR subirà movimentazioni annuali per effetto dell'uscita di alcuni lavoratori e per la rilevazione degli accantonamenti dell'esercizio.

Tanto premesso, occorre evidenziare che lo IAS di riferimento è lo IAS 19, il quale, nel disciplinare i “Benefici per i dipendenti”, stabilisce regole assolutamente differenti rispetto ai principi contabili nazionali, in particolar modo per le quote di TFR destinate a rimanere in azienda; in tutti gli altri casi, non ci sono sensibili differenze tra i criteri IAS 19 e la disciplina nazionale, considerato che le forme pensionistiche complementari sono programmi a contribuzione definita, insuscettibili di apprezzabili variazioni di valore.

Per comprendere appieno la portata della disposizione di coordinamento tra IAS 19 e disciplina interna (art. 2, c. 4 del regolamento IAS), è opportuno fare alcune considerazioni relative allo IAS 19.

Lo IAS 19 non prevede regole specifiche per i trattamenti di quiescenza: infatti, il trattamento di fine rapporto è una peculiarità del sistema pensionistico italiano, che, come chiarito dalla risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 133 del 16 novembre 2006, è da considerarsi fra i benefici successivi al rapporto di lavoro e in particolare fra i programmi a benefici definiti.

Secondo lo IAS 19, l’accantonamento al fondo TFR risulta dalla sommatoria algebrica di talune componenti che, da un lato, saranno proiettate nel futuro attraverso opportune tecniche attuariali e, dall’altro, saranno attualizzate attraverso il metodo della “proiezione unitaria del credito” dell’importo della passività e del costo da imputare a conto economico.

Per quanto detto, è fisiologico che gli accantonamenti a fondo TFR, calcolato secondo lo IAS 19, sia inferiore rispetto a quello fiscalmente ammesso ai sensi dell’art. 105 del TUIR, parametrato a quello civilistico previsto all’art. 2120 c.c..

La minor quota accantonata risulterebbe fiscalmente deducibile solo nel periodo di

imposta in cui il dipendente lascia l'azienda. Ciò risulterebbe estremamente complesso ove si consideri che la disciplina prevista dallo IAS 19 presuppone una gestione del fondo TFR per "masse" e non invece per singolo dipendente.

Le imprese IAS, infatti, procedono a rilevare la quota carente nell'esercizio attraverso una rettifica dell'accantonamento IAS complessivo rilevato a fine esercizio. La differenza tra quanto accantonato contabilmente al fondo per i dipendenti fuoriusciti e quanto prelevato in fase di utilizzo influirà come revisione delle stime attuariali, relative all'accantonamento dell'anno nel corso del quale avviene l'uscita del dipendente. Solo in tale momento vi sarà un riavvicinamento tra il fondo TFR calcolato secondo gli IAS ed il fondo TFR calcolato secondo il codice civile; tale riavvicinamento sarà però completo solo al momento dell'uscita di tutti i dipendenti.

Proprio la gestione per "masse" ha indotto l'estensore del regolamento ad introdurre un limite alla deducibilità non più a carattere analitico bensì calcolato ponendo a confronto il fondo TFR, determinato ai sensi del codice civile, accantonato alla fine dell'esercizio precedente con quello accantonato alla fine dell'esercizio successivo.

Dalla lettura dell'art. 2, comma 4, del regolamento IAS può evincersi la sussistenza di un doppio binario che obbliga l'impresa a calcolare non solo il TFR alla luce dello IAS 19 ma anche l'accantonamento che si sarebbe determinato ai sensi dell'art. 2120 del c.c..

Ciò in quanto la deduzione dell'accantonamento calcolato ai sensi dello IAS 19 è consentita nei limiti del differenziale tra i fondi TFR, relativi all'esercizio in corso ed a quello precedente, determinati secondo la disciplina civilistica.

L'eventuale eccedenza positiva dell'accantonamento, calcolato ai sensi dello IAS 19, rispetto al differenziale tra i fondi TFR, determinerà, in sede di dichiarazione, una

variazione in aumento dell'imponibile fiscale.

L'eventuale eccedenza di segno negativo non è fiscalmente deducibile in ragione della mancata imputazione a conto economico, ma, secondo quanto chiarito dalla relazione illustrativa, viene "recuperata in un esercizio successivo, ove in tale esercizio si verifichi la situazione inversa".

Per ragioni di completezza, occorre anche sottolineare un ulteriore aspetto: l'art. 2, comma 4, secondo periodo, afferma che "concorrono a determinare gli accantonamenti tutte le componenti positive e negative iscritte a conto economico o a patrimonio netto in contropartita di detti fondi". Ove si consideri che il meccanismo di determinazione dell'accantonamento secondo lo IAS 19 preveda una somma algebrica di componenti positivi e negativi, non può escludersi che dallo stesso risulti un accantonamento negativo, cioè con saldo avere. La disposizione appena richiamata induce quindi a ritenere che tale componente reddituale positiva concorra alla formazione del reddito imponibile.

Più in generale, il secondo periodo dell'art. 2, comma 4, del regolamento è da ricollegare all'eliminazione dall'art. 83 del TUIR, nella versione previgente alla Finanziaria 2008, dell'inciso secondo cui l'utile di esercizio dovesse essere "aumentato o diminuito dei componenti che per effetto dei principi contabili internazionali sono imputati direttamente a patrimonio netto". La relazione di accompagnamento al decreto conferma che tale eliminazione non ha carattere sostanziale, atteso che il riferimento alle qualificazioni, imputazioni temporali e classificazioni in bilancio di per sé sarebbe idonea a ricomprendere anche l'imputazione di vicende reddituali operate in base agli IAS direttamente nello stato patrimoniale. Come sottolineato dalla stessa relazione di accompagnamento, una posizione contraria risulterebbe asistemica, in virtù del

mantenimento del riferimento ai componenti negativi imputati a patrimonio netto in seno all'art. 109, c. 4 del TUIR: se così fosse, la rilevanza fiscale dei componenti imputati a patrimonio netto opererebbe solo per i componenti negativi.

3.3 L'art. 3 del regolamento attuativo IAS

L'art. 3 del regolamento attuativo IAS attua il principio direttivo, di cui all'art. 1, comma 60, lett. a) della finanziaria per il 2008, secondo cui il regolamento attuativo deve fissare “i criteri per evitare che la valenza ai fini fiscali delle qualificazioni, imputazioni temporali e classificazioni previste dagli IAS, determini doppia deduzione o nessuna deduzione di componenti negativi ovvero doppia tassazione o nessuna tassazione di componenti positivi”.

Il comma 1 dell'art. 3 in commento riafferma tale principio, chiarendo però che il divieto di doppia deduzione o di doppia tassazione debba riferirsi al medesimo soggetto passivo di imposta.

La scelta di limitare al medesimo soggetto i divieti di duplicazioni, sopra indicati, si appalesa obbligata, ove si considerino le diversità di rappresentazioni in bilancio di una stessa fattispecie negoziale, non soltanto quando la fattispecie considerata interessi soggetti che applicano principi contabili differenti, ma anche quando la medesima fattispecie coinvolga due soggetti IAS *adopter*: ciò è possibile in virtù delle diverse rappresentazioni contabili ammesse dai principi contabili internazionali anche con riferimento ad una medesima fattispecie negoziale, come nel caso dello IAS 17 per il leasing finanziario.

Tanto premesso, il comma 2 dell'art. 3 afferma che la rilevazione ed il trattamento ai fini fiscali delle suddette operazioni debbano essere individuati sulla base della corretta

applicazione dei principi contabili adottati da ciascun soggetto coinvolto.

Questo principio trova però una deroga nel comma 3 dell'art. 3 del regolamento, che individua talune operazioni per le quali la rappresentazione operata in base ai principi contabili internazionali, secondo il generale principio di prevalenza della sostanza sulla forma, eccezionalmente, non ha rilievo fiscale, in quanto, ai fini dell'individuazione della fattispecie fiscale applicabile, si deve fare riferimento alla natura giuridica delle operazioni, facendo salvi i criteri di imputazione temporale previsti dagli IAS, i quali godono di un'autonomia applicativa rispetto ai criteri di qualificazione e classificazione previsti dagli stessi *standard* internazionali.

La suddetta deroga opera, in primo luogo, per le operazioni aventi ad oggetto i titoli partecipativi e gli strumenti finanziari assimilati alle azioni, anche costituenti immobilizzazioni finanziarie, con esclusione delle azioni proprie e degli altri strumenti rappresentativi del patrimonio netto, ed in secondo luogo, per l'individuazione del soggetto cui spetta l'attribuzione di ritenute o di crediti di imposta.

Prima di passare ad analizzare dettagliatamente le due fattispecie sopra richiamate, si ritiene opportuno svolgere alcune considerazioni in merito al riferimento alla "natura giuridica", operato al comma 3 dell'art. 3 del regolamento.

Com'è noto, un richiamo alla "natura giuridica" è contenuto all'art. 20 del D.P.R. n. 131/1986, in base al quale, in tema di imposta di registro, "L'imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente".

La funzione di quest'ultima norma è quella di permettere all'amministrazione finanziaria di riqualificare l'operazione posta in essere in base all'effettiva sostanza economica dell'operazione, a prescindere dalla forma giuridica della stessa.

Al pari dell'art. 37-bis del D.P.R. n. 600/1973, la norma si pone l'obiettivo ultimo di combattere l'elusione, ossia l'aggiramento di obblighi o divieti dell'ordinamento tributario, conseguito attraverso operazioni la cui forma giuridica nasconde il reale risultato economico perseguito. Sulla base di queste considerazioni occorre chiedersi se l'art. 3, comma 3 del regolamento abbia la stessa finalità o se, invece, il riferimento alla natura giuridica abbia una diversa *ratio*.

Si ritiene che debba preferirsi la seconda tra le due possibili conclusioni.

Infatti, nell'ottica dell'art. 3, c. 3 del regolamento IAS, la natura giuridica è richiamata con riferimento ad una serie tassativa di operazioni per le quali non opererebbero la qualificazione, l'imputazione temporale e la classificazione del bilancio IAS, le quali, come detto, sono il frutto dell'applicazione del principio della prevalenza della sostanza sulla forma, ma tali operazioni assumono rilievo fiscale in ragione della "natura giuridica" delle stesse.

All'uopo, occorre rilevare che la suddetta deroga è inserita in una disposizione che si pone una finalità ben diversa rispetto a quella antielusiva: come noto, infatti, l'art. 3 del regolamento si pone l'obiettivo di evitare il sorgere di doppie tassazioni ovvero doppie deduzioni.

La finalità non antielusiva del richiamo alla natura giuridica è corroborata dal comma 5 dell'art. 3, inserito nella prima versione del regolamento e poi espunto su indicazione del Consiglio di Stato. Tale disposizione faceva salva l'applicazione dell'art. 37-bis del D.P.R. n. 600/1973 alle fattispecie previste dall'art. 3, commi 3 e 4, ma secondo il Consiglio di Stato "...se pur adottata in relazione a soggetti IAS, ha in realtà una valenza generale essendo applicabile a tutti i soggetti a prescindere dalla contabilità adottata. Tale norma deve pertanto essere espunta, trovando se ritenuta opportuna,

idonea collocazione in apposito veicolo normativo primario”.

Da quanto testé esposto, si ritiene di potere evincere che, nelle intenzioni degli estensori del regolamento, la disposizione con finalità antielusiva sarebbe dovuta essere il comma 5, poi espunto, e non invece il comma 3.

Pertanto, si può concludere che il richiamo alla “natura giuridica”, contenuto al comma 3 suddetto, non ha la medesima finalità dell’analogo riferimento alla “natura ed agli effetti giuridici” contenuto nell’art. 20 del D.P.R. n. 131/1982.

La prima disposizione tende infatti ad evitare il sorgere di doppie tassazione o doppie deduzioni con riferimento alle operazioni indicate nel comma 2 dell’art. 3 del regolamento.

Ciò posto, data la finalità non antielusiva del comma 3 in commento, la *ratio* di tale disposizione si ritiene vada ricercata all’interno della finalità dell’intero regolamento IAS, ossia quella di delineare il procedimento logico-giuridico di integrazione dei criteri di qualificazione e classificazione previsti dagli IAS nel sistema del TUIR, che costituisce anche per i soggetti IAS *adopter* il sistema concettuale di riferimento per la determinazione dell’imponibile IRES.

Tale processo di integrazione ha come fattore di innesco il principio di derivazione rafforzata, i cui effetti sul TUIR sono modulati dalle disposizioni del regolamento attuativo.

Tanto considerato, si ritiene che la *ratio* del comma 3 in commento abbia la funzione di rendere non efficace, limitatamente alle operazioni menzionate, il principio di derivazione dal bilancio IAS, prevedendo relativamente alle operazioni indicate che le fattispecie fiscali applicabili devono essere individuate assumendo come presupposto delle stesse non già le qualificazioni del bilancio IAS (come richiederebbe il principio di

derivazione), bensì, le qualificazioni che “tradizionalmente” fanno da presupposto alle norme del TUIR, ossia quelle del codice civile basate per definizione sulla natura giuridica delle operazioni.

D'altra parte, l'art. 83 del TUIR contiene due scelte generali di sistema alternative, ma che non danno spazio ad alcun *tertium genus*: pertanto, il principio di derivazione opera o con riferimento al bilancio IAS o con riferimento al bilancio redatto in base al codice civile.

In definitiva, si ritiene che il richiamo alla “natura giuridica” operato dall'art. 3, c. 3, del regolamento implichi che, limitatamente alle operazioni indicate, le fattispecie fiscali applicabili vanno individuate assumendo le qualificazioni delle medesime operazioni che si sarebbero avute nel bilancio redatto in base al codice civile.

Tuttavia, occorre tenere presente che, in base alla sopra richiamata clausola di salvezza dei criteri di imputazione temporale, di cui al comma 3 in commento, ad es., per gli strumenti finanziari restano validi i criteri di *recognition* e di *derecognition*, previsti dallo IAS 39.

Tanto considerato, in ordine alla locuzione “natura giuridica”, utilizzata dall'art. 3, c. 3, del regolamento IAS, si ritiene utile soffermarsi brevemente sulle singole fattispecie a cui tale locuzione si riferisce.

Per quanto concerne la prima fattispecie, l'art. 3, comma 3, lett. a) richiama l'art. 85, comma 1, lett. c) e d), del TUIR, riguardante le azioni o quote di partecipazione, anche non rappresentati da titoli, al capitale delle società di cui all'art. 73 del TUIR, che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, diverse da quelle cui si applica il regime di *participation exemption ex art. 87*, anche se non rientrano fra i beni al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa.

Ai fini che qui interessano, il riferimento all'art. 85, comma 1, lett. d) deve essere inteso nel senso di escludere la seconda parte della norma riferita alla locuzione "che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, diverse da quelle cui si applica il regime di *participation exemption* ex art. 87, anche se non rientrano fra i beni al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa".

L'art. 3, comma 3 lett. a) contiene l'inciso "anche costituenti immobilizzazioni finanziarie". Inoltre, lo stesso comma 3 lett. a) esclude dal proprio ambito di applicazione le azioni proprie e gli altri strumenti rappresentativi del patrimonio proprio, per i quali continueranno ad operare anche fiscalmente gli ordinari criteri di *recognition/derecognition* previsti dai principi contabili internazionali.

La *ratio* della esclusione dall'ambito applicativo della deroga delle operazioni su azioni proprie e strumenti di partecipazioni al patrimonio proprio risiede nel fatto che l'art. 3 del regolamento riguarda operazioni intersoggettive: l'intersoggettività difetterebbe invece nelle operazioni sulle azioni proprie ovvero sugli strumenti rappresentativi del patrimonio netto proprio dell'entità.

La seconda fattispecie, di cui all'art. 3, comma 3, lett. b), interessa invece l'individuazione del soggetto cui spetta l'attribuzione di ritenute o di crediti di imposta. Il riferimento alla natura giuridica poteva generare dubbi nei casi in cui all'attribuzione delle ritenute non facesse seguito l'attribuzione del reddito: la relazione di accompagnamento afferma però l'irrelevanza della seconda ai fini dell'individuazione delle ritenute e dei crediti di imposta.

Tuttavia, le modalità applicative delle ritenute e dello scomputo di crediti tributari presuppone necessariamente l'imputazione del reddito al medesimo soggetto al quale le ritenute ed i crediti sono riferiti.

Relativamente alla previsione di cui al comma 4 dell'art. 3 del regolamento IAS, secondo cui si applica, in ogni caso, l'art. 89, comma 6 del TUIR agli interessi, dividendi o altri proventi derivanti da titoli acquisiti, sotto il profilo giuridico, in base a rapporti di pronti contro termine ovvero a mutuo garantito di titoli. Vale la pena rilevare un collegamento imperfetto tra la norma in esame ed il richiamo all'art. 89, comma 6 del TUIR che, come noto, non riguarda il trattamento fiscale dei dividendi relativi a partecipazioni oggetto dei rapporti sopra menzionati.

Si ritiene, che l'art. 89, c. 6 del TUIR, fa riferimento esclusivamente agli interessi, sul presupposto, probabilmente, che i contratti di pronti contro termine abbiano ad oggetto esclusivamente titoli a reddito fisso.

Al fine di coordinare la previsione di cui all'art. 3, c. 4 del Regolamento IAS, con quella di cui all'art. 89, c. 6 del TUIR, la prima di dette disposizioni deve essere intesa nel senso che, riguardo alle operazioni di pronti contro termine, si rende applicabile la disciplina fiscale individuabile in base alla natura giuridica dell'operazione, ossia, presupponendo una disciplina di tipo realizzativo, che è, appunto, quella presupposta dall'art. 89, c. 6 del TUIR.

Relativamente alle ipotesi di operazioni tra soggetti IAS e soggetti non IAS il trattamento ai fini fiscali è determinato, per ciascuna delle parti dell'operazione, sulla base della corretta applicazione dei principi contabili da essi adottati.

Il medesimo criterio si applica quando le operazioni intervengono tra soggetti IAS che applicano differenti criteri di iscrizione e di cancellazione dal bilancio di attività e passività (ad es., per una delle parti di un contratto di leasing, lo stesso viene qualificato come leasing operativo, mentre, per l'altra parte è qualificato come leasing finanziario).

Tanto evidenziato, si ritiene condivisibile la scelta, operata dal regolamento, di riferire i

divieti di duplicazione di tassazione e di deduzione al singolo soggetto, in quanto una scelta che avesse abbracciato tutte le parti di una medesima operazione, sarebbe stata di difficile attuazione pratica.

3.4 Le restanti disposizioni del regolamento attuativo IAS

L'art. 4 del regolamento IAS si occupa di coordinare i principi IAS con la disciplina fiscale di diritto interno, relativa alle operazioni di aggregazione aziendale.

L'introduzione di una disposizione *ad hoc* si è resa necessaria per confermare la neutralità fiscale delle operazioni di fusione, scissione e conferimento che ai sensi dell'IFRS 3 sono configurate come realizzative.

Il comma 1 dell'art. 4 del regolamento dispone che i costi accessori a tali operazioni (es. *due diligence*) costituiscono in tutti i casi costi fiscalmente deducibili. L'inciso "in ogni caso" intende assicurare la deducibilità anche a fronte della capitalizzazione degli stessi nei valori dell'azienda ricevuta, così come previsto dai principi contabili internazionali. Come precisato dalla stessa relazione di accompagnamento al regolamento, tale soluzione è opportuna sia per evitare di creare discriminazioni rispetto alle analoghe operazioni realizzate dalle imprese che non adottano gli IAS e che imputano tali costi a conto economico, con piena rilevanza fiscale, sia perché la capitalizzazione prevista dallo IFRS 3, già sopra richiamato, è stata da ultimo sostituita con un criterio che è invece basato sulla imputazione di tali costi a conto economico. Restano tuttavia incerte le modalità relative alla deducibilità, ivi compresa la stessa individuazione dell'esercizio di competenza.

Occorre evidenziare che l'IFRS 3 si applica alle aggregazioni aziendali per le quali è possibile individuare un acquirente, ossia l'entità aggregante o il soggetto che ottiene il

controllo su una o più entità o attività aziendali distinte (acquisito). Il caso tipico è quello di una fusione tra soggetti privi di legami partecipativi che per il soggetto acquirente sarà contabilizzata con il metodo dell'acquisto. Tale metodo richiede che le attività e le passività (anche potenziali) del soggetto acquisito siano rilevate al *fair value*, mentre i propri elementi patrimoniali rimangono iscritti al costo storico.

Senza entrare nel dettaglio delle tecniche contabili giova ricordare che lo IFRS 3, al par. 16, prevede tre fasi distinte: l'identificazione dell'acquirente, la determinazione del costo di acquisizione ed infine, l'allocazione, alla data di acquisizione del costo dell'aggregazione aziendale sulle attività e passività (anche potenziali) acquisite ed identificabili. Ove il costo dell'acquisizione risulti superiore al *fair value* delle attività e passività identificabili dall'acquisita si provvederà ad iscrivere un avviamento; viceversa la differenza costituirà un *negative goodwill* o utile straordinario.

L'art. 4 del regolamento dispone, in buona sostanza, il principio della neutralità fiscale anche per le operazioni di riorganizzazione contabilizzate con il metodo dell'acquisto ai sensi dello IFRS 3: ne deriva, da un lato, la continuità dei valori e l'irrilevanza delle plusvalenze e minusvalenze soltanto iscritte e dall'altro, un doppio binario che impone la gestione della fiscalità differita.

In base al comma 2 dell'art. 4, in luogo del disavanzo da fusione o scissione, si fa riferimento alla differenza positiva tra il valore complessivo del patrimonio aziendale acquisito, come iscritto nel bilancio della società acquirente, ed il patrimonio netto della società acquisita. Lo stesso comma dispone che le disposizioni dell'art. 172, commi 5 e 6, si applicano con riferimento all'aumento di patrimonio netto della società acquirente. Si avrà pertanto l'obbligo di ricostituzione in capo alla società risultante dalla fusione delle riserve in sospensione di imposta previste nel bilancio ante fusione della società

acquisita.

Infine, il comma 3 dell'articolo in commento prescrive che il regime fiscale disposto dal testo unico si applichi alle operazioni di cessione di azienda ovvero di partecipazioni anche quando dalla rappresentazione in bilancio non emergano i relativi componenti positivi o negativi e passività fiscalmente rilevanti. La disposizione riguarda le cessioni di azienda tra soggetti sottoposti al comune controllo, per le quali la norma ha precisato, ai fini fiscali, la rilevanza dei principi ordinari secondo i quali i valori fiscali corrispondono al costo sostenuto. Rimane incerto il trattamento fiscale delle medesime operazioni che intervengano tra soggetti non sottoposti al comune controllo, sottoposte al regime dello IFRS 3 già richiamato.

L'art. 5 affronta il problema dell'applicazione di criteri di neutralità e *first time adoption* stabilendo al comma 1 che i criteri di neutralità previsti dall'art. 13 del d.lgs. 38/2005 rilevano anche in sede di prima applicazione degli IAS, effettuata successivamente al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2008, assumendo:

- i commi da 2 a 6 del già richiamato art. 13 per quelle fattispecie ivi ricomprese;
- le disposizioni dell'art. 83 del TUIR nella formulazione vigente sino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007.

Il comma 2 stabilisce che le richiamate disposizioni del comma 1 si applicano anche in caso di cambiamento di IAS già adottati, rispetto ai valori e alle qualificazioni fiscalmente assunte in precedenza.

Infine, l'articolo 6 affronta le problematiche connesse ai comportamenti adottati nel triennio 2005-2007, in vigenza della vecchia normativa, stabilendo che con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta 2005-2007, la conformità e la coerenza di cui all'art. 61, secondo periodo dell'art. 1 della finanziaria 2008, deve

riferirsi alla singola fattispecie. Il trattamento deve essere stato applicato in modo coerente per tutti i periodi di imposta in cui si è manifestata la medesima fattispecie e per i quali siano stati applicati gli IAS (salvo che l'amministrazione finanziaria si sia espressa in senso contrario).

Capitolo 4

Il decreto fiscale IAS

4.1 Le nuove disposizioni di coordinamento tra IAS e normativa fiscale

Il 13 giugno 2011 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze dell'8 giugno 2011, riguardante le disposizioni di coordinamento tra i principi contabili internazionali adottati con regolamento UE entrato in vigore nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2010 e le regole di determinazione della base imponibile dell'IRES e dell'IRAP.

Il decreto è stato emanato in forza del comma 28 dell'articolo 2 del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, che ha previsto la possibilità di introdurre delle disposizioni di coordinamento fiscale con riferimento ai principi contabili internazionali adottati, come indicato, con regolamento UE entrato in vigore nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2010.

Il decreto ha lo scopo di fornire, ai soggetti IAS *adopter*, disposizioni di coordinamento per l'applicazione delle norme del TUIR che regolano la determinazione del reddito imponibile, alla luce della rilevanza dei criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione adottati in bilancio, in conformità al principio di derivazione rafforzata di cui all'articolo 83 del TUIR come modificato dalla finanziaria 2008.

In particolare, con tale decreto vengono integrate le disposizioni di attuazione e di coordinamento delle norme di cui all'articolo 1, comma 58 e 59, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008), concernenti il processo di determinazione del reddito dei soggetti tenuti all'adozione dei principi contabili

internazionali. Ciò avviene nel rispetto dei criteri direttivi contenuti nella legge delega 31 ottobre 2003, n. 306 con particolare riferimento alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 25 in cui si prevede la possibilità di adottare eventuali modifiche *“della normativa fiscale in materia di reddito d'impresa al fine di armonizzarla con le innovazioni derivanti dall'applicazione dei principi contabili internazionali”*.

Pertanto, continuando il processo già avviato con il decreto n. 48 del 1° aprile 2009, vengono introdotte alcune disposizioni ai fini IRES e IRAP, in conformità ai criteri stabiliti dal predetto comma 60. Si tratta, cioè dei:

- criteri per evitare che la valenza ai fini fiscali delle qualificazioni, imputazioni temporali e classificazioni adottate in base alla corretta applicazione dei principi contabili internazionali determini doppia deduzione o nessuna deduzione di componenti negativi ovvero doppia tassazione o nessuna tassazione di componenti positivi;
- criteri per la rilevazione e il trattamento ai fini fiscali delle transazioni che vedano coinvolti soggetti che redigono il bilancio di esercizio in base ai richiamati principi contabili internazionali e soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili nazionali;
- criteri di coordinamento dei principi contabili internazionali in materia di aggregazioni aziendali con la disciplina fiscale in materia di operazioni straordinarie, anche ai fini del trattamento dei costi di aggregazione;
- criteri di coordinamento con le disposizioni contenute nel decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, con particolare riguardo alle disposizioni relative alla prima applicazione dei principi contabili internazionali;
- criteri di coordinamento per il trattamento ai fini fiscali dei costi imputabili, in

- base ai principi contabili internazionali, a diretta riduzione del patrimonio netto;
- criteri per consentire la continuità dei valori da assumere con quelli assunti nei precedenti periodi di imposta.

In sintesi, il decreto in esame si propone di garantire, richiamando quanto riportato anche nel decreto n. 48 del 2009, che *“il riconoscimento ai fini fiscali dei criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio adottati in base alla corretta applicazione degli IAS, non determina, in ogni caso, in capo al medesimo soggetto passivo d'imposta, doppia deduzione ovvero nessuna deduzione di componenti negativi ne' doppia tassazione ovvero nessuna tassazione di componenti positivi”*.

Di seguito si propone una analisi del contenuto del decreto, basata sulla relazione di accompagnamento.

4.2 Le disposizioni contenute negli articoli da 2 a 6 del decreto fiscale IAS

Con l'articolo 2 si interviene al fine di coordinare la portata normativa dell'articolo 83 del TUIR, disciplinando la rilevanza fiscale delle imputazioni dei componenti reddituali nella sezione del conto economico complessivo denominata *“altre componenti di conto economico complessivo (other comprehensive income - OCI)”*. Ciò al fine di integrare il processo di attuazione dei principi contenuti nell'articolo 1, comma 60, lettera g), della legge finanziaria per il 2008.

Infatti, il Regolamento (CE) n. 70/2009 del 23 gennaio 2009, nel quadro del processo annuale di miglioramento volto a semplificare e chiarire i principi contabili internazionali, ha modificato il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione. Tra l'altro, sono stati oggetto di modifica le disposizioni contenute nel *“Principio contabile internazionale n. 1 Presentazione del bilancio (rivista nella sostanza nel 2007)”*.

In relazione a tali modifiche, l'articolo 2 conferma la rilevanza fiscale dei componenti reddituali imputati nella sezione del conto economico complessivo denominata *other comprehensive income (OCI)*. Tale sezione, infatti, non è espressamente richiamata dalle disposizioni contenute nel TUIR.

In tale ottica, il primo comma dell'articolo 2 del decreto stabilisce che concorrono comunque alla formazione del reddito imponibile i componenti positivi e negativi di natura reddituale, fiscalmente rilevanti ai sensi delle disposizioni del TUIR, imputati direttamente nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo.

Ne consegue che, nell'ipotesi in cui il componente positivo o negativo assuma rilievo fiscale, secondo le specifiche norme applicabili al momento dell'imputazione ad OCI, il successivo transito a conto economico non rileva ai fini della determinazione della reddito imponibile.

Diversamente, nel caso in cui una disposizione del TUIR preveda espressamente la rilevanza fiscale dei componenti positivi e negativi al momento dell'imputazione a conto economico, il secondo periodo conferma la temporanea irrilevanza dell'imputazione ad OCI¹⁹.

Si pensi, ad esempio, ai maggiori o i minori valori relativi ai titoli obbligazionari immobilizzati [si tratta dei beni indicati nell'articolo 85, comma 1, lettera e) del TUIR che si considerano immobilizzazioni finanziarie ai sensi del comma 3-*bis* dello stesso articolo] per i quali la lettera a) del comma 1-*bis* dell'articolo 110 del TUIR prevede la rilevanza fiscale solo al momento della loro imputazione a conto economico. In tal caso, le imputazioni ad OCI nella riserva tipicamente denominata "riserva AFS" non assumono rilievo fintanto che non si realizza la riclassificazione della stessa al conto

¹⁹ Esso infatti recita: "*Tale disposizione non si applica nelle ipotesi in cui i componenti di cui al periodo precedente assumono rilievo fiscale solo per effetto dell'imputazione a conto economico*".

economico.

Di seguito, il secondo comma dell'articolo 2, con riferimento alle regole di determinazione della base imponibile IRAP, prevede che le componenti fiscalmente rilevanti ai sensi delle disposizioni del decreto IRAP, imputati al patrimonio netto ovvero alla sezione del conto economico complessivo denominata "altre componenti di conto economico complessivo (*other comprehensive income - OCI*)", assumono rilievo fiscale solo al momento della loro effettiva imputazione al conto economico.

Conseguentemente, nell'ipotesi in cui le regole di contabilizzazione degli IAS/IFRS non prevedono in alcun momento l'imputazione al conto economico di tali componente, la seconda parte del comma 2 ne dispone la rilevanza fiscale, indipendentemente dall'imputazione al patrimonio netto ovvero all'OCI, secondo i principi generali del decreto IRAP.

Si pensi, ad esempio, alla valutazione di un bene immobile secondo il metodo del *revaluation model* previsto dallo IAS 16. In questo caso, l'incremento di valore del bene deve essere rilevato al prospetto OCI in apposita riserva che, al momento in cui l'attività è eliminata dal bilancio, può essere trasferita direttamente alla voce "utili portati a nuovo" senza che, pertanto, si realizzi alcun transito al conto economico. In tal caso, i componenti reddituali derivanti dall'adozione del metodo appena citato assumono rilievo al momento del realizzo dell'immobile cui si riferiscono, ai sensi delle disposizioni contenute negli articoli 5, 6 e 7 del decreto IRAP.

L'articolo 3 si occupa di integrare l'attuazione del principio dell'articolo 1, comma 60, lettera a), della finanziaria 2008, stabilendo che il regime fiscale riconosciuto agli immobili strumentali deve essere applicato a tutti gli immobili che, indipendentemente dalla classificazione in bilancio, presentano i requisiti contenuti nell'articolo 43 del

TUIR.

Conseguentemente, agli immobili che non possiedono i requisiti di strumentalità di cui al citato articolo 43 si applicano le disposizioni previste per i beni patrimoniali contenute nell'articolo 90 del medesimo testo unico.

Il Regolamento (CE) n. 70 del 23 gennaio 2009, infatti, ha introdotto modifiche ad alcuni principi contabili internazionali tra i quali lo IAS 16 in materia di “*dismissione di un elemento di un immobile, impianto o macchinario*”. In considerazione del diverso regime fiscale riconosciuto agli immobili strumentali (articolo 43 del TUIR) rispetto a quello riservato agli immobili cosiddetti patrimoniali (articolo 90 del TUIR), si è riscontrata l'esigenza di chiarire le modalità di coordinamento tra i due predetti regimi fiscali ed i principi contabili internazionali che contengono il trattamento degli immobili stessi (*cfr.* IAS 16 e 40 e IFRS 5).

Si pensi, ad esempio, all'ipotesi di un immobile classificato in bilancio secondo le regole contenute nello IAS 16 e conseguentemente oggetto di processo di ammortamento in bilancio. Se tale immobile presenta i requisiti di cui all'articolo 90 del TUIR, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, ne consegue l'impossibilità di dedurre le spese e gli altri componenti negativi relativi al bene stesso. Pertanto, anche gli ammortamenti rilevati in bilancio dovranno essere oggetto di apposita variazione in aumento ai fini della determinazione della base imponibile IRES.

Il secondo comma dell'articolo 3 conferma l'irrilevanza fiscale dei plusvalori o minusvalori da valutazione degli immobili iscritti in bilancio, indipendentemente dalla relativa classificazione prevista dagli standard internazionali. Va da sé che tali maggiori o minori valori concorrono alla determinazione della base imponibile al momento del realizzo degli immobili stessi.

Con l'articolo 4 è introdotta una norma di coordinamento che disciplina gli effetti fiscali della riclassificazione di uno strumento finanziario all'interno di una categoria diversa, tra quelle previste dallo IAS 39, in attuazione del principio dell'articolo 1, comma 60, lettera a), della finanziaria 2008. Ciò in considerazione della modifica allo IAS 39, contenuta nel Regolamento (CE) n. 824 del 9 settembre 2009, riguardante la data a partire dalla quale è effettuabile la riclassificazione di cui ai paragrafi da 50 a 50F dello IAS 39.

La possibilità di riclassificare uno strumento finanziario in un portafoglio diverso rispetto a quello di prima iscrizione ha generato la necessità di disposizioni di coordinamento fra le diverse discipline fiscali applicabili ai singoli strumenti finanziari classificati il bilancio secondo dello IAS 39.

Pertanto, il comma 1 stabilisce che, a seguito della predetta possibilità di riclassificazione, il valore al quale lo strumento finanziario è iscritto nella nuova categoria, come risultante da atto in data certa e, in ogni caso, dal bilancio d'esercizio approvato successivamente alla data di riclassificazione, assume rilievo ai fini fiscali riassorbendo la divergenza tra il precedente valore fiscale dello strumento finanziario con quello di nuova iscrizione in bilancio.

Al riguardo vale la pena di precisare che qualora la riclassificazione avvenga alla data di chiusura delle situazioni periodiche, la relazione relativa al periodo considerato è idonea a soddisfare la condizione di certezza temporale prevista dalla disposizione.

Il comma 2 prevede che il differenziale emerso a seguito della citata riclassificazione concorre alla formazione della base imponibile secondo la disciplina fiscale prevista per lo strumento finanziario stesso prima della riclassificazione.

Ad esempio, nell'ipotesi prevista nei paragrafi da 50 a 50F dello IAS 39 si consente la

riclassificazione di uno strumento finanziario dal portafoglio dei titoli detenuti con finalità di trading (considerato non immobilizzato ai sensi dell'articolo 85, comma 3-*bis* del TUIR) ad un'altra categoria (che rileva come immobilizzazione finanziaria ai sensi del medesimo articolo 85, comma 3-*bis* del TUIR). In tal caso, il differenziale che emerge dalla riclassificazione, quantificato alla suddetta data certa, concorre alla determinazione del reddito imponibile secondo le disposizioni del TUIR applicabili alla categoria di precedente iscrizione dello strumento stesso.

L'introduzione della norma contenuta nel comma 3 si è resa necessaria al fine di coordinare la rilevanza fiscale delle qualificazioni, classificazioni e imputazioni temporali sancita dall'articolo 83 del TUIR con la disciplina specifica delle plusvalenze esenti, di cui all'articolo 87 del TUIR stesso, alla quale è strettamente collegata la disposizione del comma 1-*bis*, lettera c) dell'articolo 110 del TUIR.

Inoltre, nella descritta ipotesi di riclassificazione di uno strumento finanziario dalla categoria degli strumenti di trading ad altra categoria rilevante ai fini dell'applicazione dell'articolo 87 del TUIR, la predetta riclassificazione si considera “*classificazione nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso*” di cui alla lettera b) dell'articolo 87 del TUIR e, parallelamente, la data in cui tale riclassificazione assume rilievo fiscale ai sensi del primo comma costituisce la data dalla quale inizia a decorrere il periodo di possesso richiesto dalla lettera a) dell'articolo 87.

Va da sé che nell'ipotesi inversa, vale a dire di riclassificazione di uno strumento finanziario da una categoria rilevante ai fini per la categoria del *trading*, lo strumento finanziario si considera fuoriuscito dal regime di cui al citato articolo 87 del TUIR.

Infine, il comma 4 chiarisce l'applicazione delle disposizioni qui in esame nell'ipotesi

in cui, a seguito di operazioni di riorganizzazione aziendale fiscalmente neutrali, la classificazione di uno strumento finanziario sia effettuata in un portafoglio diverso da quello in cui era iscritto dal precedente soggetto e che la nuova iscrizione comporti l'assoggettamento ad un diverso regime fiscale dello strumento stesso. Si tratta, in particolare, di tutte le operazioni a cui le disposizioni del TUIR, nel rispetto del principio di continuità dei valori fiscali, attribuiscono neutralità fiscale; rientrano tra queste, a titolo di esempio, le operazioni individuate negli articoli 172, 173 e 176 del TUIR (fusioni, scissioni e conferimenti).

Tale classificazione assume rilievo, come espressamente riportato nel comma in esame, alla data di efficacia giuridica dell'operazione straordinaria, indipendentemente dalla data in cui la stessa è rilevata nei documenti contabili.

In tali casi, il secondo periodo del comma in esame prevede che sia il soggetto che iscrive lo strumento finanziario in una delle altre categorie previste dallo IAS 39 (di norma, la società avente causa in un'operazione straordinaria) a far assumere rilievo ai fini fiscali al differenziale tra il valore di nuova iscrizione ed il precedente valore fiscalmente riconosciuto. Inoltre, il medesimo comma chiarisce che il differenziale deve essere assoggettato a tutte le disposizioni fiscali applicabili allo strumento finanziario nella precedente classificazione e quindi anche alla disciplina del cd. *dividend washing* nel caso in cui il soggetto dal cui patrimonio proviene lo strumento sia un soggetto che non adotta i principi contabili internazionali.

Con riguardo al riconoscimento fiscale del differenziale che emerge nelle operazioni contemplate nel comma 4, resta fermo il rispetto del divieto di indebite compensazioni intersoggettive delle perdite.

L'articolo 5, introduce un'apposita norma di coordinamento, in considerazione del fatto

che i criteri di definizione di uno strumento rappresentativo di capitale dello IAS 32 sono significativamente differenti da quelli individuati dal legislatore fiscale e contenuti nell'articolo 44 del TUIR. Al riguardo, il Regolamento (CE) n. 1293 del 23 dicembre 2009 introduce una modifica allo IAS 32 con la quale, tra l'altro, integra i criteri per qualificare e classificare uno strumento finanziario come strumento rappresentativo di capitale.

In particolare, al fine di evitare che il riconoscimento fiscale dei criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio adottati in base alla corretta applicazione degli IAS/IFRS determini doppia deduzione ovvero nessuna deduzione di componenti negativi né doppia tassazione ovvero nessuna tassazione di componenti positivi, il comma 1 dell'articolo 5 disattiva la rilevanza fiscale della qualificazione e classificazione in bilancio degli strumenti assimilati alle azioni [lettera a), comma 2, dell'articolo 44 del TUIR] e assimilati alle obbligazioni [lettera c), comma 2, dell'articolo 44 del TUIR].

In particolare, in ossequio al principio di carattere generale tendente a garantire la simmetria di trattamento fiscale tra emittente e sottoscrittore, il comma 1 prende in considerazione le specifiche ipotesi degli strumenti simili ai titoli azionari o obbligazionari stabilendo che, indipendentemente dalla qualificazione e classificazione adottate in bilancio, tale assimilazione è individuata sulla base dei requisiti di cui alle lettere a) e c) del comma 2 dell'articolo 44 del TUIR.

Il secondo comma conferma l'applicazione delle disposizioni contenute nel comma 9, dell'articolo 109 del TUIR alle remunerazioni dovute sugli strumenti finanziari comunque denominati, con la conseguente indeducibilità delle stesse o della parte delle stesse che *“direttamente o indirettamente comporti la partecipazione ai risultati*

economici della società emittente o di altre società appartenenti allo stesso gruppo o dell'affare in relazione al quale gli strumenti finanziari sono stati emessi”.

Inoltre, il successivo comma chiarisce che anche con riferimento agli strumenti finanziari simili alle obbligazioni, di cui al comma 1, lett. b), resta fermo il principio per cui si considerano imputati al conto economico i componenti reddituali rilevati a patrimonio netto per effetto degli IAS/IFRS. Pertanto, ad esempio, le remunerazioni dovute sui titoli, aventi natura fiscale di titoli assimilati alle obbligazioni ma classificati in bilancio come strumenti rappresentativi di capitale, rilevano ai fini fiscali come interessi passivi ancorché prive di stretta imputazione al conto economico. Le citate remunerazioni, infatti, in base alla rappresentazione conforme allo IAS 32, sono addebitate dall'impresa direttamente al patrimonio.

Infine, l'ultimo comma dell'articolo in esame chiarisce come il mancato esercizio di diritti connessi a strumenti finanziari rappresentativi di capitale assegnati ai sottoscrittori dalla società emittente, determinando un'insussistenza di componenti negativi che hanno concorso alla determinazione della base imponibile ai fini IRES, comporta l'emersione di un componente positivo che deve essere, in tale momento, assoggettato a tassazione. In particolare, il citato componente positivo è costituito dalla parte della riserva iscritta a fronte delle predette assegnazioni che corrisponde all'ammontare dei componenti negativi generati dalle stesse assegnazioni che hanno assunto rilievo fiscale.

Tale previsione non è applicabile all'ipotesi di mancato esercizio di diritti derivanti da piani di *stock option*, fattispecie che si caratterizza per la sua natura patrimoniale, sulla base delle regole di contabilizzazione dell'IFRS 2. Pertanto, sia che i dipendenti esercitino le opzioni ad essi assegnate, sia che, in virtù del venir meno delle ragioni di

convenienza alla sottoscrizione, le opzioni rimangano inesercitate, l'apporto iniziale non perde la sua qualificazione patrimoniale.

L'articolo 6, in attuazione dei principi dell'articolo 1, comma 60, lettera a) e g), della finanziaria 2008, introduce una norma di coordinamento che disciplina la rilevanza fiscale della contabilizzazione di operazioni con pagamento basato su azioni per servizi forniti da dipendenti e da lavoratori assimilati.

Al riguardo, si segnala che il Regolamento (UE) n. 244 del 23 marzo 2010 ha previsto delle modifiche all'IFRS 2 con lo scopo di chiarire, tra l'altro, la contabilizzazione di operazioni con pagamento basato su azioni regolate da altra entità del gruppo per conto dell'entità che riceve o acquisisce i beni e servizi.

Il comma 1, in particolare, si occupa di confermare la deducibilità, ai fini IRES, dei componenti negativi rilevati al conto economico quali spese per prestazioni di servizi regolate con strumenti rappresentativi di capitale sulla base dell'IFRS 2. Ciò in quanto l'assegnazione di tali strumenti rappresentativi di capitale, costituendo il corrispettivo dell'opera prestata a favore dell'impresa, rappresenta una forma di ulteriore remunerazione del personale o degli amministratori, non prevista dalla rappresentazione giuridico-formale dei fatti aziendali al momento di redazione delle disposizioni del TUIR.

Al riguardo, si ricorda che, ai fini della determinazione della base imponibile IRAP, il trattamento fiscale dei componenti imputati a conto economico a titolo di spese per il personale è oggetto di specifiche limitazioni alla deducibilità contenute nel decreto IRAP.

Inoltre, il comma 2, precisa che trova riconoscimento fiscale, sia ai fini IRAP che IRES, l'incremento del costo della partecipazione rilevato dalla società che regola con propri

strumenti di capitale un'operazione con pagamento basato su azioni per conto della partecipata, che riceve i servizi per prestazioni di lavoro. In tale ipotesi, infatti, la società controllante apporta alla propria controllata gli strumenti rappresentativi di capitale che saranno utilizzati da quest'ultima per regolare il pagamento dei servizi ricevuti.

4.3 Le disposizioni contenute negli articoli da 7 a 12 del decreto fiscale IAS

L'articolo 7, in considerazione di alcune modifiche allo IAS 39 in tema di coperture, si occupa di chiarire le modalità di coordinamento, al fine di precisare ulteriormente la portata normativa dell'articolo 112 del TUIR per i soggetti IAS.

In particolare, il regolamento (CE) n. 839 del 15 settembre 2009 integra lo IAS 39 ha previsto, tra l'altro, che sono qualificate come operazioni di copertura anche le operazioni in cui l'entità designa a copertura *solo le variazioni dei flussi finanziari o del fair value dell'elemento coperto al di sopra o al di sotto di un determinato prezzo o in base ad altra variabile (rischio unilaterale)*. Inoltre il Regolamento (UE) n. 243 del 23 marzo 2010 introduce una modifica nello IAS 39 che stabilisce che *“se una copertura di un'operazione programmata successivamente comporta l'iscrizione di un'attività o passività finanziaria, gli utili o perdite associati che erano stati rilevati nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo secondo quanto previsto nel paragrafo 95 devono essere riclassificati dal patrimonio netto al prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio come rettifica da riclassificazione nello stesso esercizio o esercizi durante i quali i flussi finanziari programmati coperti hanno un effetto sull'utile (perdita) d'esercizio (come negli esercizi in cui si rilevano gli interessi attivi o passivi)”*.

Al fine di individuare le operazioni con finalità di copertura, la disciplina di cui all'articolo 112 del TUIR consente, per i soggetti IAS, di dare rilievo alla classificazione effettuate in bilancio. Pertanto, il comma 1 dell'articolo 7 prevede che l'elemento che individua la finalità di copertura è rappresentato, in linea di principio, dalla "designazione" avvenuta in bilancio di uno strumento finanziario a titolo di derivato di copertura, secondo le regole contenute nei paragrafi da 72 e ss. dello IAS 39. In proposito, seppure tecnicamente non possa parlarsi di *hedge accounting*, lo IAS 39 prevede la possibilità di includere nel portafoglio degli strumenti valutati al *fair value* con rilevazione a conto economico, per espressa designazione al momento della rilevazione iniziale, qualsiasi strumento finanziario, anche se non detenuto per finalità di negoziazione, se tale trattamento contabile consente di eliminare o ridurre significativamente asimmetrie contabili (c.d. *fair value option* - FVO).

Poiché tale finalità è in linea con la *ratio* delle altre ipotesi di "copertura" previste dagli standard internazionali, con la previsione contenuta nell'ultima parte del comma 1 dell'articolo in commento, si conferma come in tal caso il ricorso alla *fair value option* rientra tra le operazioni con finalità di copertura di cui all'articolo 112 del TUIR.

Il comma 2, inoltre, in attuazione del principio dell'articolo 1, comma 60, lettera a), della finanziaria 2008, si preoccupa di coordinare le predette modifiche con la disciplina dell'articolo 112, in riferimento alle operazioni in cui un'impresa designa come relazione di copertura solo le variazioni dei flussi finanziari o del *fair value* dell'elemento coperto al di sopra o al di sotto di un determinato prezzo o in base ad altra variabile. Rientrano in tali ipotesi anche i casi in cui lo strumento derivato sia finalizzato a coprire solo alcuni dei rischi cui il titolo coperto è esposto.

Inoltre, il comma 3, disciplinando l'ipotesi di *cash flow hedging*, precisa che le

imputazioni alla specifica riserva a titolo di utili o perdite generati dallo strumento finanziario, che inizialmente sono rilevate nell'OCI, assumono rilievo ai fini fiscali, al momento della loro imputazione al conto economico. Ciò conferma l'irrilevanza ai fini fiscali degli effetti della copertura di flussi finanziari fintanto che tali flussi non siano imputati al conto economico. Si pensi, ad esempio, all'ipotesi di copertura di flussi finanziari per un'operazione programmata ai sensi del paragrafo 97 dello IAS 39 in cui gli utili o perdite relative al derivato di copertura, sulla base della formulazione del comma in esame, assumono rilievo anche ai fini fiscali al momento dell'imputazione al conto economico, ai sensi del comma 5 dell'articolo 112 del TUIR.

Il comma 4, confermando in linea di massima il principio di derivazione per le operazioni di copertura, richiede che la finalità di copertura emerga anche da atto di data certa anteriore o contestuale alla negoziazione del relativo strumento.

Pertanto, in presenza del menzionato atto di data certa, antecedente o contestuale alla data di effettuazione dell'operazione, e sempre che l'efficacia della relazione di copertura risulti anche nella rappresentazione di bilancio, l'operazione si considera con finalità di copertura ai fini fiscali.

L'articolo 8, al fine di integrare il processo di attuazione dei principi dell'articolo 1, comma 60, lettera a), della finanziaria 2008, si occupa di coordinare le disposizioni contenute negli articoli 104 e 107 del TUIR riguardanti i beni gratuitamente devolvibili al termine di una concessione.

Con il regolamento (CE) n. 254/2009 del 25 marzo 2009 è stata adottata l'Interpretazione IFRIC 12 "Accordi per servizi in concessione", concernente le regole di contabilizzazione di un'infrastruttura soggetta ad accordi per servizi in concessione nei conti del concessionario, chiarendo le modalità di rappresentazione delle varie fasi

(costruzione/gestione) di un accordo per servizi in concessione.

L'interpretazione IFRIC 12 ha sensibilmente modificato la rappresentazione di bilancio delle operazioni poste in essere dalle imprese che operano in settori regolamentati da specifiche concessioni. In sintesi, il principio contabile internazionale, quando il concedente ha il controllo sull'infrastruttura utilizzata dal concessionario, prevede che quest'ultimo a fronte dei servizi erogati, anziché rilevare l'infrastruttura come attività materiale come disposto dai principi contabili nazionali, contabilizzi: un diritto a far pagare gli utenti per i servizi forniti attraverso l'utilizzo dell'infrastruttura; oppure, un diritto a ricevere un corrispettivo dal concedente.

Si rende necessario, pertanto, coordinare le disposizioni contenute nel TUIR al fine di consentire l'applicazione degli articoli 104 e il comma 2 dell'articolo 107 in considerazione della rappresentazione contabile disposta dall'IFRIC 12 che non consente la rilevazione dei "*beni gratuitamente devolvibili oggetto di concessione*" a titolo di immobilizzazioni materiali, ma prevede la contabilizzazione di un'immobilizzazione immateriale o di un'attività finanziaria.

Il comma 1 dell'articolo 8, pertanto, prevede che alle immobilizzazioni immateriali iscritte in bilancio, si applicano le regole contenute all'articolo 104 del TUIR, in opzione all'articolo 103, che definisce le modalità di deduzione delle quote di ammortamento dei beni gratuitamente devolvibili.

Conseguentemente, per le imprese concessionarie della costruzione e dell'esercizio di opere pubbliche e le imprese sub concessionarie, il comma 2 del medesimo articolo, introduce l'assimilazione degli accantonamenti previsti dal paragrafo 21 dell'IFRIC 12 in relazione alle spese di ripristino dell'infrastruttura oggetto della concessione, agli accantonamenti "*a fronte delle spese di ripristino o di sostituzione dei beni*

gratuitamente devolvibili allo scadere della concessione e delle altre spese di cui al comma 6 dell'articolo 102", di cui al comma 2 dell'articolo 107 del TUIR.

L'ultimo comma dell'articolo in esame, infine, chiarisce la disciplina degli ammortamenti effettuati dai soggetti IAS *adopter* che in conformità all'IFRIC 12 rappresentano come attività immateriali i beni oggetto di concessioni che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività regolate. In particolare si precisa che, in deroga al primo comma, per tali soggetti trova applicazione la norma fiscale prevista all'articolo 102-*bis* del TUIR che prevede di considerare quale vita utile dei cespiti in oggetto quella determinata, ai fini tariffari e per singole categorie omogenee degli stessi, dall'AEEG.

L'articolo 9 ha come obiettivo di integrare il processo di attuazione dei principi dell'articolo 1, comma 60, lettera a) e c), della finanziaria 2008 in considerazione delle disposizioni già emanate con il decreto n. 48 del 1° aprile 2009 che prevede il mancato riconoscimento della rappresentazione di bilancio in relazione ai componenti valutativi, disponendo l'applicazione delle regole contenute nel TUIR.

Al riguardo, con il Regolamento (CE) n. 495/2009 sono state apportate modifiche allo IAS 37 recante le disposizioni su *"Accantonamenti, passività e attività potenziali"*. In particolare, il paragrafo 5 è stato sostituito con il seguente: *"Nel caso in cui un altro Principio disciplini una specifica tipologia di accantonamento, passività o attività potenziale, un'entità applica quel Principio specifico e non il presente. Per esempio, alcune tipologie di accantonamenti sono considerate nei Principi su: a) lavori su ordinazione (vedere IAS 11 Lavori su ordinazione)"*.

Tale previsione contabile deve essere coordinata con la disciplina fiscale di deducibilità degli accantonamenti di cui all'articolo 107 del TUIR.

L'articolo 9, in linea con le disposizioni contenute all'articolo 2 comma 2 del

regolamento IAS, in cui si dispone che anche ai soggetti IAS si applicano le disposizioni del Capo II, Sezione I del testo unico che prevedono limiti quantitativi alla deduzione di componenti negativi, dispone che la disciplina di cui all'articolo 107 del TUIR, riguardante gli accantonamenti, si applica a tutti i componenti iscritti in contropartita di passività di scadenza o ammontare incerti che presentano i requisiti indicati al paragrafo 14 dallo IAS 37. Va da sé che le altre passività di cui al paragrafo 11 dello IAS 37 (quali i debiti commerciali e presunti) non presentino le caratteristiche appena evidenziate.

Tale previsione incide anche nelle ipotesi in cui le regole di contabilizzazione contenute negli standard internazionali prevedono che in contropartita delle passività di scadenza o ammontare incerti di cui allo IAS 37, siano iscritti componenti negativi di reddito classificati sulla base della natura delle spese che generano le predette passività (e non a titolo di accantonamenti).

Infatti, l'applicazione a tali componenti delle disposizioni di cui all'articolo 107 del TUIR, comporta la disattivazione della classificazione IAS con conseguente rilevanza dei predetti componenti esclusivamente se riferibili a spese ed oneri contemplati nei commi da 1 a 3 dell'articolo 107 del TUIR.

In particolare, il comma 1 dispone che si considerano accantonamenti tutti i componenti reddituali iscritti in contropartita di passività, di scadenza o ammontare incerto, che presentano i requisiti indicati al paragrafo 14 dallo IAS 37, anche nelle ipotesi in cui la rilevazione contabile è disciplinata da principi IAS/IFRS diversi dallo IAS 37.

Ad esempio, il trattamento contabile previsto dallo IAS 19 prevede l'iscrizione di costi del personale in relazione ai premi per incentivi al personale. In tale fattispecie, se il debito che emerge dalla contabilizzazione del piano di incentivazione presenta i

requisiti di scadenza e ammontare certi, non costituendo una passività ai sensi dello IAS 37, si è in presenza di un costo deducibile in quanto non assimilato agli accantonamenti. Inoltre, il comma 2 ricomprende anche gli oneri di attualizzazione previsti dalle regole di contabilizzazione contenute nei paragrafi dal 45 al 47 dello IAS 37 tra i componenti che fiscalmente assumono rilievo a titolo di accantonamenti.

Di seguito, il comma 3 consente la deducibilità degli accantonamenti (individuati sulla base delle regole previste nei commi precedenti) solo se contemplati ai commi da 1 e 3 dell'articolo 107 del TUIR.

L'articolo 10 ha lo scopo di integrare il processo di attuazione dei principi dell'articolo 1, comma 60, lettera a), della finanziaria 2008 che, come ricordato, si propone di evitare che la valenza ai fini fiscali delle qualificazioni, imputazioni temporali e classificazioni adottate in base alla corretta applicazione dei principi contabili internazionali di cui al citato regolamento (CE) n. 1606/2002 determini doppia deduzione o nessuna deduzione di componenti negativi ovvero doppia tassazione o nessuna tassazione di componenti positivi. In particolare, l'articolo in esame estende la disciplina di deduzione extracontabile dell'ammortamento dei marchi e dell'avviamento, introdotta in favore dei soggetti IAS *adopter* dall'art. 1, comma 58, della legge n. 244 del 2007, in quanto si ritiene che le attività immateriali a vita indefinita siano assimilabili alle ipotesi di marchi e avviamento espressamente trattate dal legislatore fiscale.

Pertanto, anche in relazione ad attività immateriali a vita utile indefinita diverse da marchi d'impresa e dall'avviamento, è ammessa la deduzione di quote d'ammortamento in misura non superiore ad un diciottesimo del costo del bene, ai sensi dell'articolo 103, comma 3-bis del TUIR.

Tale impostazione viene confermata anche ai fini IRAP, in quanto lo stesso decreto

IRAP consente la deducibilità extracontabile delle quote di ammortamento del costo sostenuto per l'acquisto di marchi d'impresa ed a titolo di avviamento (articoli 5, 6 e 7 del citato decreto IRAP).

Va da sé che tale deducibilità extracontabile, sia ai fini IRES che IRAP, non essendo correlata ad effettive imputazioni di bilancio nell'ipotesi in cui non sia effettuata, ovvero lo sia in misura inferiore a quanto disposto dalle norme fiscali, non consente nei periodi d'imposta successivi il recupero di quanto non dedotto.

L'articolo 11 prevede disposizioni di coordinamento con riferimento alla disciplina del riallineamento dei valori contabili e fiscali contenuta nel comma 8 dell'articolo 15 del decreto legge n. 185 del 2008, in applicazione dei principi contenuti nelle lettere a) e i) del comma 60 della finanziaria per il 2008.

In particolare, la lettera a) del comma 8 dell'articolo 15 del decreto legge n. 185 del 2008 ha previsto la facoltà di applicare, in quanto compatibili, la disciplina del riallineamento di cui al medesimo articolo 15, anche in caso di *“variazioni che intervengono nei principi contabili IAS/IFRS adottati, rispetto ai valori e alle qualificazioni che avevano in precedenza assunto rilevanza fiscale”*. Tale previsioni, si rammenta, hanno trovato attuazione con il decreto 30 luglio 2009.

Pertanto, in linea di principio, in occasione dell'adozione di nuovi principi contabili IAS/IFRS che comportano modifiche alle qualificazioni, imputazioni temporali e classificazioni che assumono rilievo ai fini fiscali, sia IRES che IRAP, è prevista la possibilità di eliminare le divergenze di cui alle lettere a) e b) del comma 3 del citato articolo 15 del decreto legge n. 185 del 2008.

Ciò comporta, con particolare riferimento alle divergenze di cui alla lettera a), la possibilità di eliminare, esercitando l'opzione per il riallineamento con le modalità

indicate al comma 4 dell'articolo 15 (cd. riallineamento a saldo globale), così come integrato dal decreto 30 luglio 2009, quei differenziali di valore che non si sarebbero manifestati se la rilevanza fiscale delle rappresentazioni di bilancio secondo le disposizioni dell'articolo 83 del TUIR avesse trovato applicazione fin dal primo esercizio di adozione del principio contabile oggetto di modifica, così come disciplinato nella sua nuova formulazione.

Inoltre, l'esercizio di tale opzione, se il saldo delle divergenze da eliminare è negativo, consente la deduzione dello stesso, per quote costanti, dall'imponibile del secondo esercizio dall'opzione e dei 4 successivi.

Tale previsione, tuttavia, è incompatibile con la prassi contabile internazionale che consente ai redattori del bilancio, in talune ipotesi di applicazione di nuovi principi contabili, la ricostruzione retrospettiva delle operazioni interessate dalla modifica di contabilizzazione per un numero non sempre definito di esercizi precedenti a quello di prima adozione del nuovo principio contabile.

Pertanto, il comma 1 dell'articolo in commento conferma la possibilità di applicare le disposizioni contenute nel decreto 30 luglio 2009, che rinviano all'articolo 15 del decreto legge n. 185 del 2008, solo nell'ipotesi in cui la ricostruzione retrospettiva dell'operazione non renda la quantificazione delle divergenze tra valori contabili e fiscali non compatibile con le modalità con cui si attua il riallineamento stesso.

Il comma 2 precisa innanzitutto che l'opzione per il riallineamento a saldo globale può essere effettuata solo da quei soggetti che hanno già eliminato la totalità delle differenze positive e negative esercitando la medesima opzione secondo i termini previsti dal comma 4 del citato articolo 15. Inoltre, al fine di superare la rilevata incompatibilità della ricostruzione retrospettiva dell'operazione con la disciplina del riallineamento,

mantiene la possibilità di esercitare l'opzione di cui si tratta con specifiche modalità che riprendono quello originarie contenute nell'articolo 15, eccetto per quanto disposto nel successivo comma 3 con riferimento al trattamento del saldo negativo.

Fermo restando il limite minimo dei cinque periodi d'imposta previsto dalla norma originaria, il comma 3 prevede che il citato saldo negativo delle divergenze, di cui alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 15, tra valori contabili e fiscali emerse in bilancio a seguito dell'adozione del nuovo IAS/IFRS concorre, per quote costanti, alla formazione dell'imponibile dell'esercizio in cui è esercitata l'opzione per il riallineamento e nei successivi fino ad un numero di periodi d'imposta pari alla maggiore durata residua delle operazioni oggetto di riallineamento.

Va da sé che, per quanto non diversamente disposto dai commi precedenti, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15 del decreto legge n. 185 del 2008, come attuate con il decreto del 30 luglio 2009.

L'articolo 12 individua la decorrenza di applicazione delle disposizioni contenute nel decreto in commento, occupandosi inoltre di disciplinarne gli effetti sulla determinazione della base imponibile delle operazioni poste in essere negli esercizi precedenti.

Tale prescrizione dà attuazione all'impegno del Governo, di cui all'ordine del giorno della seduta del 25 febbraio 2011 recante l'esame dell'atto senato 2518 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie). In particolare, in tale sede si è stabilito di *“interpretare la citata disposizione nel senso che vengano fatti salvi i comportamenti adottati dai soggetti cosiddetti IAS adopter in linea con i principi contabili*

internazionali finora vigenti, così come recepiti ai fini fiscali ai sensi della legge n. 244 del 2007 e del relativo decreto attuativo, con riguardo agli esercizi sociali per i quali è stato già approvato il bilancio, e in particolare, con riferimento al periodo d'imposta che include il 2009”.

Il comma 1, in particolare, prevede l'applicazione delle disposizioni di coordinamento contenute nel decreto a decorrere dalle dichiarazioni dei redditi relative all'esercizio in corso al 31 dicembre 2010.

Il comma 2 stabilisce la rilevanza fiscale degli effetti sulla determinazione della base imponibile con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative agli esercizi precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2010 derivanti dall'applicazione di un trattamento fiscale, ai fini IRES e IRAP, coerente alle disposizioni di cui al presente decreto.

Infine, il terzo comma conferma che i valori fiscali delle attività o passività determinati in base alla corretta applicazione della disciplina dell'IRES e dell'IRAP assumono rilievo, ancorché determinati con modalità non coerenti alle disposizioni di cui al presente decreto sulla base dei valori risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio precedente a quello in corso al 31 dicembre 2010.

Capitolo 5

IAS e TUIR: un confronto

5.1 L'applicazione delle norme del TUIR e delle regole IAS

L'art. 83 del TUIR già prima delle modifiche introdotte dalla legge finanziaria 2008 conteneva (e tuttora contiene, per i soggetti non IAS *adopter*) un principio di derivazione dell'imponibile fiscale dal bilancio redatto secondo i criteri codicistici; poi, per effetto della finanziaria 2008, accanto al principio di derivazione "tradizionale" nella suddetta norma è stato incluso anche un principio di derivazione c.d. "rafforzata", relativo ai soggetti IAS *adopter*.

Pertanto, l'art. 83 del TUIR contiene una scelta generale tra due sistemi di riferimento da prendere a presupposto per l'applicazione delle fattispecie fiscali, ovvero il sistema "tradizionale" del codice civile e quello "nuovo", costituito dal sistema contabile IAS²⁰. Tanto considerato, posto che le fattispecie fiscali contenute nel TUIR presuppongono i criteri di qualificazione, di classificazione e di imputazione temporale derivanti dal codice civile, al fine di attribuire effettività alla scelta di prendere a riferimento per la determinazione dell'imponibile fiscale il sistema contabile IAS, il legislatore ha dovuto introdurre all'art. 83 una disposizione che consente in via generale ai criteri di qualificazione, classificazione ed imputazione temporali previsti dagli IAS di sostituirsi agli omologhi criteri di matrice codicistica tradizionalmente recepiti come presupposti delle norme del TUIR, laddove i secondi siano incompatibili con la scelta in favore del sistema contabile IAS.

Inoltre, ai fini della determinazione dell'imponibile IRES il sistema concettuale di

²⁰ Si veda:

Fabbrocini P., op.cit., da cui sono tratti stralci.

riferimento rimane quello del TUIR ossia le fattispecie disciplinanti i componenti positivi e negativi di reddito costituiscono anche per i soggetti IAS *adopter* i parametri per la determinazione dell'imponibile.

In buona sostanza, per delimitare gli spazi di integrazione dei criteri IAS all'interno del sistema del TUIR occorre verificare la sussistenza e l'intensità con la quale il rapporto di derivazione dell'imponibile fiscale dalle risultanze contabili si manifesta all'interno di ciascuna disposizione del TUIR, successiva all'art. 83.

In concreto, la "cedevolezza" dei criteri di qualificazione, classificazione ed imputazione temporale di matrice codicistica in favore di quelli di matrice IAS deve essere verificata in funzione dell'operatività del principio di derivazione: laddove la norma tributaria fa derivare la fattispecie fiscale dalle risultanze contabili, il sistema contabile preso a riferimento produrrà una influenza massima nel determinare la fattispecie fiscale; invece, laddove la norma tributaria subisce esclusivamente una dipendenza applicativa dal bilancio (ad es., ammortamenti ed accantonamenti) il sistema contabile adottato influenzerà la fattispecie fiscale "a monte", esclusivamente riguardo all'"*an*" dell'applicazione della fattispecie medesima, senza interagire, tuttavia, con le modalità attraverso cui il componente reddituale contribuisce alla formazione dell'imponibile; laddove, infine, la norma tributaria gode di una piena autonomia applicativa nei confronti delle risultanze di bilancio, la stessa sarà assolutamente neutrale rispetto al sistema contabile di riferimento (ad es., norme che prevedono forfetizzazioni, tassazione/deduzione per cassa, rinvio di tassazione/deduzione di componenti reddituali).

Tanto considerato, al fine di indagare sul modo in cui il principio di derivazione si manifesta all'interno delle diverse fattispecie fiscali, occorre definire i rapporti tra

qualificazioni di natura contabile (sia derivanti dal sistema del codice civile che dagli IAS, rilevanti ai soli fini della redazione del bilancio) e le qualificazioni fiscali, rilevanti ai fini della determinazione dell'imponibile.

In pratica, la qualificazione contabile di una operazione influenza la qualificazione fiscale dell'operazione medesima e degli elementi reddituali derivati.

A questo punto occorre ulteriormente evidenziare che il TUIR, nell'effettuare la qualificazione fiscale di un componente reddituale/patrimoniale, in alcuni casi opera un'autonoma qualificazione andando a plasmare fattispecie derivate dal codice civile, ampliandole o restringendole (come nel caso della qualificazione di ricavo, plusvalenza patrimoniale o di sopravvenienza attiva): in tali ipotesi si realizza una vera e propria integrazione tra il sistema del codice civile e quello del TUIR in quanto le qualificazioni codicistiche diventano una componente della qualificazione fiscale.

In altri casi, invece, il TUIR presuppone semplicemente la qualificazione civilistica di un componente (come nel caso dei dividendi, degli interessi, degli ammortamenti, degli accantonamenti ecc.): in tali ipotesi i due suddetti sistemi (quello del codice e quello del TUIR) rimangono paralleli.

In tali fattispecie, nelle quali il TUIR presuppone semplicemente la qualificazione codicistica di un elemento patrimoniale/reddituale, andando a disciplinare soltanto il contributo che tale elemento rilascia alla formazione dell'imponibile, la norma fiscale assume la funzione di norma di pura quantificazione/valutazione quali sono ad esempio le norme relative all'ammortamento delle immobilizzazioni, ovvero relative agli accantonamenti ai fondi del passivo dello stato patrimoniale, o che prevedono esclusioni od esenzioni.

Infatti, tali norme, richiamate all'art. 2, c. 2 del regolamento attuativo, presuppongono le

qualificazioni codicistiche di ammortamento, di accantonamento, di fondo rischi, di dividendo ecc., disciplinando semplicemente la misura del contributo di tali componenti alla formazione del reddito.

Ancora, è utile evidenziare che a volte la norma tributaria fa dipendere la qualificazione fiscale dalla classificazione in bilancio, operata in base ai corretti principi contabili nazionali od internazionali, come nel caso dei proventi correlati alle cessioni di partecipazioni costituenti immobilizzazioni finanziarie (infatti, anche per i soggetti no IAS, la qualificazione come ricavo del provento ottenuto dalla cessione dipende dalla mancata classificazione delle partecipazioni in bilancio tra le immobilizzazioni finanziarie – art. 85, commi 3 e 3bis).

In base a tutto quanto sopra considerato, si ritiene di potere trarre le seguenti conclusioni di carattere generale.

Si ritiene che una prima modalità attraverso cui le qualificazioni contabili, contenute negli IAS, siano in grado di influenzare la qualificazione fiscale, concerne le soprarichiamate ipotesi in cui la norma fiscale presuppone la qualificazione civilistico/contabile: ad es., la qualificazione, contenuta allo IAS 17, di una operazione di leasing quale operazione di finanziamento consentirà di qualificare il bene oggetto del contratto come immobilizzazione ammortizzabile sulla base delle qualificazioni contenute allo IAS 16, le quali ultime incideranno sull'applicabilità "a monte" dell'art. 102 del TUIR.

Nell'ambito delle disposizioni di quantificazione/valutazione, richiamate all'art. 2, c. 2 del regolamento attuativo, occorre distinguere ulteriormente quelle che, dando luogo ad una totale soluzione di continuità al rapporto di derivazione, godono di una piena autonomia applicativa rispetto al sistema contabile di riferimento e pertanto prescindono

totalmente da quest'ultimo: si tratta di disposizioni che prevedono la tassazione/deduzione per cassa (art. 88, c. 3, lett. b), art. 99), ovvero che prevedono forfetizzazioni di oneri (art. 95, c. 3 e ss., art. 100), oppure che danno accesso nel sistema della tassazione IRES a meccanismi di determinazione dei proventi basati sul criterio del reddito medio-ordinario (art. 90, relativamente agli immobili c.d. "patrimoniali"), oppure infine disposizioni che prevedono il riparto di plusvalenze in più esercizi (art. 86, c. 4).

Pertanto, è da ritenersi che tali disposizioni siano completamente impermeabili al sistema IAS.

La seconda modalità attraverso cui le qualificazioni IAS incidono sulla concreta applicazione delle fattispecie fiscali si sostanzia nell' idoneità dei principi contabili di condizionare la classificazione in bilancio dell'elemento patrimoniale o reddituale, essendo tale classificazione idonea a determinarne la qualificazione fiscale attraverso il richiamo (implicito od esplicito) operato dalla norma fiscale alla corretta classificazione in bilancio.

La terza modalità di integrazione è quella più pregnante e si riferisce al gruppo di norme del TUIR che, realizzando una piena compenetrazione tra sistema del codice civile e norme di determinazione del reddito, risente più fortemente della scelta di sistema contenuta all'art. 83 del TUIR.

In tali ipotesi, le qualificazioni IAS, laddove incompatibili con le qualificazioni codicistiche prese a riferimento dalla norma tributaria, si sostituiscono a queste ultime nel determinare la stessa qualificazione fiscale.

Ad esempio, l'art. 85, comma 1, lett. f) del TUIR, come si dirà tra breve, presuppone la definizione codicistica di contratto di assicurazione: orbene, l'IFRS 4 ("contratti

assicurativi”) contiene una autonoma qualificazione delle operazioni di assicurazione e pertanto le qualificazioni contenute nell’IFRS 4 si sostituiscono alla definizione codicistica quale componente della fattispecie reddituale, di cui alla lett. f) del c. 1 dell’art. 85.

5.2 I componenti positivi e negativi di reddito

Nel trattare in dettaglio i componenti positivi e negativi di reddito si deve in primo luogo sottolineare che nel mondo IAS le logiche sottese alla classificazione di tali poste sono completamente diverse da quelle tradizionalmente adottate, che conseguono alla lettera dell’art. 2425 c.c.

I principi contabili internazionali non contemplano uno schema rigido di conto economico, prevedendo solamente il contenuto minimo di tale documento e lasciando agli operatori la scelta di organizzare le voci di conto economico “per natura” ovvero “per destinazione”.

Dal momento che ciascun metodo di rappresentazione contabile è modellabile ai diversi tipi di imprese, il principio contabile IAS 1 richiede che sia scelto il metodo che meglio rappresenti gli elementi che hanno determinato il risultato economico dell’impresa.

Ai fini dell’esposizione, si seguirà indicativamente l’ordine delle singole fattispecie come richiamato nel conto economico classificato per natura, di cui allo IAS 1 (par. 102), richiamando gli articoli del TUIR pertinenti (articoli dall’85 al 109). Per facilitare la ricerca delle norme di riferimento, di seguito si elencano gli argomenti che verranno trattati ed i pertinenti articoli del TUIR:

- ricavi e crediti: artt. 85 e 106 TUIR;
- plusvalenze e minusvalenze, sopravvenienze attive e passive e perdite: artt. 86,

- 87, 88 e 101 TUIR;
- proventi immobiliari: art. 90 TUIR;
 - proventi ed oneri non computabili nella determinazione del reddito: art. 91;
 - rimanenze ed opere, forniture e servizi di durata ultrannuale: artt. 92, 92-bis e 93 TUIR;
 - costi del personale: artt. 95, 100 e 105 TUIR;
 - ammortamenti dei beni materiali e immateriali e spese relative a più esercizi: artt. 102, 102-bis, 103, 104 e 108 TUIR;
 - altri accantonamenti: art. 107 TUIR;
 - oneri finanziari: art. 96 TUIR;
 - dividendi, interessi e titoli: artt. 89 e 94 TUIR;
 - imposte: art. 99 TUIR.

5.2.1 Ricavi e crediti

Nel sistema dei principi contabili internazionali, i ricavi derivanti dalla vendita di merci devono essere rilevati quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- l'entità ha trasferito all'acquirente i rischi significativi e i benefici connessi alla proprietà dei beni;
- l'entità smette di esercitare il solito livello continuativo di attività associate con al proprietà nonché l'effettivo controllo sulla merce venduta;
- il valore dei ricavi può essere determinato attendibilmente;
- è probabile che i benefici economici derivanti dall'operazione saranno fruiti dall'entità;
- i costi sostenuti, o da sostenere, riguardo all'operazione possono essere

attendibilmente determinati (IAS 18, par. 14).

I ricavi derivanti da una operazione di prestazione di servizi devono essere rilevati con riferimento allo stadio di completamento dell'operazione alla data di riferimento del bilancio se soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- l'ammontare dei ricavi può essere attendibilmente valutato;
- è probabile che i benefici economici derivanti dall'operazione affluiranno all'entità;
- lo stadio di completamento dell'operazione alla data di riferimento del bilancio può essere attendibilmente misurato;
- i costi sostenuti per l'operazione e i costi da sostenere per completarla possono essere attendibilmente determinati (IAS 18, par. 20).

Un'entità trasferisce un'attività finanziaria e rileva a conto economico i proventi e gli oneri che emergono, quando:

- trasferisce i diritti contrattuali a ricevere i flussi finanziari dell'attività finanziaria;
- mantiene i diritti contrattuali a ricevere i flussi finanziari dell'attività finanziaria ma assume un'obbligazione contrattuale a pagare i flussi finanziari a uno o più beneficiari;
- trasferisce tutti i rischi e benefici della proprietà dell'attività finanziaria non mantenendone il controllo (IAS 39, par. 18, 20 e 26).

In base ai principi contabili nazionali, i ricavi sono riconosciuti e vanno rilevati contabilmente quando il processo produttivo dei beni e servizi è stato completato e lo scambio è già avvenuto attraverso il passaggio sostanziale e non formale del titolo di proprietà. Tale momento è convenzionalmente individuato alla data di spedizione o di

consegna per i beni mobili ed alla data di stipulazione del contratto di compravendita per gli immobili e per i beni mobili per i quali è previsto l'atto pubblico. Devono essere iscritti a conto economico i costi correlati ai ricavi dell'esercizio (OIC 11 e 15).

Nel sistema dei principi contabili internazionali, i ricavi sono i flussi lordi di benefici economici, conseguenti l'esercizio e derivanti dallo svolgimento dell'attività ordinaria dell'impresa, quando tali flussi determinano incrementi del patrimonio netto diversi dagli incrementi derivanti dagli apporti degli azionisti (IAS 18, par. 7).

Nei principi contabili nazionali, il ricavo è la contropartita ricevuta in cambio di beni e servizi venduti nell'esercizio dell'attività principale e delle attività accessorie (OIC 11).

Dal punto di vista fiscale, l'art. 85 TUIR contiene, al comma 1, una serie di disposizioni di qualificazione fiscale, tendenti ad una individuazione qualitativa dei proventi che si considerano ricavi.

Infatti, l'incipit di tale comma è fornito dalla locuzione: "sono considerati ricavi".

A tale incipit segue una elencazione delle fattispecie che costituiscono ricavi, rilevanti ai fini della determinazione della base imponibile IRES.

Il comma 2 estende la qualificazione fiscale di ricavo al valore normale dei beni, di cui al comma 1, assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa.

Il comma 3, contiene una norma di qualificazione della categoria delle immobilizzazioni finanziarie rilevante ai fini fiscali, la quale fa rinvio alla corretta classificazione in bilancio.

Il comma 3-bis, contiene una deroga speciale, relativa ai soggetti IAS *adopter*, con la quale si individua la qualificazione fiscale di immobilizzazione finanziaria, facendo riferimento sia alla qualificazione di strumento finanziario (prevista dallo IAS 32) che alla classificazione degli stessi in categorie differenti da quella degli strumenti detenuti

per la negoziazione (operata in base allo IAS 39).

Sulla funzione di tale deroga speciale si è già avuto modo di dire: in questa sede va evidenziato che essa mostra come le classificazioni, contenute negli IAS, influenzano la qualificazione fiscale (di immobilizzazione finanziaria), nonché, la qualificazione dell'elemento reddituale derivato (come plusvalenza, piuttosto che ricavo).

A questo punto occorre ulteriormente rilevare che la qualificazione di un provento come ricavo piuttosto che come plusvalenza incide ("a monte") anche sui criteri di quantificazione del provento, in quanto se trattasi di plusvalenza si applicano il criterio differenziale tra corrispettivo e costo fiscalmente riconosciuto dell'immobilizzazione (art. 86, c. 2), nonché, sussistendone i presupposti, si rende applicabile la regola del riparto dell'imponibile in 5 esercizi (art. 86, c. 4).

Orbene, riguardo all'integrazione delle qualificazioni/classificazioni IAS con le qualificazioni fiscali di cui al comma 1 dell'art. 85, si può rilevare quanto segue.

Relativamente alle fattispecie di cui alle lett. c), d) ed e), gli IAS, incidono sulla qualificazione fiscale delle fattispecie richiamate attraverso due passaggi logici: 1) l'inquadramento dei "beni", di cui alle citate lett. c), d) ed e), all'interno delle categorie riconducibili alla qualificazione di strumento finanziario, di cui allo IAS 32; 2) mediante la classificazione in bilancio in base ai criteri di classificazione degli strumenti finanziari, di cui allo IAS 39.

In concreto, poiché i "beni" in questione sono perfettamente riconducibili alla qualificazione di strumento finanziario, l'elemento che condiziona la qualificazione di ricavo dei corrispettivi derivanti dalla cessione dei detti beni è esclusivamente la loro classificazione in bilancio, operata in base agli IAS.

La lett. a), del citato comma 1, presuppone sia la qualificazione codicistica di cessione

di beni che quella di prestazione di servizi: pertanto, si ritiene ininfluyente ogni eventuale diversa qualificazione di una operazione ad opera degli IAS come di prestazione di servizio piuttosto che come di cessione di beni.

La lett. b) presuppone una distinzione tra materie prime, sussidiarie, semilavorati, da un lato, e beni strumentali (ossia a fecondità ripetuta) dall'altro: è evidente che laddove gli IAS prevedano criteri di classificazione peculiari di detti beni tali classificazioni influenzeranno anche la qualificazione fiscale.

E' utile evidenziare che in linea di massima non vi dovrebbero essere differenze tra le qualificazioni IAS dei beni produttivi di ricavi e le qualificazioni tradizionali: infatti, lo IAS 18, par. 4, nell'esplicare le categorie di beni produttivi di ricavi nella sostanza riproduce la nozione tradizionale di "bene merce" la quale, inoltre, è sostanzialmente riconducibile alle qualificazioni di "attività non correnti possedute per la vendita" di cui all'IFRS 5.

La lett. f) del comma 1 dell'art. 85 presuppone la qualificazione codicistica di indennità in forma assicurativa: orbene, l'IFRS 4 prevede una qualificazione di "contratti assicurativi" che deve ritenersi sostituisce, per i soggetti IAS *adopter*, la definizione codicistica di contratto di assicurazione.

La successiva lett. g) prevede una equiparazione ai ricavi di ogni forma di indennità o contributo che il cessionario/committente riconosce al cedente/prestatore in base al contratto: si ritiene trattarsi di una norma di carattere strettamente fiscale, in quanto volta ad evitare facili elusioni: pertanto, si ritiene che essa trovi applicazione a prescindere dal sistema contabile di riferimento.

Infine, la lett. h) presuppone la distinzione dei contributi erogati in forza di legge, propria dei principi contabili nazionali, tra contributi in conto esercizio, in conto

impianti ed in conto capitale. Tale disposizione deve essere letta in combinato disposto con quella di cui all'art. 88, c. 3, lett. b) che qualifica come sopravvenienze attive i c.d. "contributi in conto capitale puri", prevedendo per questi ultimi la tassazione per cassa anziché per competenza.

Al fine di stabilire se tali qualificazioni prevalgono su quelle dei principi nazionali, occorre stabilire quale sia la finalità tributaria delle norme fiscali, che richiamano le sopradette qualificazioni di contributi pubblici.

Si ritiene che la finalità tributaria della disposizione di cui all'art. 85, c. 1, lett. h), sia quella di individuare qualitativamente il provento "contributo" al fine di includerlo nel novero dei ricavi fiscalmente rilevanti, senza stabilire per tali proventi specifici criteri di quantificazione o di imputazione a periodo, diversamente da quanto operato dall'art. 88, c. 3, lett. b), il quale fa riferimento alla nozione di contributi in conto capitale al fine di stabilirne la tassazione per cassa.

Pertanto, si ritiene che, riguardo alla fattispecie di cui all'art. 85, c. 1, lett. h), le qualificazioni dello IAS 20 prevalgono su quelle dei principi nazionali.

Diversamente, la disposizione di cui all'art. 88, c. 3, lett. b) non ha soltanto una finalità di individuazione qualitativa di un provento come sopravvenienza attiva, ma ha anche una finalità di competenza interna (andando a prevedere la tassazione per cassa) e, pertanto, la qualificazione di contributo in conto capitale, enunciata dalla suddetta disposizione, deve essere ricavata dai principi contabili nazionali.

Il comma 2 dell'art. 85 assimila alle operazioni generatrici di ricavi l'assegnazione ai soci od a finalità estranee all'esercizio dell'impresa dei beni produttivi di ricavi, di cui al comma 1 del medesimo art. 85: tale disposizione si ritiene avere una finalità strettamente fiscale, volta ad evitare che beni, la cui acquisizione/fabbricazione ha

generato costi deducibili, escano dalla sfera dei beni relativi all'impresa senza avere rilasciato il proprio contributo alla formazione del reddito imponibile. Pertanto, si ritiene che tale disposizione (così come la regola di quantificazione in essa contenuta, che fa riferimento al valore normale) trovi applicazione anche nei confronti dei soggetti *IAS adopter*.

In margine a questa breve disamina della qualificazione fiscale di ricavo, occorre evidenziare che lo IAS 18 (ricavi) contempla le categorie dei c.d. "ricavi misti" e dei c.d. "ricavi attesi".

Si ritiene che tali fattispecie si integrino nel sistema del TUIR non per effetto di una deroga all'art. 85, bensì per effetto della sopra evidenziata incompatibilità con i criteri di imputazione temporale previsti dagli IAS dei criteri di imputazione temporale derivanti dal sistema del codice civile, di cui all'art. 109, commi 1 e 2 del TUIR.

In buona sostanza, si ritiene che il rilievo fiscale dei ricavi misti ed attesi, per i soggetti *IAS adopter*, sia la conseguenza dell'inapplicabilità ai detti soggetti dei criteri di imputazione temporale basati sui principi di certezza ed oggettiva determinabilità.

Ciò si ricava dalla nozione di ricavi misti e sperati quale emerge anche dai riferimenti ad essi effettuati dalla relazione al regolamento attuativo, la quale così esplica la nozione di ricavo misto: "ricavi misti, i ricavi, cioè, pattuiti a fronte della cessione di beni e della promessa di servizi o prestazioni futuri (come, ad esempio, servizi promozionali collegati alla raccolta di figurine, servizi di manutenzione, riconoscimenti di crediti o premi ai clienti, ecc.): in questi casi lo IAS 18 consente di ridurre proporzionalmente l'imputazione dei ricavi, rinviando la rilevazione della parte di essi collegabile alle prestazioni o servizi non ancora resi. Tale criterio assume rilevanza anche ai fini fiscali in virtù dell'anzidetta deroga che l'articolo 83 del TUIR pone alle

disposizioni dell'articolo 109, commi 1 e 2, dello stesso TUIR”.

Infine, si ritiene utile evidenziare che, con riferimento a tutte le fattispecie di ricavo, gli IAS influiscono sulla fattispecie fiscale mediante i criteri di quantificazione dei corrispettivi in sede di loro prima rilevazione: si pensi, ad es., allo IAS 18, il quale al par. 9, prevede la rilevazione dei ricavi al *fair value*, ovvero, al par. 11, contiene differenti criteri di quantificazione del corrispettivo a seconda che il pagamento sia per contanti o differito.

Riguardo a tale ultima distinzione, operata dagli IAS, in questa sede si ritiene utile evidenziare che la relazione di accompagnamento al regolamento attuativo ha evidenziato che: “l’attualizzazione dei crediti in sede di loro prima iscrizione esprime una regola di portata generale del sistema IAS che vale sia per gli strumenti finanziari in genere, quale che sia la fonte da cui derivano (IAS 39), sia per i crediti correlati alla produzione di ricavi (IAS 18), sia infine per i debiti contratti a fronte dell’acquisizione di beni (IAS 16), sicché si tratta di una regola che reagisce anche nell’identificazione e quantificazione dei fenomeni economici (ricavi e costi) sottostanti all’iscrizione di tali poste finanziarie”.

In conclusione, le qualificazioni di ricavo, di cui allo IAS 18, acquistano rilievo fiscale non attraverso una “deroga in senso tecnico” all’art. 85 del TUIR, bensì mediante una sostituzione delle categorie civilistiche, tradizionalmente prese a base di riferimento dall’art. 85, con le qualificazioni contenute negli IAS (prevalentemente negli IAS 18 e 32).

Per quanto concerne i crediti, che dei ricavi sono normalmente la contropartita patrimoniale, nel sistema dei principi contabili internazionali i crediti ed i finanziamenti devono essere inizialmente rilevati al *fair value* che viene generalmente individuato con

il prezzo della transazione (IAS 39, par. 43 e 44).

Dopo la rilevazione iniziale, i crediti ed i finanziamenti devono essere valutati al costo ammortizzato utilizzando il criterio dell'interesse effettivo al fine di allocarne per competenza gli interessi (IAS 39, par. 46).

In presenza di fatti o circostanze che evidenziano che è stata sostenuta una perdita per riduzione di valore su finanziamenti e crediti, l'importo della perdita deve essere determinato come differenza tra il valore contabile dell'attività e il valore attuale dei futuri flussi finanziari stimati (scontato applicando il tasso effettivo originale dell'attività finanziaria). Il valore contabile dell'attività finanziaria deve essere ridotto direttamente o mediante un accantonamento, imputando la perdita a conto economico. L'eventuale ripristino di valore deve essere rilevato a conto economico attraverso lo storno diretto della perdita per riduzione di valore o la rettifica dell'accantonamento (IAS 39, par. 63, 64 e 65).

Secondo i principi contabili nazionali i crediti vanno esposti in bilancio al valore di presunto realizzo. Il valore nominale dei crediti deve essere rettificato tramite un fondo svalutazione appositamente stanziato che deve essere sufficiente per coprire:

- le perdite per situazioni di inesigibilità già manifestatesi e quelle per altre inesigibilità non ancora manifestatesi ma temute o latenti;
- le perdite che potranno emergere sui crediti ceduti a terzi per i quali sussiste ancora una obbligazione di regresso (OIC 15).

La determinazione del fondo svalutazione crediti deve avvenire attraverso:

- un'analisi dei singoli crediti e determinazione delle perdite presunte per le inesigibilità già manifestatesi;
- una stima delle ulteriori perdite che si presume di subire sui crediti in essere alla

data di bilancio;

- un'analisi degli indici di anzianità dei crediti scaduti rispetto a quelli degli esercizi precedenti;
- condizioni generali, di settore e di rischio paese (OIC 15).

In determinate situazioni (per esempio in presenza di un elevato frazionamento dei crediti) le perdite su crediti possono essere stimate tramite un procedimento sintetico applicando determinate formule la cui validità deve essere costantemente verificata (OIC 15).

Dal punto di vista fiscale, la disposizione dell'art. 106 del TUIR, del cui coordinamento con gli IAS si occupa l'art. 2, c. 3 del Regolamento attuativo, consente di rimarcare quale sia la differenza, nell'ottica del Regolamento attuativo, tra i criteri di qualificazione e quelli di valutazione vera e propria.

Infatti, le qualificazioni IAS interferiscono inevitabilmente con i criteri di valutazione, in quanto incidono sul valore di prima iscrizione degli elementi reddituali/patrimoniali: ciò appare con evidenza dalla relazione al citato Regolamento, laddove si chiarisce la differenza tra le qualificazioni IAS, ad es. di ricavo, che incidono sul valore di prima iscrizione dei crediti, ed i criteri di valutazione dei crediti veri e propri, contenuti all'art. 106 del TUIR, che si rendono applicabili alla rilevazione delle successive vicende che interessano il rapporto obbligatorio.

Si ritiene utile richiamare quanto la suddetta relazione ha chiarito su tale aspetto.

“Tornando, in particolare, alle norme che pongono limiti alle valutazioni, si è ritenuto opportuno precisare (articolo 2, comma 3, del regolamento) che la prima iscrizione dei crediti ad un valore divergente da quello nominale (più alto o più basso) nel sistema degli IAS non è l'espressione di un criterio di valutazione, ma una rappresentazione di

tipo qualitativo, un'esposizione, cioè, che tiene conto della attualizzazione dei flussi finanziari sulla base del tasso di interesse effettivo (ovvero di mercato, se divergente) e, pertanto, deve essere accettata come tale – come qualificazione – anche ai fini fiscali. In questo senso si è previsto che non possa applicarsi a queste qualificazioni la disciplina dell'art. 106 del TUIR che attiene, invece, alla valutazione dei crediti; disciplina che, viceversa, si rende applicabile alle successive valutazioni in quanto le stesse sono direttamente collegate al rischio di insolvenza del debitore (tema di cui si occupa l'art. 106 del TUIR).

Va, peraltro, rilevato che l'attualizzazione dei crediti in sede di loro prima iscrizione esprime una regola di portata generale del sistema IAS che vale sia per gli strumenti finanziari in genere, quale che sia la fonte da cui derivano (IAS 39), sia per i crediti correlati alla produzione di ricavi (IAS 18), sia infine per i debiti contratti a fronte dell'acquisizione di beni (IAS 16), sicché si tratta di una regola che reagisce anche nell'identificazione e quantificazione dei fenomeni economici (ricavi e costi) sottostanti all'iscrizione di tali poste finanziarie.”.

In base a tutto quanto testé riportato, si deve rilevare che la c.d. “*fair value option*”, prevista dallo IAS 39, ossia la designazione, in sede di prima rilevazione in bilancio, al *fair value* di strumenti finanziari non detenuti per la negoziazione in funzione di copertura dei rischi, assume rilievo fiscale proprio in quanto essa è conseguenza della qualificazione operata in sede di prima rilevazione in bilancio: più precisamente, la “f.v.o.” ha accesso nel sistema del TUIR per effetto del principio di derivazione rafforzata (art. 83) e non attraverso una disposizione di valutazione (art. 106).

5.2.2 Plusvalenze e minusvalenze, sopravvenienze attive e passive e perdite

Nel sistema dei principi contabili internazionali, l'utile generato dall'eliminazione contabile di un elemento di immobili, impianti e macchinari, di un'attività immateriale e di investimenti immobiliari deve essere rilevato a conto economico quando il bene è eliminato contabilmente. Tale valore deve essere determinato come differenza tra il corrispettivo/ricavo netto derivante dalla dismissione e il valore contabile dell'elemento/attività (IAS 16, par. 68 e 71, IAS 38, par. 113; IAS 40, par. 69).

Nei principi contabili nazionali l'eventuale utile che emerge dall'alienazione di immobilizzazioni materiali ed immateriali, quale differenza positiva tra il valore di eliminazione ed il valore residuo, deve essere imputato a conto economico nell'esercizio di competenza (OIC 16, OIC 24).

Le plusvalenze relative alla cessione di beni strumentali impiegati nella normale attività dell'impresa alienati in seguito al loro deperimento economico-tecnico (operazioni di fisiologica sostituzione) ed aventi scarsa significatività rispetto alla totalità dei beni strumentali utilizzati per la normale attività (e comunque di entità tale da non stravolgere il significato tecnico del valore intermedio indicato dal legislatore come differenza tra valore e costo di produzione) devono essere iscritti nella voce A.5 del conto economico (OIC 12).

Le plusvalenze derivanti dalla vendita di immobili civili, altri beni non strumentali dell'azienda e beni strumentali aventi una notevole rilevanza rispetto alla totalità di tali beni, devono essere classificate nella voce E.20 (OIC 12).

Dal punto di vista fiscale, l'art. 86, comma 1, del TUIR contiene una norma di qualificazione fiscale, tendente ad identificare qualitativamente i proventi che si considerano plusvalenze patrimoniali, ossia, individua i presupposti di fatto

verificandosi i quali una plusvalenza patrimoniale acquista rilievo ai fini della determinazione della base imponibile IRES.

Infatti, l'incipit di tale norma è il seguente: “Le plusvalenze dei beni relativi all'impresa, diversi da quelli indicati nel comma 1 dell'articolo 85, concorrono a formare il reddito...”.

Tale incipit presuppone almeno due altre qualificazioni fiscali: 1) la nozione di “beni relativi all'impresa”, di cui all'art. 65 TUIR; 2) la nozione di beni produttivi di ricavi, ossia dei beni indicati al comma 1 dell'art. 85 del TUIR.

Orbene, essendo i soggetti IAS *adopter* soggetti IRES, per gli stessi i beni relativi all'impresa sono quelli che risultano dallo Stato Patrimoniale: pertanto, i criteri di rilevazione, qualificazione e classificazione in bilancio di un *asset* incidono in modo determinante sul perfezionamento della fattispecie fiscale.

Riguardo all'influenza degli IAS sulle qualificazioni di ricavo, invece, si è già detto.

La lett. a) del comma 1 dell'art. 86, nell'individuare il primo dei tre presupposti in presenza dei quali la plusvalenza patrimoniale acquista rilievo fiscale, fa riferimento alla nozione civilistica di cessione a titolo oneroso, ossia fa riferimento alle ipotesi di cessione del diritto di proprietà (o di altro diritto reale) sul bene verso il pagamento di un corrispettivo: in buona sostanza, la fattispecie fiscale contempla la nozione di contratto di compravendita (art. 1470 c.c.).

Orbene, gli IAS contemplano anch'essi la nozione di cessione a titolo oneroso, ma nel determinare gli effetti della cessione, ai fini dell'iscrizione o cancellazione dal bilancio dell'*asset* oggetto di trasferimento, fanno riferimento a criteri peculiari, quale ad esempio il verificarsi del concreto trasferimento dei rischi e benefici derivanti dall'*asset* oggetto dell'operazione (si veda ad es., lo IAS 18, par. 14).

Pertanto, si ritiene che gli IAS influenzino il concretizzarsi del presupposto, di cui alla suddetta lett. a, attraverso i criteri in essi contenuti riguardanti la qualificazione dell'operazione di trasferimento come idonea ai fini della cancellazione del bene dal bilancio (si vedano, ad es., i criteri di *recognition* e *derecognition*, contenuti allo IAS 39).

La lett. b) del comma 1 dell'art. 86, così come la prefata lett. f) del comma 1 dell'art. 85, richiama la nozione codicistica di contratto di assicurazione: pertanto, si rinvia alle considerazioni già svolte.

La lett. c) del comma 1 dell'art. 86 si ritiene essere una norma di carattere strettamente fiscale, in quanto tale disposizione ha la funzione di evitare che plusvalori maturati all'interno del sistema del reddito di impresa, ma rimasti latenti (e, quindi, che non hanno concorso alla formazione dell'imponibile fiscale) fuoriescano da tale sistema senza essere assoggettati a tassazione.

Pertanto, si ritiene che l'applicazione di tale disposizione sia indipendente dal sistema contabile adottato.

D'altra parte, l'art. 1, c. 60, lett. a) della l. n. 244/2007, nel fissare i criteri direttivi per l'emanazione del regolamento di attuazione, si è preoccupato di prevedere che la scelta per il sistema contabile IAS, in nessun caso, vada a determinare doppie imposizioni o nessuna tassazione.

Il comma 2 dell'art. 86, al primo periodo prevede una disposizione di quantificazione delle plusvalenze derivanti da operazioni riconducibili alle ipotesi di cui alle lett. a) e b) del comma 1: tale disposizione è, evidentemente, indipendente dal sistema contabile di riferimento.

Tuttavia, i criteri, (contenuti allo IAS 16 – par. 23 e ss. – relativi all'equivalente prezzo

per contanti), attinenti alla valutazione del corrispettivo ed alla valutazione del costo delle immobilizzazioni, in sede di loro prima iscrizione in bilancio, influenzando il valore delle grandezze da mettere a confronto, influenzano, “a monte”, il risultato differenziale, scaturente dall’applicazione della norma di quantificazione fiscale sopra menzionata.

Il secondo periodo del comma 2 contiene una disposizione di qualificazione fiscale, che aggiunge, alle fattispecie di cui al comma 1, una ulteriore fattispecie, relativa alle cessioni a titolo oneroso di aziende.

Il terzo periodo del comma 2 contiene una disposizione agevolativa, ossia, derogatoria rispetto a quella del periodo precedente, e cioè, derogatoria del carattere realizzativo delle cessioni di aziende, stabilendo che, laddove il corrispettivo della cessione siano beni strumentali (anche un intero ramo d’azienda), e tali beni siano iscritti allo stesso valore complessivo al quale erano iscritti i cespiti dell’azienda ceduta, l’operazione è fiscalmente neutra, concorrendo alla formazione del reddito solo l’eventuale conguaglio in danaro.

Orbene, l’art. 4, c. 3, del Regolamento IAS prevede che alle cessioni di azienda si renda applicabile il regime fiscale disposto dal Testo Unico, anche ove dalla rappresentazione in bilancio non emergano i relativi componenti positivi o negativi o attività o passività fiscalmente rilevanti.

Di conseguenza, è da ritenere che con tale disposizione si è voluto recidere ogni derivazione della fattispecie fiscale dalla corrispondente rappresentazione in bilancio dell’operazione.

Pertanto, si ritiene che a prescindere dal fatto che gli IAS qualifichino la cessione d’azienda a seconda delle circostanze come realizzativa o non realizzativa, si rende in

ogni caso applicabile il disposto del comma 2 in commento, sia con riferimento alla regola generale sancita al secondo periodo che la deroga alla stessa sancita al terzo periodo.

Il regime contabile adottato al massimo influenzerà il valore delle grandezze da mettere a confronto.

Il comma 3 dell'art. 86 contiene una disposizione di quantificazione della plusvalenza del tutto analoga a quella di cui al primo periodo del comma 2 del medesimo articolo 86: pertanto, si ritiene che tale disposizione valga anche per i soggetti IAS *adopter*.

Il comma 4 dell'art. 86 contiene una serie di disposizioni di carattere quantitativo, aventi natura di norme di competenza interna, poiché afferiscono al riparto della plusvalenza in più esercizi: si tratta di norme che, come chiarito dalla relazione di accompagnamento al Regolamento attuativo, derogando al bilancio redatto secondo i principi tradizionali, derogano anche al bilancio IAS.

Il comma 5 dell'art. 86 contiene una disposizione di qualificazione fiscale, avente una specifica finalità agevolativa, in quanto tendente a non aggravare gli oneri di una procedura concorsuale, qual è il concordato preventivo: pertanto, si ritiene che tale disposizione, poiché corrisponde alla scelta del legislatore a rinunciare al gettito derivante da tali operazioni, sia indipendente dal sistema contabile preso a riferimento.

Infatti, l'esclusione dall'ambito della deroga generale, di cui all'art. 83 TUIR, delle norme di competenza interna, corrisponde alla volontà del legislatore a non abdicare alla propria potestà sulla modulazione degli imponibili tra più esercizi.

Il comma 5-bis dell'art. 86 contiene una disposizione di qualificazione fiscale che definisce plusvalenze imponibili le differenze tra le somme od i valori assegnati ai soci a titolo di distribuzione di capitale o di riserve di capitale ed il valore fiscalmente

riconosciuto delle partecipazioni possedute.

Trattasi di una norma volta ad evitare la sottrazione di quella materia imponibile, che si sostanzia nei plusvalori latenti nel valore delle partecipazioni, i quali anziché emergere in sede di cessione a titolo oneroso delle stesse emergono in sede di rimborso del capitale.

Pertanto, si ritiene che trattasi di una qualificazione fiscale che prescinde dal regime contabile di riferimento in quanto volta ad evitare la sottrazione di materia imponibile.

L'art. 87 del TUIR, nel qualificare come esenti una sottocategoria di plusvalenze, recide ogni legame tra fattispecie fiscale e risultanze bilancistiche.

Pertanto, si ritiene che la suddetta qualificazione sia finalizzata ad un obiettivo strettamente fiscale, ossia quello di escludere dal concorso alla formazione del reddito proprio in quanto esenti le fattispecie individuate dalla norma medesima.

La natura strettamente fiscale della qualificazione di plusvalenze esenti emerge con tutta evidenza dalla centralità che tale disciplina di esenzione riveste nell'ambito del nuovo sistema di tassazione sia degli utili da partecipazione (art. 47 TUIR) che, per i soggetti IRES, dei dividendi (art. 89 TUIR).

Al fine di meglio evidenziare la funzione sistematica della disciplina di esenzione in commento, si ritiene utile riportare quanto chiarito dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 36/E del 4/08/2004: "La riforma del sistema fiscale statale, avviata con la legge delega 7 aprile 2003, n. 80, e' caratterizzata da un nuovo assetto dei rapporti tra fiscalità delle società e fiscalità dei soci che si basa sul criterio di tassazione del reddito al momento della produzione e non all'atto della sua distribuzione.

A tal fine e' prevista l'irrilevanza reddituale dei dividendi distribuiti e l'esenzione delle plusvalenze realizzate in occasione della cessione delle partecipazioni che rispondono a

determinati requisiti. Tali istituti consentono di affermare la tassazione a titolo definitivo in capo alla società partecipata (che produce la materia imponibile) (...).”.

Tanto evidenziato, si ritiene che il margine di integrazione del sistema contabile IAS, all'interno della qualificazione di plusvalenza esente, sia limitato alla sopra evidenziata influenza che i criteri di qualificazione e di classificazione, contenuti negli IAS 32 e 39, determinano sulla qualificazione fiscale di immobilizzazione finanziaria, ai sensi del più volte citato art. 85, c. 3-bis del TUIR.

Per quanto concerne le sopravvenienze attive, nel sistema dei principi contabili internazionali, l'effetto di un cambiamento nella stima contabile deve essere rilevato prospetticamente nel risultato dell'esercizio in cui è avvenuto il cambiamento o, se influisce anche su esercizi futuri, nell'esercizio in cui è avvenuto il cambiamento e negli esercizi futuri (IAS 8, par. 36).

Il cambiamento deve essere rilevato rettificando il valore contabile di attività, passività e poste di patrimonio netto nell'esercizio in cui è avvenuto il cambiamento nella misura in cui questo origina cambiamenti di valore delle attività e passività interessate o si riferisce a una posta di patrimonio netto (IAS 8, par. 37).

L'entità deve correggere gli errori rilevati di esercizi precedenti retroattivamente nel primo bilancio pubblicato dopo la loro scoperta, rideterminando nuovamente gli importi comparativi per l'esercizio/gli esercizi precedente/i in cui è stato commesso l'errore o, se l'errore è stato commesso precedentemente al primo esercizio presentato, rideterminando i saldi di apertura di attività e passività e patrimonio netto per il primo esercizio presentato (IAS 8, par. 42).

La correzione di un errore di un esercizio precedente deve avvenire in modo retroattivo, fatta eccezione per il caso in cui non sia fattibile determinare o l'effetto specifico del

singolo esercizio o l'effetto cumulativo dell'errore (IAS 8, par. 43)

Nei principi nazionali i furti, gli ammanchi, le perdite ed i danneggiamenti di beni derivati da eventi di natura straordinaria, i relativi rimborsi di terzi (OIC 16, par. 21) e gli oneri per multe, ammende e penalità originate da eventi estranei alla gestione vanno considerati sopravvenienze attive o passive e classificati nella voce di conto economico E (Proventi ed oneri straordinari) (OIC, int. 1).

Le rettifiche di costi e ricavi di precedenti esercizi per omesse o errate registrazioni, per errori di rilevazione di fatti di gestione e per sconti, abbuoni, resi o premi vanno rilevati come componenti di reddito relativi ad esercizi precedenti nella voce E, mentre i componenti positivi e negativi di reddito causati dal normale aggiornamento di stime compiute in esercizi precedenti devono essere iscritte come sopravvenienze attive o passive rilevate a conto economico rispettivamente nella voce A.5 o nella voce B.14 (OIC, int. 1).

Dal punto di vista fiscale, il comma 1 dell'art. 88 del TUIR prevede una disposizione di qualificazione fiscale della nozione di sopravvenienza attiva (andando ad identificare le fattispecie che costituiscono sopravvenienze attive): tale qualificazione fiscale appare intimamente connessa alle regole contabili che presiedono all'iscrizione ed alla cancellazione dal bilancio di elementi patrimoniali e reddituali attivi e passivi.

Pertanto, si ritiene che l'esplicazione dei presupposti e dei limiti della integrazione del sistema contabile IAS all'interno di tale fattispecie, debba essere condotta nell'ambito di un quadro sinottico, che comprende anche l'esplicazione degli effetti degli IAS sulla disciplina fiscale delle sopravvenienze passive e delle perdite, di cui all'art. 101, c. 4 e 5 del TUIR, in quanto trattasi di fattispecie speculari a quella in commento.

Come in precedenza evidenziato, le disposizioni, di cui all'art. 101, commi 1, 4 e 5 del

TUIR hanno una dipendenza strutturale dai criteri di iscrizione/cancellazione delle poste nel bilancio.

Si è illustrato come, rispetto a tali disposizioni, il sistema contabile IAS agisce attraverso, ad es., i criteri di cui allo IAS 39, par. 17, relativi al mantenimento od alla cancellazione di un credito dal bilancio, condizionando l'applicabilità della fattispecie fiscale delle perdite su crediti (art. 101, c. 5).

Tanto premesso, occorre ulteriormente considerare che il sistema contabile IAS contiene criteri concernenti l'iscrizione/cancellazione di poste del bilancio sia sottoforma di criteri di imputazione temporale, (criteri di competenza esterna) che sottoforma di criteri concernenti la valutazione della residua utilità di una immobilizzazione (si pensi all'*impairment test*, relativo alle immobilizzazioni immateriali).

Ciò posto, si ritiene che, non vi siano dubbi circa la possibilità, per i criteri di imputazione temporale, previsti dagli IAS, di acquisire rilievo all'interno della fattispecie fiscale in commento, mediante la loro influenza sull'individuazione del momento di iscrizione/cancellazione delle poste di bilancio.

Riguardo al secondo gruppo di criteri, non riconducibili alla c.d. "competenza esterna", si ritiene che il loro rilievo ai fini del concretizzarsi della fattispecie delle sopravvenienze attive sia, in ogni caso, correlato al principio di derivazione: tuttavia, si ritiene che il riconoscimento fiscale della sopravvenienza sia subordinato al riconoscimento del valore fiscale dell'elemento reddituale/patrimoniale iscritto/cancellato e, quindi, vada analizzato specularmente alla possibilità di deduzione delle sopravvenienze passive.

In buona sostanza, si ritiene, ad es., che se dallo stato patrimoniale viene eliminata una

passività, anche per effetto di un procedimento di *impairment*, precedentemente iscritta, alla quale, in base alle norme del TUIR, è stata attribuita rilevanza fiscale, la sopravvenienza attiva, scaturente dall'eliminazione di detta passività, avrà, specularmente, rilievo fiscale.

Il comma 2 dell'art. 88 del TUIR rinvia al comma 4 dell'art. 86 e, quindi, si ritiene che ne condivida la natura di norma di quantificazione: pertanto, i criteri IAS interagiscono con tale disposizione esclusivamente con riferimento all'an ed al quando della rilevazione in bilancio della maggiore indennità percepita in forma assicurativa, nonché, mediante la qualificazione di "contratti assicurativi", di cui all'IFRS 4 (si veda *amplius*, sub. Art. 85, comma 1, lett. f).

Il comma 3 dell'art. 88 contiene una serie di qualificazioni fiscali di fattispecie che sono, appunto, qualificate sopravvenienze attive.

La lett. a) di tale comma 3 richiama le fattispecie, di cui all'art. 85, c. 1, lett. f) ed all'art. 86, c. 1, lett. b): pertanto, si ritiene che per tale disposizione valgano le considerazioni già svolte con riferimento alle disposizioni da essa richiamate, ossia, si ritiene che le qualificazioni, contenute all'IFRS 4 ("contratti assicurativi"), si sostituiscano alla nozione di indennità in forma assicurativa, di matrice codicistica, richiamata dalle disposizioni in commento.

La lett. b) del comma 3 dell'art. 88, come già evidenziato con riferimento alla lett. h) del comma 1 dell'art. 85, richiama la distinzione, propria dei principi contabili nazionali, tra contributi in conto capitale, in conto esercizio ed in conto impianti; inoltre, la lett. b) del comma 2 dell'art. 88, dopo avere distinto tra contributi in conto capitale, in conto esercizio ed in conto impianti (ossia, per l'acquisto di beni strumentali ammortizzabili), prevede, esclusivamente, per i primi un criterio di tassazione per cassa e la possibilità di

ripartire il provento in 5 esercizi.

Orbene, occorre considerare che, come rilevato anche dalla relazione al Regolamento attuativo, le disposizioni che prevedono la tassazione per cassa piuttosto che per competenza e/o il riparto dell'imponibile tra più esercizi costituiscono norme di competenza interna, totalmente disgiunte da qualsivoglia rapporto di derivazione dalle risultanze di bilancio.

Invero, la compiuta esplicitazione dell'influenza della scelta in favore del sistema contabile IAS sulla disposizione in commento impone di formulare alcune considerazioni rispetto alla sopra riportata affermazione.

L'esigenza di un approfondimento scaturisce dalla constatazione per la quale, come già rilevato sub. Art. 85, lett. h), lo IAS 20 contiene qualificazioni di contributi pubblici che non corrispondono alle qualificazioni presupposte dalla disposizione fiscale in commento.

Orbene, l'art. 83 del TUIR contiene, innanzitutto, una scelta tra due sistemi contabili di riferimento e, come conseguenza di tale scelta, contiene una deroga generale ai criteri di qualificazione, contenuti nel TUIR, incompatibili con la scelta operata.

Tanto considerato, posto che la norma in commento prevede, per i contributi in conto capitale (individuati sulla base delle qualificazioni OIC) un criterio di tassazione per cassa, si ritiene che, in ragione delle finalità strettamente fiscali della qualificazione presupposta, essa rimanga ferma anche se incompatibile con le qualificazioni contenute allo IAS 20.

Il comma 4 dell'art. 88, al primo periodo, contiene una disposizione di qualificazione fiscale di operazioni dalle quali, per definizione, non derivano sopravvenienze attive tassabili, finalizzata, evidentemente, a favorire la capitalizzazione delle imprese.

Il secondo periodo della suddetta norma, nel prevedere l'esclusione da tassazione, in capo all'impresa sottoposta a procedura concorsuale, delle sopravvenienze attive, derivanti dalla remissione dei debiti, introduce una norma di agevolazione fiscale, volta a non gravare di ulteriori oneri le imprese in dissesto.

In buona sostanza, le due disposizioni testé richiamate manifestano la volontà del legislatore di separare la fattispecie fiscale dalle risultanze di bilancio.

Infine, il comma 4 in commento contiene un'ultima disposizione che esclude da tassazione la riduzione, in capo all'impresa che le ha conseguite, di perdite d'esercizio, per effetto della compartecipazione alle stesse di associati in partecipazione: tale disposizione è speculare a quella, di cui all'art. 109, c. 9, lett. b) del TUIR, che non qualifica come deducibili gli utili corrisposti dall'associante in partecipazione.

Orbene, si ritiene che tutte le disposizioni di cui al comma 4 dell'art. 88 abbiano una finalità strettamente fiscale e, quindi, siano indipendenti dal sistema contabile di riferimento.

Il comma 5 dell'art. 88 presuppone con evidenza la qualificazione civilistica di contratto di leasing quale contratto di locazione (finanziaria): tale qualificazione è palesemente incompatibile con quella contenuta allo IAS 17 e, pertanto, non trova applicazione nei confronti dei soggetti IAS *adopter*.

Di conseguenza, la sostituzione delle qualificazioni, contenute allo IAS 17, con quelle tradizionali, rende, di fatto, inapplicabile, ai soggetti IAS *adopter*, la fattispecie fiscale in commento.

Per quanto concerne le minusvalenze patrimoniali, le sopravvenienze passive e le perdite, il comma 1 dell'art. 101 del TUIR contiene una qualificazione fiscale di minusvalenza rilevante ai fini della determinazione della base imponibile IRES, la quale

si appalesa in modo speculare alla qualificazione fiscale di plusvalenza, di cui all'art. 86, c. 1, del TUIR: pertanto, si rinvia alle considerazioni svolte in relazione alle plusvalenze.

E' opportuno ribadire che trattandosi di una disposizione strettamente dipendente sia dai criteri di rilevazione/cancellazione in bilancio che dai criteri di qualificazione/classificazione, essa si trova in un rapporto di stretta derivazione con il sistema contabile preso a riferimento.

Il comma 2, contiene criteri relativi alla valutazione del valore da attribuire ai beni di cui all'art. 85, c. 1, lett. c), d) ed e), costituenti immobilizzazioni finanziarie, da porre a confronto con il corrispettivo della cessione, in vista della quantificazione delle minusvalenze derivanti dalla cessione di detti beni: tale valore è determinato con rinvio all'art. 94 del TUIR; il secondo periodo della norma pone uno specifico limite quantitativo ai fini della deduzione delle minusvalenze relative alle immobilizzazioni finanziarie, costituite da beni di cui alla lett. e) del c. 1 dell'art. 85, quotati in mercati regolamentati italiani od esteri.

Tale ultima disposizione ha reso necessario introdurre, al comma 2-bis, una deroga sia a tali limiti quantitativi di deduzione che ai predetti criteri di valutazione del costo delle immobilizzazioni da prendere come riferimento per la quantificazione della minusvalenza.

Infatti, si è posta una esigenza di coordinamento con una specifica deroga speciale, contenuta all'art. 110, c. 1-bis del TUIR.

E' utile rammentare che tale disposizione, alla lett. a) prevede, con esclusivo riferimento ai beni di cui alla prefata lett. e) del c. 1 dell'art. 85 del TUIR, costituenti immobilizzazioni finanziarie, il riconoscimento fiscale delle valutazioni operate in base

agli IAS, quando tali valutazioni danno luogo a componenti imputate a conto economico (i.e., quando la valutazione è al *fair value*).

Inoltre, il predetto comma 1-bis dell'art. 110 del TUIR, alla lett. b) prevede l'irrelevanza fiscale delle plusvalenze iscritte relative alle partecipazioni societarie e strumenti simili, quando gli stessi costituiscono immobilizzazioni finanziarie.

La lett. c) del citato comma 1-bis prevede il recupero a tassazione degli utili, medio tempore percepiti, inerenti a partecipazioni, aventi i requisiti *per se* (escluso quello del periodo minimo di possesso), ma ceduti prima del trascorrere dell'*holder period*.

In definitiva, ai fini della determinazione delle minusvalenze da alienazione di strumenti finanziari, costituenti immobilizzazioni finanziarie, le disposizioni contenute al richiamato comma 1-bis dell'art. 110, che hanno concreta rilevanza sono esclusivamente quelle contenute alle lett. a) e b).

Riguardo alle sopravvenienze passive, si ritiene di rinviare a quanto già detto, con riferimento alle sopravvenienze attive, circa l'influenza che gli IAS sono idonei a determinare nel concretizzarsi di dette fattispecie, mediante i criteri di iscrizione/cancellazione dal bilancio degli elementi reddituali/patrimoniali attivi e passivi.

In questa sede si ritiene utile richiamare quanto prescritto dallo IAS 18 (Ricavi), al parag. 18, in merito alle ipotesi di eliminazione di "ricavi" in precedenza rilevati: "quando sussiste una incertezza riguardo alla riscuotibilità di crediti derivanti da un ricavo già rilevato, il valore non recuperabile, o il valore il cui recupero non è più probabile, è rilevato come costo invece che come rettifica del ricavo originariamente rilevato."

Da quanto testé riportato, sembra evincersi che gli IAS prescrivono una tecnica

contabile del tutto omologa a quella consistente nella rilevazione delle sopravvenienze passive.

Con riferimento al comma 5 (perdite), l'inapplicabilità di tale disposizione ai soggetti IAS adopter, discende dalla inapplicabilità a detti soggetti del criterio di "certezza", richiamato da detta disposizione, così come dall'art. 109, c. 1 del TUIR.

In buona sostanza, la derivazione rafforzata dell'imponibile dal bilancio IAS implica la rilevanza, anche ai fini fiscali, dei criteri di cancellazione dal bilancio degli assets in precedenza rilevati.

Relativamente al gruppo di disposizioni, contenute agli artt. Da 102 a 108 del TUIR, esse si rendono applicabili anche ai soggetti IAS *adopter*, secondo quanto chiarito anche dalla relazione allo schema di Regolamento attuativo.

Si ritiene utile riportare quanto chiarito dalla relazione di accompagnamento al regolamento attuativo, con riferimento al gruppo di norme testé richiamato.

“Essendo estranee alla nozione di qualificazione, classificazione e imputazione temporale, si è ritenuto che debbano restare, viceversa, vevoli per i soggetti IAS non solo le disposizioni che pongono dei limiti al riconoscimento fiscale degli ammortamenti, delle valutazioni e degli accantonamenti, ma anche quelle che, per motivi di carattere prettamente fiscale, derogano al bilancio redatto con i criteri nazionali e che, dunque, continuano a porre analoghe deroghe anche al bilancio redatto con gli IAS.

Si tratta, in particolare, delle disposizioni che prevedono l'imputazione di componenti positivi e negativi per cassa anziché per competenza (interessi di mora, compensi agli amministratori, dividendi, ecc.) e di quelle che non consentono o limitano la deduzione di costi in quanto non inerenti o che prevedono la tassazione di componenti positivi

frazionata nel tempo per motivi di opportunità fiscale (quale l'imposizione ripartita pro quota di talune plusvalenze).”.

5.2.3 Proventi immobiliari

Nel sistema dei principi contabili internazionali, gli investimenti immobiliari (proprietà immobiliari possedute al fine di conseguire canoni di locazione e/o per l'apprezzamento del capitale investito, IAS 40, par. 5) devono essere rilevati come attività (IAS 40, par. 16) e valutati inizialmente al costo (IAS 40, par. 20).

Successivamente alla valutazione iniziale, un'entità può scegliere se continuare a contabilizzare gli investimenti immobiliari al costo oppure se valutarli al *fair value*, applicando il criterio del scelto a tutti i suoi investimenti immobiliari (IAS 40, par. 30). Se si valuta al costo, ogni investimento immobiliare deve essere iscritto al costo al netto degli ammortamenti accumulati e delle perdite per riduzione di valore accumulate (IAS 40, par. 56; IAS 16, par. 30) determinate applicando lo IAS 36.

Gli ammortamenti, le perdite per riduzione di valore ed i ripristini di valore (rilevabili solo nei limiti delle perdite per riduzione di valore precedentemente iscritte) devono essere rilevati a conto economico nell'esercizio in cui si sono verificati (IAS 16 e IAS 36).

Se si applica il *fair value*, ogni investimento immobiliare deve essere iscritto al *fair value* ed ogni provento o onere che deriva da una variazione del *fair value* dell'investimento immobiliare deve essere iscritto a conto economico nell'esercizio in cui si è verificato (IAS 40, par. 35).

I proventi derivanti dalla locazione di beni immobiliari devono essere rilevati a quote costanti per la durata del leasing/contratto, a meno che un altro criterio sistematico

permetta di meglio rappresentare la modalità temporale con cui si riduce il beneficio derivante dall'uso del bene locato (IAS 17, par. 50).

Nei principi nazionali, i fabbricati civili (che non costituiscono beni strumentali per l'impresa) devono essere rilevati al costo di acquisto o di produzione e possono non essere ammortizzati. Tuttavia se ammortizzati il piano di ammortamento deve avere le medesime caratteristiche di quello delle altre immobilizzazioni materiali (OIC 16).

I fabbricati civili possono essere rivalutati solo nelle circostanze in cui la legge lo consente. Rivalutazioni volontarie o discrezionali non sono ammesse se non sulla base di leggi speciali (OIC 16).

Gli eventuali ammortamenti, le riduzioni per la perdita durevole di valore e gli eventuali successivi ripristini (rilevabili solo nei limiti delle perdite per riduzione di valore precedentemente iscritte) devono essere rilevati a conto economico nell'esercizio in cui si verificano (OIC 16).

Sul lato fiscale, la norma di cui all'art. 90 del TUIR, relativa ai proventi immobiliari, è finalizzata evidentemente alla quantificazione dell'imponibile ed è derogatoria rispetto alle risultanze di bilancio: tuttavia, al comma 1, essa presuppone alcune qualificazioni (di immobili strumentali - per natura e per destinazione - di beni merce ed infine di beni patrimoniali): orbene, si ritiene che dato il carattere della disposizione assolutamente derogatorio delle risultanze di bilancio (prevedendo, addirittura, la tassazione di un reddito medio-ordinario qual è la rendita catastale) le qualificazioni degli immobili presupposti dalla norma restano quelle definite dall'art. 43 del TUIR anche per i soggetti IAS *adopter*.

5.2.4 Proventi e oneri non computabili nella determinazione del reddito

Nel sistema dei principi contabili internazionali, nessun componente positivo o negativo di reddito deve essere rilevato a conto economico all'acquisto, vendita, emissione o cancellazione di azioni proprie (IAS 32, par. 33).

Nei principi contabili nazionali, in caso di riduzione del capitale sociale mediante annullamento di azioni proprie, la differenza positiva (valore azioni proprie maggiore del valore nominale delle azioni annullate) deve essere coperta mediante la riduzione di una riserva disponibile, dopo aver azzerato la "riserva azioni proprie in portafoglio". La differenza negativa (valore azioni proprie minore del valore nominale delle azioni annullate) genera, oltre alla libera disponibilità della "riserva azioni proprie in portafoglio", un'ulteriore riserva anch'essa disponibile (OIC 20).

La "riserva soprapprezzo azioni" esprime l'eccedenza del prezzo di emissione delle azioni o delle quote rispetto al valore nominale e le differenze che emergono a seguito della conversione delle obbligazioni in azioni. Tale riserva non può essere distribuita ai soci fino a che la riserva legale non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale. La riserva può essere utilizzata per la copertura di perdite, per l'aumento gratuito del capitale sociale e per l'annullamento della riserva legale (OIC 28).

Sul lato fiscale, la norma contenuta nell'art. 91 del TUIR ha una evidente finalità di quantificazione dell'imponibile.

Si ritiene utile rilevare che, comunque, l'art. 91, c. 1, alle lett. c) e d), contiene una disciplina di neutralità fiscale delle operazioni sia di rimborso di capitale mediante annullamento (lett. c) che delle operazioni di conferimento con pagamento del soprapprezzo azioni (lett. d): tale disciplina è del tutto coerente con le qualificazioni di tali operazioni contenute allo IAS 32.

Si ritiene utile sottolineare, che, per i soggetti IAS *adopter*, la neutralità fiscale delle suddette operazioni deriva direttamente dalle qualificazioni fiscali delle stesse.

5.2.5 Rimanenze ed opere, forniture e servizi di durata ultrannuale

Nel sistema dei principi contabili internazionali, le rimanenze di materie prime semilavorati e prodotti finiti, devono essere iscritte al minore tra il costo e il valore netto di realizzo. Il loro costo deve comprendere tutti i costi di acquisto, i costi di trasformazione e gli altri costi sostenuti dall'entità per portare le rimanenze nelle condizioni attuali e nel luogo in cui si trovano (IAS 2, par. 6, 9 e 10).

Il costo delle rimanenze di beni che non sono fungibili deve essere calcolato determinando il costo specifico da attribuire ad ognuno di essi (IAS 2, par. 23 e 24).

Il costo delle rimanenze di beni fungibili deve esser attribuito utilizzando il metodo FIFO oppure il metodo del costo medio ponderato. L'entità deve impiegare il medesimo metodo per tutte le rimanenze aventi utilizzo simile e medesima natura (IAS 2, par. 25).

Il valore netto di realizzo è il prezzo di vendita stimato nel normale svolgimento dell'attività al netto dei costi stimati di completamento nonché di quelli stimati necessari per realizzare la vendita (IAS 2, par. 6).

Nei principi nazionali, le rimanenze di magazzino di materie prime, sussidiarie e di consumo, semilavorati, merci e prodotti finiti devono essere valutate al minore tra il costo storico ed il valore di mercato (OIC 13).

La determinazione del costo delle rimanenze può avvenire attraverso (OIC 13): la specifica identificazione (beni non fungibili), il metodo FIFO, il metodo del costo medio ponderato o il metodo LIFO.

Per valore di mercato di intende il costo di sostituzione per le materie prime, sussidiarie

e semilavorati d'acquisto oppure il valore netto di realizzo per le merci, i prodotti finiti, semilavorati di produzione ed i prodotti in corso di lavorazione (OIC 13).

Dal punto di vista fiscale, la disposizione contenuta nell'art. 92 del TUIR è di carattere chiaramente valutativo e prescinde dal sistema contabile di riferimento.

Tale disposizione presuppone la nozione di beni merce (per le eventuali interferenze del sistema contabile IAS, valgono le stesse considerazioni effettuate sub. Art. 85, c. 1, lett. b).

L'art. 92, ai commi 4 e 5, prevede quali criteri di valutazione delle rimanenze dei beni fungibili il metodo FIFO a scatti annuali (o varianti di esso), il metodo del costo medio ponderato e quello LIFO.

All'uopo si rileva che lo IAS 2 prevede esclusivamente il metodo FIFO (che fornisce al magazzino una valutazione più vicina ai prezzi correnti) e quello del costo medio ponderato. Si ritiene utile evidenziare che l'art. 13, c. 2 del D.lgs. n. 38/2005 ha riconosciuto la possibilità, in sede di passaggio dai principi tradizionali a quelli IAS, di potere continuare ad applicare i vecchi criteri di valutazione, dando luogo ad un doppio binario tra valori di bilancio (determinati in base agli IAS) e valori fiscali (determinati in base alle disposizioni in commento).

Per tale ragione, l'art. 15, c. 3, lett. b) del D.L. n. 185/2008 ha previsto una disciplina di affrancamento dei suddetti disallineamenti.

Invece, le disposizioni contenute nell'art. 92-bis del TUIR impongono l'utilizzo del criterio della media ponderata o del FIFO alle imprese operanti in alcuni settori (ricerca e coltivazione i idrocarburi liquidi e gassosi, raffinazione del petrolio, produzione o commercializzazione di benzine, petroli, gasolio per usi vari, oli lubrificanti e residuati, di gas di petrolio liquefatto e di gas naturale) il cui volume di ricavi supera le soglie

previste per l'applicazione degli studi di settore. Al secondo comma dello stesso articolo è previsto che anche le imprese che adottano i principi contabili internazionali e che abbiano esercitato l'opzione, in sede di prima applicazione, di cui al comma 4 dell'art. 13, d.lgs. 38/2005, sono soggette all'obbligo di valutazione delle rimanenze finali con il criterio della media ponderata o del FIFO, anche se non adottato in bilancio.

Per considerazioni di carattere generale sulla valutazione delle rimanenze si rimanda a quanto riportato nel precedente paragrafo.

Per quanto concerne le opere, forniture e servizi di durata ultrannuale si deve ricordare che nel sistema dei principi contabili internazionali, le commesse a carattere pluriennale sono rilevate, nel bilancio dell'appaltatore, secondo il criterio della percentuale di completamento nella circostanza in cui il risultato di commessa possa essere stimato con attendibilità. In particolare, tale criterio di valutazione prevede che i costi ed i ricavi riferibili alla commessa siano iscritti relativamente allo stato di avanzamento dell'attività di commessa alla data di riferimento del bilancio (IAS 11, par. da 22 a 31).

Qualora il risultato della commessa non possa essere stimato con attendibilità, i costi devono essere rilevati nell'esercizio nel quale sono stati sostenuti mentre i ricavi possono essere iscritti solo nel limite dei costi di commessa che sono stati rilevati ed è probabile saranno recuperati (IAS 11, par. 32).

Indipendentemente dal criterio adottato, se dalla valutazione della commessa alla data di bilancio emergesse una perdita attesa, questa deve essere immediatamente e complessivamente spesata a conto economico (IAS 11, par. 22, 32 e 36).

Nei principi contabili nazionali, i lavori in corso su ordinazione possono essere rilevati applicando il criterio della commessa completata o, alternativamente, quello della percentuale di completamento (OIC 23).

Il criterio della percentuale di completamento può essere impiegato a condizione:

- a. che esista tra le parti un contratto vincolante e che ne definisca in modo chiaro le obbligazioni;
- b. che le opere da realizzare siano specifiche per il cliente e, con l'avanzamento del lavoro, sempre più riflettano le caratteristiche tecniche richieste dallo stesso;
- c. che sia possibile effettuare stime attendibili dei ricavi e dei costi da sostenere;
- d. sia possibile misurare in modo attendibile i costi ed i ricavi della commessa, al fine di poterli periodicamente confrontare con quelli stimati;
- e. che non esistano situazioni di aleatorietà connesse a situazioni contrattuali o a fattori esterni di tale entità da rendere le stime relative al contratto dubbie e inattendibili (OIC 23).

La norma contenuta nell'art. 93 del TUIR a proposito di opere, forniture e servizi di durata ultrannuale ha una chiara finalità valutativa e di quantificazione dell'imponibile: è appena il caso di evidenziare che tale norma, dopo l'abrogazione della disposizione in essa contenuta che faceva riferimento al metodo c.d. "della commessa completata", contiene criteri di valutazione del tutto analoghi a quelli previsti dallo IAS 13, basati sui corrispettivi maturati nel corso dell'esercizio.

5.2.6 Costi del personale

Nel sistema dei principi contabili internazionali, i benefici a breve termine che si prevede dovranno essere pagati al dipendente in cambio dell'attività lavorativa prestata dallo stesso durante un periodo amministrativo devono essere rilevati:

- a. come passività dopo aver dedotto qualsiasi importo già corrisposto. Se l'importo

corrisposto è superiore ai benefici dovuti, l'impresa deve rilevare tale differenza tra le attività nella misura in cui il pagamento anticipato determinerà una riduzione dei pagamenti futuri oppure un rimborso;

b. come costo direttamente imputato a conto economico oppure come costo da includere nel costo di un'attività come ad esempio nelle costruzioni interne di immobilizzazioni materiali (IAS 16).

Nell'ambito di piani di compartecipazione agli utili e di incentivazione l'obbligazione deriva dall'attività lavorativa prestata dal dipendente e non da un'operazione con i soci. L'impresa quindi rileva il costo dei piani di compartecipazione agli utili e di incentivazione come costo e non come distribuzione di utili (IAS 19, par. 17).

L'impresa deve rilevare il costo previsto relativo alla compartecipazione agli utili e ai pagamenti per incentivi quando:

a. essa ha un'obbligazione effettiva (ossia non ha alternative realistiche all'effettuazione del pagamento) legale o implicita a eseguire tali pagamenti come conseguenza di eventi passati;

b. può essere effettuata una stima attendibile dell'obbligazione (IAS 19, par. 17).

Per i principi contabili nazionali i costi sostenuti nell'esercizio per il personale dipendente devono essere imputati a conto economico nella voce B.9 mentre i corrispettivi per prestazioni di lavoro autonomo erogati sulla base di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa senza vincolo di subordinazione devono essere classificati nella voce B.7 (OIC Int. 1).

Gli oneri di utilità sociale che generano erogazioni a favore dei dipendenti devono essere iscritti a conto economico nella voce B.9 e Altri costi (OIC Int. 1).

Sul lato fiscale il comma 1 dell'art. 95 del TUIR presuppone la nozione di spese per

prestazioni di lavoro dipendente quali prestazioni rese nell'ambito di un contratto di lavoro dipendente, secondo la nozione codicistica di tale fattispecie.

All'uopo si ritiene utile evidenziare che lo IAS 19 (Benefici per i dipendenti), qualifica come costo dell'esercizio i "benefici economici" attribuiti ai dipendenti in cambio dell'utilizzo, nel medesimo esercizio, dei benefici economici derivanti dall'attività lavorativa di questi ultimi: tale qualificazione non sembra in contrasto con la qualificazione di contratto di lavoro dipendente di matrice codicistica, presupposta dall'art. 95, c. 1 del TUIR.

Le disposizioni di cui al comma 2 e seguenti hanno un carattere evidentemente di quantificazione degli oneri ammessi in deduzione (c. 2), di forfetizzazione di deduzioni (commi 3 e 4), di deduzione per cassa (c. 5 primo periodo), di deduzione extracontabile di utili assegnati ad amministratori, soci fondatori, associati d'opera e lavoratori (c. 5, ultimo periodo e c. 6).

Alcuni profili di incertezza sono rappresentati dal trattamento fiscale delle *stock option* in favore dei dipendenti o comunque di tutte le operazioni con pagamento basato su azioni.

Come evidenziato dalla guida OIC 3, tale forma di pagamento è alquanto diffusa per le remunerazioni dei servizi resi dagli amministratori o dal personale dipendente attraverso l'assegnazione di opzioni su azioni.

In merito, l'IFRS 2 prevede che alla data di assegnazione la società emittente debba stimare il *fair value* dei servizi ricevuti in relazione agli strumenti rappresentativi di capitale assegnati, imputando a conto economico il valore di incremento del patrimonio netto.

In buona sostanza, le *stock option* si qualificano ai fini IAS/IFRS come remunerazioni

integrative riconosciute ai prestatori di lavoro che apportano i propri servizi a fronte dell'assegnazione di diritti (di acquisto o sottoscrizione) su azioni della società emittente ed il relativo costo deve essere rilevato in bilancio lungo il periodo di maturazione.

Come giustamente osservato, la componente imputata a conto economico dovrebbe assumere piena rilevanza fiscale ai fini della sua deducibilità. Tale soluzione sarebbe corroborata da una serie di considerazioni: l'operatività del principio di derivazione accentuata e, quindi, della prevalenza della sostanza sulla forma ed il conseguente superamento dei criteri di imputazione temporale tradizionali, di cui all'art. 109, commi 1 e 2; la qualificazione della componente imputata a conto economico quale costo di lavoro dipendente; infine, l'assimilazione della fattispecie in esame al conferimento di opere e servizi in una SRL.

Relativamente a quest'ultima fattispecie, l'agenzia delle Entrate ne aveva già riconosciuto la rilevanza fiscale (si veda la risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 35/E del 2005).

E' appena il caso di rilevare che, in ogni caso, il riconoscimento fiscale delle qualificazioni dell'IFRS 2 non pregiudica, con riferimento alle *stock option* assegnate agli amministratori, la deducibilità, per la società nei cui confronti gli amministratori erogano i loro servizi, secondo un criterio di cassa.

Per quanto concerne i cosiddetti "oneri di utilità sociale" nel sistema dei principi contabili internazionali, gli oneri di utilità sociale e le liberalità a favore dei dipendenti rientrano nell'ambito dei benefici a breve termine e come tali devono essere rilevati (IAS 19, par. 8-23).

Secondo i principi contabili nazionali, gli oneri di utilità sociale che generano

erogazioni a favore dei dipendenti devono essere iscritti a conto economico nella voce B.9 e Altri costi mentre gli altri oneri di utilità sociale e le liberalità devono essere iscritti nella voce B.14 Oneri diversi di gestione (OIC Int. 1).

Dal punto di vista fiscale, la disposizione contenuta nell'art. 100 del TUIR prevede una serie di forfetizzazioni di oneri deducibili, realizzando anch'essa una scissione totale delle fattispecie fiscali dalle risultanze di bilancio: pertanto, anche tale disposizione non è influenzata in alcun modo dal sistema contabile di riferimento.

Per quanto concerne gli accantonamenti di quiescenza e previdenza, nel sistema dei principi contabili internazionali, l'esistenza di piani a contribuzione definita comporta per l'impresa una rilevazione periodica pari all'ammontare dei contributi dovuti per l'esercizio (IAS 19, par. 43).

Quando un dipendente ha prestato servizio a un'impresa nell'esercizio, l'impresa deve contabilizzare i contributi da versare a un piano di contribuzione definita in cambio di quella prestazione lavorativa (IAS 19, par. 44):

- a. come passività, dopo aver dedotto eventuali contributi già versati. Se i contributi già versati eccedono quelli dovuti per l'attività lavorativa prestata prima della data di riferimento del bilancio, l'impresa deve contabilizzare quell'eccedenza come un'attività nella misura in cui il pagamento anticipato determinerà una riduzione dei pagamenti futuri o un rimborso;
- b. come costo da imputare a conto economico e da includere nei costi di un'attività, ad esempio nelle costruzioni in economia (IAS 16).

La presenza di piani a benefici definiti rende necessarie ipotesi attuariali per determinare il valore delle obbligazioni e dei costi da iscrivere in bilancio (IAS 19, par. 48-125). Le obbligazioni devono essere assoggettate ad attualizzazione ed quanto

possono essere estinte molti anni dopo che i dipendenti hanno prestato l'attività lavorativa (IAS 19, par. 48).

L'impresa deve rilevare i benefici dovuti ai dipendenti per la cessazione del rapporto di lavoro come passività e come costo quando è rispettivamente impegnata a:

- interrompere il rapporto di lavoro di un dipendente (o gruppo di dipendenti) prima del normale pensionamento;
- erogare benefici per la cessazione del rapporto di lavoro a seguito di una proposta per incentivare dimissioni volontarie per esuberi (IAS 19, par. 133, 134 e 135).

Secondo i principi contabili nazionali a fronte di indennità spettanti al personale dipendente in forza di legge o di contratto (art. 2120 c.c.) al momento della cessazione del rapporto di lavoro subordinato, costituenti onere retributivo certo da iscrivere in ciascun esercizio con il criterio della competenza economica, deve essere esposto il correlato debito nel passivo dello stato patrimoniale, denominato "Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato" (OIC 19).

Le indennità che costituiscono il "Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato" sono determinate in conformità all'art. 2120 c.c. e dei contratti nazionali ed integrativi in vigore alla data di bilancio. Il "Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato" è congruo quando corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio, al netto degli importi erogati, e cioè se è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi in cui a tale data fosse cessato il rapporto di lavoro (OIC 19).

Dal punto di vista fiscale, l'art. 2, c. 4 del Regolamento attuativo si occupa di coordinare lo IAS 19 (Benefici per i dipendenti) con l'art. 105 del TUIR, i quali si collocano in prospettive completamente differenti: lo IAS 19 presuppone la continuità

dell'attività d'impresa, mentre, l'art. 105 del TUIR presuppone l'impostazione dell'art. 2120 c.c., in base alla quale, al termine dell'esercizio, occorre quantificare l'intero debito che l'impresa ha maturato nei confronti di tutti i dipendenti a titolo di trattamento di fine rapporto. In buona sostanza, la logica del codice civile è quella di quantificare il debito in questione come se tutti i dipendenti interrompessero il rispettivo rapporto di lavoro con l'impresa, alla data del 31/12 di ciascun anno.

5.2.7 Ammortamenti dei beni materiali e immateriali e spese relative a più esercizi

Nel sistema dei principi contabili internazionali, ogni parte di un bene materiale strumentale (immobile, impianto o macchinario) con un costo rilevante in rapporto a quello complessivo del bene deve essere ammortizzata distintamente (IAS 16, par. 43-49).

Il valore ammortizzabile (differenza tra costo di acquisto o il valore sostitutivo del costo e valore residuo) di un bene materiale strumentale deve essere ripartito in modo sistematico lungo la sua vita utile con inizio nell'esercizio in cui il bene è disponibile per l'uso (IAS 15, par. 6, 50 e 55).

Il criterio di ammortamento deve riflettere le modalità con le quali si suppone che i benefici economici futuri del bene siano utilizzati dall'entità (IAS 16, par. 60 e 62).

Il valore residuo e la vita utile di un bene materiale strumentale, nonché il criterio di ammortamento adottato, devono essere rivisti almeno alla chiusura di ogni esercizio e, se le aspettative differiscono dalle precedenti stime e se vi sono cambiamenti delle modalità attese di consumo nei benefici economici futuri prodotti dal bene stesso, devono essere modificati per tener conto dei cambiamenti rilevati (IAS 16, par. 51 e 61).

I costi sostenuti per manutenzione ordinaria dei beni materiali strumentali non sono rilevati ad incremento del valore contabile degli stessi, ma devono essere iscritti a conto economico complessivamente nell'esercizio in cui sono stati sostenuti (IAS 16, par. 12).

Il costo della sostituzione di una parte di un elemento di immobili, impianti e macchinari deve essere rilevato nel valore contabile di questo elemento quando tale costo è stato sostenuto e a condizione che i criteri di rilevazione siano stati soddisfatti (IAS 16, par 7 e 13).

Secondo i principi contabili nazionali, l'ammortamento deve essere sistematico e la quota imputata a ciascun esercizio deve riferirsi alla residua possibilità di utilizzazione dell'immobilizzazione. La sistematicità è definita nel piano di ammortamento, che deve essere funzionale alla residua possibilità di utilizzazione dell'immobilizzazione (OIC 16).

L'ammortamento deve iniziare nel momento in cui il cespite è pronto per l'uso (OIC 16).

Il valore da ammortizzare è la differenza tra il costo dell'immobilizzazione, determinato secondo l'OIC 16 e il suo presumibile valore residuo al termine del periodo di vita utile.

La residua possibilità di utilizzazione è legata alla durata economica delle immobilizzazioni, ossia al periodo nel quale si prevede che il cespite sarà di utilità per l'impresa (OIC 16).

I criteri di ammortamento devono assicurare una imputazione sistematica del valore delle immobilizzazioni materiali durante la vita utile delle stesse (OIC 16). Le spese sostenute per mantenere in un buono stato di funzionamento i cespiti sono considerate costi di manutenzione ordinaria e, come tali, sono considerate costi dell'esercizio in cui sono state sostenute (OIC 16).

I costi relativi all'ampliamento, ammodernamento o miglioramento di un'immobilizzazione materiale vanno capitalizzati se essi si traducono in un aumento significativo e misurabile di capacità produttiva o di vita utile. In caso contrario, questi costi sono considerati manutenzione ordinaria (OIC 16).

Dal punto di vista fiscale, l'art. 102 del TUIR disciplina la deducibilità degli ammortamenti dei beni materiali e si ritiene utile soffermarsi brevemente sui commi 6 e 7 di tale norma.

Il comma 6, relativo alle manutenzioni, con riferimento alle spese di manutenzione non capitalizzate, ne prevede la deducibilità secondo il noto limite del plafond del 5% del costo dei beni ammortizzabili, con il riparto in 5 esercizi delle spese eccedenti tale plafond.

La disposizione in commento presuppone una scelta operata "a monte" dal redattore del bilancio, che può scegliere o di capitalizzare la spesa (e quindi di farla concorrere al processo di ammortamento del bene cui inerisce) o di dedurla nell'esercizio (nei limiti del plafond) e per la parte eccedente in 5 esercizi.

Pertanto, lo IAS 16 (Immobilizzazioni) si integra con tale disposizione nella misura in cui condiziona la scelta di capitalizzare la spesa di manutenzione o di imputarla a conto economico.

All'uopo si evidenzia che lo IAS 16, al par. 12, definisce, in buona sostanza, come spese di manutenzione ordinaria quegli interventi che non richiedono la sostituzione di componenti dell'immobilizzazione: tali spese, secondo lo IAS, vanno imputate a conto economico nell'esercizio di sostenimento.

Il successivo par. 13 dello IAS 16 fa riferimento (senza fornirne una specifica definizione) a quegli interventi che richiedono la sostituzione di componenti

dell'immobilizzazione, i quali danno luogo a spese da capitalizzare nel costo dell'immobilizzazione medesima.

Pertanto, laddove in base al prefato par. 12, la spesa di manutenzione sia imputata a conto economico, la disposizione fiscale, di cui al comma 6 dell'art. 102, così come deroga al bilancio tradizionale, deroga anche al bilancio IAS.

Invece, laddove si renda applicabile il criterio di cui al citato par. 13, la spesa capitalizzata sarà ammortizzata, unitamente al costo storico dell'immobilizzazione, in base alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 102 del TUIR.

Il comma 7 dell'art. 102 costituisce, tra tutte le disposizioni di quantificazione/valutazione, quella che maggiormente risente, "a monte", delle qualificazioni contenute negli IAS.

Infatti, la disposizione in commento risente della qualificazione civilistica di contratto di leasing (quale locazione finanziaria), mentre, com'è noto, lo IAS 17 qualifica detta operazione come un finanziamento: pertanto, tale differente qualificazione, implicando l'iscrizione del bene oggetto di leasing, nell'attivo dello stato patrimoniale dell'utilizzatore, determina l'applicazione delle disposizioni sull'ammortamento dei beni materiali (art. 102, commi 1 e 2), ovvero, dei beni immateriali (art. 103 del TUIR).

Invece, le disposizioni contenute nell'art. 102-bis del TUIR disciplinano la determinazione degli ammortamenti di specifici beni materiali strumentali all'esercizio di alcune attività regolate che si applicano anche ai soggetti IAS *adopter*.

Per quanto riguarda gli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali, nel sistema dei principi contabili internazionali, le attività immateriali con vita utile finita devono essere ammortizzate in base ad un criterio sistematico lungo la vita utile delle stesse.

L'ammortamento deve iniziare quando l'attività è disponibile all'uso (IAS 38, par. 97).

Le attività immateriali con vita utile indefinita non devono essere ammortizzate ma, annualmente e ogniqualvolta vi sia l'indicazione che la risorsa possa aver subito una perdita di valore, l'entità deve verificare se l'attività abbia subito una durevole riduzione di valore attraverso il confronto tra il valore recuperabile e quello contabile (IAS 38, par. 107 e 108).

L'avviamento acquisito in una aggregazione aziendale non deve essere ammortizzato ma l'acquirente deve verificare annualmente se abbia subito riduzioni di valore o più frequentemente se specifici eventi o modificate circostanze indicano la possibile riduzione di valore (IFRS 3, par. 55).

L'avviamento generato internamente non può essere rilevato come attività immateriale (IAS 38, par. 48).

Secondo i principi contabili nazionali, i diritti di utilizzazione di opere dell'ingegno ed i brevetti devono essere ammortizzati in base alla loro vita utile determinata con riferimento alla loro residua possibilità di utilizzazione (OIC 24).

La durata legale del brevetto rappresenta il limite massimo entro il quale l'attività immateriale può essere ammortizzata (OIC 24).

Le licenze e le concessioni iscritte tra le immobilizzazioni immateriali sono ammortizzate in relazione alla durata residua del diritto (OIC 24).

I marchi rappresentati dalla voce B.I.4 dello stato patrimoniale devono essere ammortizzati. La durata dell'ammortamento è normalmente collegata al periodo di produzione e commercializzazione in esclusiva dei prodotti cui il marchio si riferisce e, se non prevedibile, entro un periodo che non può essere superiore a venti anni (OIC 24).

L'avviamento che venga iscritto tra le attività deve essere ammortizzato in un periodo corrispondente alla sua vita utile. L'ammortamento avviene in modo sistematico,

preferibilmente a quote costanti, per un periodo che non eccede i cinque anni. Sono consentiti periodi di durata maggiore che non superino i venti anni, qualora sia ragionevole supporre che la vita utile dell'avviamento sia superiore ai cinque anni (OIC 24).

Dal punto di vista fiscale, la deroga speciale di cui al comma 3-bis dell'art. 103 del TUIR è esplicativa (si potrebbe dire "a contrario") di come gli IAS influenzano "a monte" l'applicazione delle disposizioni sugli ammortamenti, cioè, nel prevedere sia l'iscrivibilità in bilancio di un costo come immobilizzazione immateriale che nel prevederne l'ammortizzabilità.

Rispetto all'ammortamento finanziario dei beni gratuitamente devolvibili, nel sistema dei principi contabili internazionali, gli accordi per servizi in concessione da pubblico a privato devono essere contabilizzati dal concessionario rilevando i costi ed i ricavi conformemente allo IAS 18 se si tratta di "servizi di gestione" (IFRIC 12, par. 4 e 20).

Se si tratta di "servizi di costruzione o miglioria", i costi ed i ricavi devono essere contabilizzati conformemente allo IAS 11. Il concessionario rileva un'attività immateriale nella misura in cui ottiene il diritto (licenza) di far pagare gli utenti del servizio pubblico. Il concessionario rileva un'attività finanziaria se ha un diritto contrattuale incondizionato a ricevere disponibilità liquide o un'altra attività finanziaria dal concedente (IFRIC 12, par. 14, 16 e 17).

Un concessionario e un concessore devono indicare nelle note al bilancio per ogni accordo di concessione del servizio o per ciascuna classe (gruppo di accordi di servizi in concessione che riguardano servizi di natura simile) di accordi di concessione di servizi:

- a. una descrizione dell'accordo;

- b. le condizioni dell'accordo che, per significatività, potrebbero influenzare l'importo, la tempestività e la certezza dei flussi finanziari futuri;
- c. la natura e la portata dei diritti ad usare una determinata attività, delle obbligazioni contratte per la fornitura, delle obbligazioni ad acquistare o costruire immobilizzazioni materiali, delle obbligazioni a consegnare o i diritti a ricevere determinate attività a conclusione del periodo di concessione, delle opzioni di rinnovo e di chiusura anticipata dell'accordo e altri diritti ed obbligazioni;
- d. i cambiamenti dell'accordo avvenuti nel corso del periodo (SIC 29, par. 6 e 7).

Secondo i principi contabili nazionali, le concessioni, provvedimenti con cui l'amministrazione pubblica trasferisce ad altri propri poteri, diritti, obblighi e oneri, sono iscrivibili nella voce B.I.4 dello stato patrimoniale se concernono la concessione di beni o servizi pubblici il cui oggetto riguarda lo sfruttamento in esclusiva di beni pubblici ovvero il diritto di esercitare attività proprie degli enti concedenti. Se la concessione comporta il pagamento di una somma iniziale una tantum deve essere iscritta tra le immobilizzazioni immateriali nella voce B.I.4 ed ammortizzata per la durata della concessione stessa (OIC 24).

Qualora la concessione comporta solamente il pagamento di un canone periodico, alcun valore deve essere capitalizzato e rilevato nello stato patrimoniale ma l'ammontare del canone periodico deve essere iscritto nel conto economico nella voce B.8 (OIC Int. 1).

Se il concessionario è tenuto alla costruzione di immobilizzazioni materiali che, alla scadenza della concessione, devono essere gratuitamente trasferite in proprietà all'ente concedente, i costi sostenuti per la costruzione devono essere capitalizzati e ammortizzati per la presumibile vita utile del bene realizzato. Se la vita utile dei beni devolvibili è superiore alla durata della concessione, questi devono essere ammortizzati

per la durata delle concessione.

Dal punto di vista fiscale, le disposizioni di cui all'art. 104 del TUIR contengono deroghe alle norme previste per gli ammortamenti che valgono sia nei confronti dei soggetti IAS *adopter* che nei confronti delle altre imprese. In particolare, per i beni gratuitamente devolvibili alla scadenza di una concessione è possibile dedurre il costo, in luogo dell'ammortamento di cui agli articoli 102 e 103 TUIR, in quote costanti di ammortamento finanziario determinate dividendo il costo per il numero degli anni di durata della concessione.

Rispetto alle spese relative a più esercizi, nel sistema dei principi contabili internazionali, le spese di ricerca che emergono nella fase di ricerca di un progetto interno devono essere imputate a conto economico come componenti negativi di reddito (IAS 38, par. 54 e 55).

Nella fase di sviluppo di un progetto interno, i costi sostenuti possono essere rilevati come attività immateriali se l'entità può dimostrare:

- a. la fattibilità tecnica (o la semplice intenzione) di completare l'attività immateriale in modo da essere disponibile per l'uso o per la vendita;
- b. in quale modo l'attività immateriale genererà probabili benefici economici futuri;
- c. la disponibilità di risorse tecniche, finanziarie e di altro tipo adeguate per completare lo sviluppo e per l'utilizzo o la vendita dell'attività immateriale;
- d. la capacità di valutare attendibilmente il costo attribuibile all'attività immateriale durante il suo sviluppo (IAS 38, par. 57-64).

Gli altri oneri pluriennali (ossia i costi di impianto ed ampliamento ed i costi di pubblicità) non possono essere rilevati come attività immateriali ma devono essere

spesati a conto economico nell'esercizio in cui sono stati sostenuti (IAS 38, par. 8-24).

Secondo i principi contabili nazionali la ricerca di base è l'insieme di studi, esperimenti, indagini e ricerche che non hanno una finalità definita con precisione ma hanno utilità generica per l'impresa. I costi per la ricerca di base sono imputati a conto economico nell'esercizio in cui sono sostenuti (OIC 24).

I costi di ricerca applicata e di sviluppo possono essere capitalizzati qualora siano:

- inerenti a specifici progetti relativi ad un prodotto o processo chiaramente definito, nonché identificabili e misurabili;
- riferiti ad un progetto realizzabile, cioè tecnicamente fattibile, per il quale l'impresa possieda o possa disporre delle risorse necessarie;
- recuperabili tramite i ricavi che nel futuro si svilupperanno dall'applicazione del progetto stesso (OIC 24).

L'ammortamento dei costi di ricerca applicata e di sviluppo ha inizio nel momento in cui il bene che risulta dall'attività di ricerca e sviluppo è disponibile per l'utilizzazione economica da parte dell'impresa e deve esaurirsi in un periodo non superiore a cinque anni (OIC 24).

Il presupposto per l'iscrizione dei costi di impianto ed ampliamento nell'attivo patrimoniale sta nella possibilità di dimostrare la congruenza ed il rapporto causa-effetto tra questi e l'utilità futura che l'impresa si attende. I costi di impianto ed ampliamento capitalizzati sono ammortizzati in un periodo non superiore a cinque anni (OIC 24).

Solo i costi di pubblicità assimilati ai costi di impianto ed ampliamento (poiché relativi al lancio di nuovi prodotti) possono essere capitalizzati e seguono i criteri per la capitalizzazione e l'ammortamento stabiliti per questi ultimi (OIC 24).

Dal punto di vista fiscale, con riferimento alle disposizioni di cui all'art. 108 del TUIR,

pur facendo rinvio a quanto esposto in precedenza, si ritiene utile richiamare quanto chiarito dalla relazione al Regolamento attuativo.

“Si è ritenuto non necessario attuare la lettera h) del comma 60 dell’articolo 1 della finanziaria 2008 concernente i criteri di coordinamento per il trattamento delle spese di ricerca e sviluppo in quanto la disciplina vigente di deducibilità di tali spese, così come correttamente interpretata dall’Agenzia delle Entrate, assicura già – anche per i soggetti IAS - la coerenza con i principi contabili adottati.

Va infatti ricordato che secondo la prassi amministrativa (risoluzione n. 95/E del 2006 dell’Agenzia delle Entrate) la deducibilità delle spese per la ricerca è comunque subordinata – sia per i soggetti IAS che per quelli non IAS - alla previa imputazione al conto economico delle medesime, nel rispetto del principio di derivazione del reddito imponibile dal risultato economico. Imputazione al conto economico che, secondo corretti principi contabili, può avvenire solo nel momento in cui il bene o processo frutto della ricerca è disponibile per l’utilizzazione economica o, comunque, inizia a produrre benefici economici.

Stante tale interpretazione, di fatto le spese di ricerca e sviluppo sono deducibili nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio secondo corretti principi contabili, ancorché secondo una lettura (che, tuttavia, non può essere accolta) non conforme alla citata prassi amministrativa l’articolo 108, comma 1, del TUIR, sembrerebbe consentire la deduzione delle spese in questione nell’esercizio di sostenimento, anche anticipatamente rispetto alla imputazione al conto economico.”.

Infine, si ritiene utile evidenziare come gli IAS siano idonei a condizionare “a monte” anche l’applicazione di tale norma.

Un esempio ci è offerto dalla Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 216/2007.

In tale documento di prassi si afferma che il differenziale negativo, risultante dalla differenza tra il costo di acquisto di telefonini ed il (più basso) prezzo di vendita alla clientela degli stessi telefonini, poiché scaturisce da una strategia finalizzata alla fidelizzazione della clientela, laddove capitalizzata in base agli IAS può essere dedotta secondo la quota imputabile a ciascun esercizio, in base al disposto dell'ultimo comma dell'art. 108 del TUIR.

In sostanza, in tale Risoluzione l'Agenzia afferma l'indifferenza del sistema contabile di riferimento rispetto all'applicazione della fattispecie fiscale considerata.

5.2.8 Altri accantonamenti

Nel sistema dei principi contabili internazionali, un accantonamento deve essere rilevato quando:

- a. l'impresa ha una obbligazione attuale (legale o implicita) quale risultato di un evento passato;
- b. è probabile che sarà necessario l'impiego di risorse dirette a produrre benefici economici per adempiere l'obbligazione;
- c. sia possibile effettuare una stima attendibile dell'ammontare dell'obbligazione (IAS 37, par. 14).

L'impresa deve rilevare come accantonamento la migliore stima della spesa richiesta per adempiere all'obbligazione esistente alla data di bilancio, ossia l'ammontare che un'impresa ragionevolmente sosterebbe per estinguere l'obbligazione o per trasferirla a terzi a tale data (IAS 37, par. 36 e 37).

Un accantonamento deve essere utilizzato solo per le spese per le quali fu iscritto (IAS 37, par. 61).

Ad ogni data di riferimento del bilancio, i fondi accantonati negli esercizi precedenti devono essere riesaminati e rettificati per riflettere la migliore stima corrente. Se non è più probabile che sarà necessario l'impiego di risorse atte a produrre benefici economici per adempiere all'obbligazione, l'accantonamento deve essere stornato (IAS 37, par. 59).

Secondo i principi contabili nazionali, possono essere rilevati come componenti negativi di reddito gli accantonamenti destinati a coprire perdite o debiti aventi le seguenti caratteristiche:

- a. natura determinata;
- b. esistenza certa o probabile;
- c. ammontare o data di sopravvenienza indeterminati alla chiusura dell'esercizio (OIC 19).

Le passività che comportano accantonamenti a fondi per rischi ed oneri sono:

- a. le passività certe il cui ammontare o la data di estinzione sono indeterminati;
- b. le passività la cui esistenza è solo probabile (OIC 19).

Dal punto di vista fiscale, l'art. 107 del TUIR contiene evidentemente disposizioni di competenza interna, le quali si rendono applicabili anche ai soggetti IAS *adopter*.

Tuttavia, i criteri IAS sono idonei a condizionare "a monte" l'operatività della fattispecie fiscale in commento.

Pertanto, si ritiene opportuno soffermarsi brevemente sul disposto del comma 1 dell'art. 107, relativamente alle spese per manutenzione ciclica di navi ed aeromobili.

E' utile evidenziare che lo IAS 18, par. 14, con riferimento alle manutenzioni in oggetto, non prevede un meccanismo di imputazione "anticipata" a conto economico delle relative spese (mediante la tecnica degli accantonamenti) ma prevede la

rilevazione del relativo costo quando effettivamente sostenuto, il quale va ad incrementare il costo dell'immobilizzazione cui inerisce.

Infatti, lo IAS 18, pag. 14, prescrive: “Quando si effettua ciascuna significativa verifica, il suo costo è rilevato nel valore contabile di un elemento di immobili, impianti e macchinari come una sostituzione (...).”.

Pertanto, si ritiene che i soggetti IAS *adopter* abbiano una duplice possibilità:

- 1) dedurre extracontabilmente gli accantonamenti, sulla base dell'art. 107, c. 1, e al momento del sostenimento effettivo delle spese di manutenzione imputare le stesse a patrimonio (laddove le stesse siano eccedenti il fondo accantonato extracontabilmente dedurre fiscalmente in via extracontabile la differenza, in base al disposto del citato art. 107, c. 1);
- 2) imputare a patrimonio il costo della manutenzione nel momento del suo sostenimento e far concorrere tale maggiore costo alla determinazione degli ammortamenti fiscalmente deducibili, in base all'art. 102 del TUIR.

5.2.9 Oneri finanziari

La disposizione contenuta nell'articolo 96 del TUIR è di competenza interna, che indica la misura con cui gli interessi passivi concorrono alla formazione del reddito.

Tale disposizione, nel disciplinare il metodo di calcolo degli interessi deducibili, fa riferimento al concetto di risultato operativo lordo, indicando le voci di bilancio che concorrono alla determinazione del R.O.L.: si ritiene che, per i soggetti IAS *adopter*, il riferimento vada operato alle corrispondenti voci del bilancio IAS.

Pertanto, i criteri IAS di qualificazione (con le loro implicazioni sulla valorizzazione degli *assets* in sede di prima rilevazione in bilancio) e di classificazione produrranno i

loro effetti anche ai fini della determinazione del R.O.L.

5.2.10 Dividendi, interessi e titoli

Nel sistema dei principi contabili internazionali, i ricavi che derivano dall'utilizzo, da parte di terzi, di beni dell'impresa che generano interessi, *royalties* e dividendi devono essere rilevati quanto è probabile che i benefici economici derivanti dall'operazione saranno fruiti dall'impresa e l'ammontare dei ricavi può essere attendibilmente valutato (IAS 18, par. 29).

Gli interessi devono essere rilevati utilizzando il criterio dell'interesse effettivo, le *royalties* devono essere rilevate per competenza secondo la sostanza dell'accordo e i dividendi vanno iscritti quando si stabilisce il diritto degli azionisti a ricevere il pagamento (IAS 18, par. 30).

I dividendi ricevuti da una partecipata devono essere portati a riduzione del valore contabile della partecipazione qualora si applichi il metodo del patrimonio netto nella valutazione stessa (IAS 28, par. 11).

Nei principi nazionali, i dividendi devono essere rilevati quando sorge il diritto alla riscossione in conseguenza della delibera assunta dall'assemblea dei soci di distribuire l'utile e/o le riserve. L'importo dei dividendi deve essere iscritto a conto economico nella voce C.15 (OIC 20).

Se le partecipazioni sono iscritte applicando il metodo del patrimonio netto i dividendi deliberati devono essere rilevati, se si applica il metodo del patrimonio netto integrale, nella voce Crediti verso imprese controllate o collegate C.II.2 o C.II.3 stornando la voce partecipazioni oppure, se si applica il metodo del patrimonio netto con rappresentazione solo patrimoniale, devono essere iscritti a conto economico nella voce C.15 a fronte del

credito verso la partecipata e, contemporaneamente, deve essere ridotta, per pari importo, la voce partecipazioni e la riserva non distribuibile da rivalutazione partecipazioni (IOC 21).

Gli interessi e le cedole maturate nell'esercizio devono essere rilevate secondo competenza economica attraverso la determinazione e l'iscrizione dei relativi ratei o risconti. Tali valori devono essere rispettivamente rilevati nelle voci C del conto economico e D o E dell'attivo o del passivo dello stato patrimoniale (OIC 20).

Dal punto di vista fiscale, il comma 1 dell'art. 89 TUIR, presuppone la nozione di utile delle società di persone ed enti equiparati, di cui all'art. 5 del TUIR, nonché, richiama il medesimo meccanismo di imputazione "per trasparenza" di detti utili, previsto dal medesimo art. 5.

Orbene la disposizione in commento richiama sia una nozione di utile che un meccanismo di imputazione dello stesso di matrice strettamente fiscale: pertanto, si ritiene che tale disposizione sia indipendente dal sistema contabile adottato dal soggetto al quale gli utili sono imputati "per trasparenza".

D'altra parte, si può ritenere che il meccanismo di imputazione per trasparenza, per ragioni strutturali (non effettiva percezione degli utili) non si trova in un rapporto di derivazione con le risultanze di bilancio.

Il comma 2 contiene una disposizione di qualificazione fiscale, quali "proventi esclusi", dei dividendi distribuiti dai soggetti IRES residenti (di cui all'art. 73, c. 1, lett. a), b) e c), del TUIR, in favore di altri soggetti IRES, funzionale all'esclusione dalla formazione della base imponibile IRES dei percipienti dei dividendi medesimi.

Come evidenziato trattando di plusvalenze esenti, tale esclusione si colloca, così come l'esenzione pex, nel più generale contesto di riforma del sistema di tassazione degli utili

societari: pertanto, si ritiene che anche la disposizione in commento abbia una funzione strettamente fiscale, finalizzata alla quantificazione dell'imponibile, e, come tale, indipendente dal regime contabile di riferimento.

Il comma 2-bis dell'art. 89 del TUIR, contiene una c.d. "deroga speciale", la quale, con specifico riferimento ai soggetti IAS *adopter*, attribuisce rilievo alla classificazione in bilancio delle partecipazioni possedute, alle quale i dividendi ineriscono.

In buona sostanza, per i soggetti IAS *adopter*, l'esclusione da tassazione dei dividendi percepiti, trova applicazione esclusivamente per i dividendi che ineriscono a partecipazioni fiscalmente qualificabili come immobilizzazioni finanziarie, ai sensi dell'art. 85, c. 3-bis del TUIR: ciò in quanto la qualificazione fiscale di immobilizzazione finanziaria è uno dei presupposti oggettivi per l'applicazione della disciplina di esenzione della plusvalenza realizzata ex art. 87 TUIR.

Ma, soprattutto, tale deroga speciale si correla a quella di cui all'art. 94, c. 4-bis, che attribuisce rilievo fiscale, alle variazioni al *fair value*, tra l'altro, delle partecipazioni e strumenti simili non costituenti immobilizzazioni finanziarie.

Il comma 3 dell'art. 89 in commento, si ritiene contenga una norma antielusiva, avente ad oggetto gli utili di fonte estera, volta ad evitare che siano esclusi da tassazione in Italia utili che all'estero non hanno scontato alcuna tassazione (od hanno scontato una tassazione sensibilmente inferiore a quella italiana).

In base a tale considerazione, si ritiene che tale disposizione prescindano dal sistema contabile di riferimento.

Il comma 4 dell'art. 89, richiama, ove compatibili, le qualificazioni di versamento effettuato dai soci, quale finanziamento piuttosto che come conferimento, di cui all'art. 46 TUIR, nonché, la qualificazione di utili da partecipazione, di cui al successivo art.

47: si ritiene che tali richiami siano operati al fine di segnare il confine tra i proventi da qualificare come interessi e quelli da qualificare come dividendi.

Pertanto, si ritiene che, poiché le nozioni di dividendo ed interesse presupposte dalla norma tributaria sono finalizzate alla individuazione dei meccanismi attraverso cui tali componenti rilasciano il loro contributo alla formazione dell'imponibile, tali componenti debbano essere assunti necessariamente secondo la qualificazione degli stessi presupposta dalla norma tributaria, a nulla rilevando eventuali divergenze con le omologhe qualificazioni IAS.

Il comma 5, contiene una disposizione di quantificazione fiscale pura e semplice, che fissa nel saggio legale (laddove non diversamente pattuito) la misura degli interessi che concorrono alla formazione del reddito imponibile: pertanto, si deve ritenere che tale disposizione sia applicabile anche ai soggetti IAS *adopter*.

Il comma 6 dell'art. 89, indica i criteri per la tassazione degli interessi e del *capital gain* derivanti da operazioni di pronti contro termine.

Tale disposizione va coordinata con quanto stabilito dal Regolamento attuativo con riferimento a tali operazioni.

Tali operazioni rientrano nell'ambito di una specifica deroga al riconoscimento fiscale, introdotto con l'art. 83 del TUIR, delle qualificazioni contenute negli IAS.

Infatti, secondo tale deroga, contenuta all'art. 3, c. 4 del Regolamento attuativo, il trattamento fiscale delle operazioni di pronti contro termine viene individuato sulla base dell'art. 89, c. 6 del TUIR, il quale, in buona sostanza, presuppone una natura realizzativa di tali operazioni (conforme alla disciplina codicistica delle stesse), a nulla rilevando la specifica qualificazione prevista dagli IAS, la quale riconduce le operazioni di pronti contro termine ad una fattispecie non realizzativa.

Pertanto, si deve ritenere ferma la qualificazione dell'operazione di matrice codicistica presupposta dalla disposizione fiscale in commento, la quale, quindi, è applicabile anche ai soggetti IAS *adopter*.

Il comma 7, si ritiene essere una disposizione di quantificazione fiscale pura e semplice, la quale stabilisce che gli interessi devono concorrere alla base imponibile IRES al netto di eventuali compensazioni: pertanto, essa è applicabile anche ai soggetti IAS *adopter*, dato l'evidente carattere derogatorio rispetto alle risultanze di bilancio.

Per quanto riguarda la valutazione dei titoli, nel sistema dei principi contabili internazionali, le partecipazioni, nel bilancio separato, in controllate, in collegate e in entità a controllo congiunto non classificate come possedute per la vendita (se così classificate vanno contabilizzate in conformità all'IFRS 5) devono essere rilevate al costo o in conformità allo IAS 39 (IAS 27, par. 37).

Quando un'attività finanziaria è inizialmente rilevata, un'entità deve misurarla al *fair value* incrementato, nel caso di attività finanziarie non al *fair value* rilevato al conto economico, dai costi di transazione che sono direttamente attribuibili all'acquisizione o all'emissione di attività finanziarie (IAS 39, par. 43).

Dopo la rilevazione iniziale gli investimenti posseduti fino alla scadenza devono essere iscritti al costo ammortizzato utilizzando il criterio dell'interesse effettivo, con rilevazione a conto economico della perdita per riduzione di valore e dell'eventuale successivo ripristino (IAS 39, par. 46 e 63).

Dopo la rilevazione iniziale le attività finanziarie disponibili per la vendita vanno rilevate al *fair value* con iscrizione delle variazioni di *fair value* a patrimonio netto e delle perdite per riduzione di valore (e dell'eventuale ripristino) a conto economico (IAS 39, par. 46, 55, 67 e 70).

Dopo la rilevazione iniziale le attività finanziarie classificate al *fair value* rilevato a conto economico devono essere iscritte al *fair value* con rilevazione delle variazioni di *fair value* a conto economico (IAS 39, par. 46 e 55).

Dopo la rilevazione iniziale gli investimenti in strumenti rappresentativi di capitale che non hanno un prezzo quotato in un mercato attivo e il cui *fair value* non può essere misurato attendibilmente devono essere valutati al costo, con iscrizione a conto economico delle perdite per riduzione di valore. Tali perdite per riduzione di valore non possono essere ripristinate (IAS 39, par. 46 e 66).

Secondo i principi contabili nazionali le partecipazioni di controllo e di collegamento iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie possono essere valutate applicando o il criterio del costo, rilevando l'eventuale perdita durevole di valore, oppure il metodo del patrimonio netto. Le altre partecipazioni non qualificate ed i titoli diversi dalle partecipazioni classificati come immobilizzazioni finanziarie devono essere rilevati applicando il criterio del costo (OIC 20).

Partecipazioni e titoli iscritti nell'attivo circolante nella voce C.III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni, devono essere valutati al minore tra il costo di acquisto ed il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato (OIC 20).

Le svalutazioni ed i ripristini di valore rilevati qualora venissero meno le cause che hanno generato le svalutazioni devono essere iscritti a conto economico nella voce D Rettifiche di valore di attività finanziarie (OIC Int. 1).

In materia di valutazione dei titoli le disposizioni contenute nell'art. 94 del TUIR sono di valutazione/quantificazione, applicabili, pertanto, anche ai soggetti IAS *adopter*.

La norma in commento contiene al c. 4-bis, una deroga speciale, in base alla quale viene attribuito rilievo fiscale alle valutazioni dei beni, di cui all'art. 85, c. 1, lett. c), d) ed e),

operate in base agli IAS: sulla funzione tributaria di tale deroga in un quadro di sistema, si è ampiamente detto in precedenza.

5.2.11 Imposte

Nel sistema dei principi contabili internazionali, le imposte sul reddito correnti sono quelle riferibili al reddito imponibile di un esercizio (IAS 12, par. 5). Le imposte correnti dell'esercizio e di quelli precedenti, nella misura in cui non sono state pagate, devono essere rilevate come passività. Se l'importo corrisposto per l'esercizio in corso e per i precedenti è superiore a quanto dovuto per tali esercizi, l'entità rileva l'eccedenza come attività (IAS 12, par. 12).

L'imposta corrente deve essere rilevata come onere ed inclusa nella determinazione dell'utile o perdita dell'esercizio, salvo che derivi da un'operazione rilevata direttamente nel patrimonio netto poiché dovrà essere direttamente iscritta a riduzione del patrimonio netto (IAS 12, par. 58, 61-65 A).

Secondo i principi contabili nazionali, i crediti ed i debiti tributari includono le attività e le passività per imposte certe e di ammontare determinato dovute in base a dichiarazioni o ad accertamenti e contenziosi divenuti definitivi o ad iscrizioni a ruolo notificate e non impugnate (OIC 25).

I debiti tributari devono essere iscritti al valore nominale e al netto degli acconti versati, delle ritenute d'acconto e dei crediti d'imposta compensabili nella voce D.12 del passivo (OIC 25).

I crediti tributari devono essere rilevati al presunto valore di realizzo nella voce C.II.4 bis dell'attivo. Le imposte sul reddito dell'esercizio devono essere iscritte a conto economico nella voce 22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e

anticipate (OIC 25).

Sul lato fiscale, la norma contenuta nell'art. 99 del TUIR stabilisce un criterio di deduzione per cassa con riferimento ad una serie di fattispecie tassativamente indicate.

Tale disposizione, realizzando una soluzione di continuità nel rapporto di derivazione dell'imponibile dal bilancio, è totalmente impermeabile ai principi IAS.

Capitolo 6

Conclusioni

6.1 Problematiche aperte

Al termine di questo lavoro, considerando la nuova impostazione data dalla finanziaria 2008 e dalle norme che ne sono derivate al metodo di derivazione dell'imponibile fiscale per i soggetti IAS *adopter*, appare evidente che l'aspetto peculiare della riforma consiste proprio nel rinvio ai principi contabili che diventano quindi fonti normative rilevanti anche sotto il profilo tributario.

Ne deriva un'architettura giuridica nell'ambito della quale convivono vari livelli di disposizioni che devono essere integrate e rese coerenti attraverso un'interpretazione sistematica che non può prescindere dalla profonda conoscenza dei principi contabili internazionali. Ciò in quanto l'intento ultimo del legislatore, ben sottolineato nell'art. 2 del regolamento attuativo IAS, è quello di recepire ai fini fiscali il principio della prevalenza della sostanza sulla forma al fine di superare, nella qualificazione degli accadimenti aziendali e nella loro rappresentazione contabile, le risultanze contrattuali a vantaggio dei profili economico funzionali degli stessi.

Tuttavia, come si è avuto modo di commentare, il superamento degli aspetti giuridico formali non comporta l'automatico adeguamento delle valutazioni e delle quantificazioni, in quanto il principio della prevalenza della sostanza sulla forma non è in grado di prevalere sulle norme fiscali che impongono ad esempio limiti agli ammortamenti, alle valutazioni ed agli accantonamenti.

Tale impostazione, in apparenza chiara, comporta invece una serie di problematiche in quanto le qualificazioni e le conseguenti classificazioni degli accadimenti aziendali

possono avere anche effetti di tipo quantitativo e valutativo. Ciò potrà comportare problemi interpretativi e contestazioni, anche in sede di accertamento, laddove le qualificazioni basate sulla sostanza economica, non ancorate ad un testo contrattuale, potrebbero essere attaccate dai verificatori, aprendo un fronte di incertezza tanto ampio quanto la dimensione e la rilevanza pubblica delle società IAS *adopter*.

Il rischio che in sede di accertamento i verificatori non condividano le scelte di qualificazione e classificazione operate dagli amministratori porterebbe con sé rilevanti conseguenze di tipo fiscale, con grave pregiudizio della certezza del rapporto tributario²¹.

Infatti, l'apparente semplificazione introdotta con la riforma della finanziaria 2008, cela evidenti problematiche che, anche per il poco tempo intercorso, non hanno ancora trovato soluzioni univoche né tantomeno sono state oggetto di pronunce giurisprudenziali atte a definire un orientamento prevalente.

In più, la stessa legge finanziaria 2008 parrebbe connotare di transitorietà il nuovo regime introdotto²², che verrebbe superato da quelle nuove disposizioni che il legislatore dovrà emanare quando tutti gli operatori avranno adottato i principi contabili internazionali. Ciò in quanto il completo recepimento delle direttive 2001/65/CE e 2003/51/CE, la cui finalità è quella di promuovere un avvicinamento delle disposizioni

²¹ La circolare IAS si occupa diffusamente dei comportamenti che possono essere stati adottati in passato dalle società in IAS *adopter* nell'applicazione delle regole di competenza temporale e di imputazione al conto economico in assenza di coordinamento normativo con i principi contabili. Nei casi in cui l'impostazione venga ritenuta non corretta, la circolare stabilisce la non applicabilità delle sanzioni, lasciando comunque agli uffici il compito di verificare l'opportunità di contestare comunque la violazione dell'art. 109 TUIR.

²² Nella stessa legge è precisato infatti che il nuovo regime viene adottato "in attesa del riordino della disciplina del reddito d'impresa, conseguente al completo recepimento delle direttive 2001/65/CE ... e 2003/51/CE ...".

comunitarie in materia di bilanci d'esercizio e consolidati agli IAS, avrà come conseguenza l'estensione delle problematiche fiscali ora affrontate delle società IAS *adopter* a tutte le società.

Possono quindi emergere due tipi di problematiche:

- la prima relativa all'applicazione dei criteri di qualificazione, classificazione ed imputazione temporale;
- la seconda connessa alla "corretta" applicazione di tali principi²³.

Il primo tipo di problematica si esplica nell'applicazione del principio della prevalenza della sostanza sulla forma, che comporta la riqualificazione del contenuto di atti e negozi giuridici, rilevanti ai fini della determinazione del reddito, in considerazione delle finalità ultime di un accadimento aziendale.

Una contestazione da parte dei verificatori, basata su una diversa qualificazione di un fatto di gestione alla luce di una ricostruzione di tipo sostanziale o di tipo formale, a seconda dell'interpretazione data ad un contratto, potrebbe comportare rilevanti conseguenze economiche e complicazioni in sede difensiva per il contribuente²⁴.

Il secondo tipo di problematica si esplica nella valutazione di "corretta" applicazione dei principi contabili internazionali, laddove i verificatori potrebbero entrare nel merito della corretta applicazione degli IAS, con conseguenze potenzialmente disastrose sul rapporto tra fisco e contribuente e con un prevedibile incremento dei casi in cui il contenzioso è incentrato su tematiche valutative ed interpretative, che nulla hanno a che

²³ La circolare IAS, affrontando il tema dei controlli, sottolinea che "la rilevanza fiscale dei criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione adottati nei bilanci IAS *compliant* presuppone che i principi contabili internazionali di riferimento siano stati correttamente applicati".

²⁴ Si veda:

Zizzo G., IAS/IFRS, attività di accertamento e abuso del diritto, in Corr. Trib., n. 15/2011, pag. 1210 e ss.

fare con l'evasione vera²⁵.

Il confronto tra IAS e fisco appare dunque particolarmente difficile e si svolge su un terreno scivoloso, complicato delle differenze – anche culturali – di mondi molto lontani e da logiche estranee alla nostra tradizione giuridica. Gli uffici fiscali potrebbero così valorizzare, in modo diverso rispetto a ciò che ha fatto il contribuente oggetto di verifica, alcuni elementi che portano all'applicazione di una regola contabile in luogo di un'altra, o di una stessa regola contabile in un verso piuttosto che in un altro. Se nella tradizionale fiscalità d'impresa era quasi una contraddizione in termini concepire l'esistenza di più soluzioni corrette e non censurabili, in materia di principi contabili internazionali è normale che ciò si verifichi in quanto gli IAS presentano regole ed eccezioni che vanno applicate ed adattate agli accadimenti aziendali, lasciando al redattore del bilancio dei margini di manovra.

Ci si auspica che i verificatori tengano conto di ciò e modifichino l'approccio ai controlli fiscali al fine limitare i rilievi ai soli casi di manifesta violazione dei principi contabili internazionali, di comportamenti irragionevoli e di vizi in senso tecnico²⁶.

Se ciò avverrà, la rilevanza fiscale dei principi contabili potrà rappresentare un momento di rasserenamento rispetto a tutte le questioni di qualificazione, classificazione e competenza, che in passato hanno fatto sorgere contrasti tra l'amministrazione finanziaria e contribuenti, liberando energie per il contrasto dei

²⁵ Si veda:

Lupi R., Il rischio di reinterpretazione dei criteri civilistici, in Damiani, Stevanato, Lupi, Dus, Acernese, Sostituzione dei principi contabili alle regole fiscali e possibile reinterpretazione degli organi verificatori, in Dialoghi tributari, n. 5/2008, pag. 39.

²⁶ Si veda in questo senso:

Crovato F., IAS e controlli fiscali, in AA.VV. (a cura di F. Crovato), La fiscalità degli IAS, Il sole 24 ORE, Milano, 2011.

fenomeni di evasione e frode fiscale.

6.2 Prospettive a livello europeo

A livello europeo, a partire dal 2001, si è avviato un processo di armonizzazione teso a regolamentare una base imponibile comune consolidata per le società (CCCTB). Un primo studio elaborato proprio nel 2001 è poi confluito nel Doc. Com. (2001) n. 582²⁷.

In particolare, il meccanismo di funzionamento della base imponibile comune consolidata per le società prevede la definizione di una serie di elementi della base imponibile delle società, definiti a livello europeo ed inseriti nella proposta di Direttiva.

Il processo dovrebbe portare alla definizione di una base normativa comune per la determinazione dell'imponibile fiscale delle società che operano in più stati dell'Unione Europea attraverso controllate o stabili organizzazioni al fine di tassare il reddito prodotto da queste società in modo simile a ciò che accade per le società operanti in un solo mercato nazionale.

Tale proposta pertanto riguarda:

- le società che operano in due o più stati dell'Unione Europea;
- le capogruppo che consolidano le basi imponibili di più società.

In pratica, le società capogruppo determinerebbero una base imponibile comune consolidata per tutte le società del gruppo, eliminando le operazioni infragruppo, limitando i problemi legati ai *transfer price* e permettendo la compensazione transfrontaliera delle perdite, per poi suddividere tale base imponibile tra le società che hanno partecipato al consolidamento affinché ognuna di esse possa assoggettare a tassazione, nel proprio paese e con le regole applicabili in ogni paese, la propria parte

²⁷ Denominato: Verso un mercato interno senza ostacoli fiscali. Strategie per l'introduzione di una base imponibile consolidata per le attività di dimensione UE delle società.

della base imponibile.

In seguito e sulla scorta di tale studio sono sorti vari gruppi di lavoro dai quali è scaturito il documento del 26 luglio 2007 denominato “*CCCTB: possible elements of a technical outline*”²⁸ e la proposta di Direttiva del marzo 2011 che, negli intenti della Commissione Europea, dovrebbe entrare in vigore nel 2013.

Vale la pena soffermarsi su un punto molto importante della proposta di direttiva laddove la definizione di reddito tassabile è ancorata al concetto di reddito realizzato, il che parrebbe difficilmente conciliabile con il reddito maturato di matrice IAS/IFRS.

In particolare, i principi contabili internazionali, qualora dovessero svolgere anche il compito di rappresentare i principi di riferimento per la determinazione della CCCTB, dovrebbero essere modificati per considerare i principi propri della normativa fiscale. Ma non esistendo una normativa fiscale unica a livello europeo, il confronto con le norme dei 27 paesi membri sarebbe di fatto impossibile.

Nella proposta di direttiva non viene offerta una soluzione a questo problema che rischia di allontanare dallo schema di riferimento offerto dai principi contabili internazionali.

La CCCTB verrebbe determinata sulla base del risultato di conto economico, come differenza tra il reddito imponibile, diminuito della parte di reddito esente, e le spese dell'esercizio e gli altri elementi deducibili.

Il reddito imponibile viene definito come il reddito proveniente da qualsiasi fonte, sia monetaria che non monetaria, non solo per la parte relativa all'attività dell'impresa ma comprensivo anche delle entrate derivanti dalla cessione di attività e diritti di proprietà,

²⁸ Si veda:

Sacchetto C., Gli IAS/IFRS come punto di partenza per un imponibile comune europeo, in *Corr.Trib.*, 2007, pag. 3565.

interessi, dividendi e altre distribuzioni di utili, contributi in conto esercizio, omaggi, ecc.

Per la deducibilità dei costi di esercizio si fa riferimento al principio di inerenza dei costi rispetto all'attività esercitata, includendo anche i costi di ricerca e sviluppo e gli interessi passivi per ottenere il capitale per l'esercizio dell'attività dell'impresa, sia da parte dei soci sia da parte di finanziatori esterni. Sono in ogni caso indeducibili una serie di spese effettuate nell'esercizio dell'impresa, ma solo in parte considerate inerenti, quali ad esempio il 50% delle spese di rappresentanza, le imposte sul reddito, le multe e le ammende, i costi relativi all'acquisto delle immobilizzazioni, fatta eccezione per i costi di ricerca e sviluppo che sarebbero direttamente deducibili. Per la definizione di "attivo immobilizzato" un bene si considera tale quando è utilizzato nell'attività dell'impresa e conferisce una utilità per un periodo superiore a 12 mesi. In tal caso, si applicano le regole previste per l'ammortamento, mentre i beni che hanno un costo unitario inferiore ai 1000 euro si considerano deducibili nell'esercizio di sostenimento.

Per le immobilizzazioni finanziarie è prevista la possibilità di una svalutazione, anche fiscale, nel caso in cui si verifichi una perdita durevole di valore, da ripristinare nell'esercizio in cui tale minor valore non è più giustificabile.

Le rimanenze di magazzino non rappresentano attività ammortizzabili.

Le valutazioni temporali dei fatti di gestione sono informate al principio di competenza.

Nel caso della valutazione dei ricavi e dei costi si applicano le regole previste dallo IAS 18. In particolare, il costo è deducibile in base al momento in cui si verificano le tre condizioni:

- a) è sorta l'obbligazione del pagamento;
- b) tale obbligazione è quantificabile;

c) nel caso della cessione di beni sono stati trasferiti i rischi ed i benefici connessi al possesso del bene e nel caso della prestazione di servizi l'ultimo è stato ricevuto.

Nel caso dei contratti a lungo termine ed ai servizi ultra annuali si applica il trattamento previsto dallo IAS 11, paragrafo 22, essendo considerata compatibile la metodologia dello stato di avanzamento lavori non quella della commessa completata.

Per quanto attiene alla misurazione del reddito imponibile e dei costi deducibili viene definito come primo indicatore il valore monetario della transazione o, in mancanza di quest'ultimo, si farà riferimento al prezzo di mercato al valore normale nel caso di cessione di beni o prestazioni di servizi che coinvolgano soggetti non indipendenti e legati da rapporti di controllo e collegamento, come nel caso della normativa sui prezzi di trasferimento.

Per gli strumenti finanziari classificati nella categoria *held for trading* assumono rilevanza fiscale le differenze di valore individuate all'inizio del periodo d'imposta, secondo il metodo del *fair value*, confrontate con il medesimo valore alla fine dell'esercizio.

Per il trattamento degli accantonamenti, considerati deducibili solo se legati ad una obbligazione legale o simile, se l'obbligazione è continua nel tempo la deducibilità sarà ripartita sulla durata stimata dell'attività. Gli accantonamenti vengono calcolati seguendo il principio della prudenza e sulla base dell'esperienza passata ed il loro piano di deducibilità è rivisto annualmente.

Per la valutazione del valore iniziale dei cespiti si deve considerare anche il valore dei costi accessori.

L'ammortamento per singolo bene è considerato più accurato, ma viene proposto il metodo *pool*, cioè quello complessivo per categoria, ritenuto equo, semplice ed

efficiente. Non sono ammissibili ammortamenti oltre il costo di acquisto e non si considera il *fair value* quale metodo di valutazione per la determinazione del valore sul quale calcolare l'ammortamento.

La proposta di Direttiva prevede anche le aliquote di ammortamento applicabili nel caso dei terreni e fabbricati e di altri beni ammortizzabili singolarmente (il 2,5% nel primo caso, corrispondente ad una vita utile di 40 anni, e il 6,7% nel secondo caso, per una vita utile di 15 anni), mentre una aliquota di ammortamento comune viene prevista per le altre attività (il 25%).

Il valore del magazzino deve comprendere tutti i costi d'acquisto, trasformazione e altri costi direttamente connessi alla realizzazione ed al trasporto dei beni fino al luogo ed alla condizione in cui si trovano al momento della valorizzazione. I costi indiretti devono essere inclusi solo se la società nel passato li ha sempre inclusi. Il metodo di valorizzazione è il FIFO o il costo medio ponderato. Il valore del magazzino è sottoposto a verifica della sussistenza del valore che deve avvenire alla data di chiusura dell'esercizio al minore tra il costo ed il valore di realizzo.

In considerazione di ciò, la Direttiva risulta ancorata ai principi IAS/IFRS per ciò che attiene alla definizione dei ricavi imponibili e dei costi deducibili, per la definizione del principio di competenza dei componenti di reddito, per il riconoscimento e per l'iscrizione degli accantonamenti e degli ammortamenti, per la valutazione delle rimanenze di magazzino e per particolari tipologie di servizi (servizi di durata pluriennale).

In altri casi si è invece fatto riferimento a specifici principi di determinazione, come del caso dell'affermazione del principio di realizzazione con l'impossibilità di effettuare delle rivalutazioni valide all'interno della CCCTB o per la definizione degli elementi

dell'attivo, come nel caso delle spese di ricerca e sviluppo.

La proposta di Direttiva non definisce un metodo per la transizione dalle normative dei singoli paesi in quanto, essendoci 27 diverse impostazioni, non sarebbe possibile indicare un metodo comune. In pratica, ogni società, dopo aver esercitato l'opzione per la CCCTB, dovrà determinare la base imponibile utilizzando le regole indicate ma partendo da un bilancio elaborato applicando i principi contabili nazionali.

Le regole contenute nella proposta di Direttiva infatti non definiscono un collegamento tra le risultanze contabili e la base imponibile fiscale, limitandosi a definire solo quest'ultima.

Il riferimento ai principi contabili nazionali, invece che a quelli internazionali, trova spiegazione nel fatto che questi ultimi non sono obbligatori in tutti i paesi e che in alcuni casi sono in contrasto con alcuni principi fondamentali del diritto tributario.

Tuttavia, con il riferimento ai principi internazionali si sarebbe più correttamente potuto perseguire l'obiettivo dell'armonizzazione a livello europeo.

La questione troverà una sua naturale soluzione quanto i processi di convergenza dei principi contabili nazionali verso i principi contabili internazionali si saranno completati in tutti i paesi europei. A tali convergenze contabili saranno accompagnate inevitabili conseguenze di tipo fiscale.

Bibliografia

AA. VV., *IAS/IFRS, la modernizzazione del diritto contabile in Italia*, Giuffrè, Milano, 2007

AA. VV. (a cura di Crovato F.), *La Fiscalità degli IAS*, Il Sole 24 ORE, Milano, 2011

AA. VV. (a cura di Zizzo G.), *La fiscalità delle società IAS/IFRS*, IPSOA, Milano, 2011

Acernese R., *Contabilizzazione IAS del TFR e deduzione fiscale: una derivazione dimezzata?*, in Corr. Trib., n. 39/2009, pag. 3189 e ss.

Agenzia Entrate, circolare n. 33/E, 10 luglio 2009

Agenzia Entrate, circolare n. 7/E, 28 febbraio 2011

Bianchi M.T., Di Siena M., *IAS/IFRS e fiscalità d'impresa, come cambiano i rapporti tra fisco e bilancio con l'avvento dei principi contabili internazionali*, Giuffrè, Milano, 2006

Bianchi M.T., Di Siena M., Lupi R., *Il coordinamento tra IAS e disciplina del reddito d'impresa: il principio di derivazione è giunto al capolinea?*, in Dialoghi di diritto tributario, n. 1/2005, pag. 135 ss.

Buffelli G., *Bilancio IAS/IFRS – Principio fiscale di derivazione: qualificazione, imputazione temporale e classificazione delle poste di bilancio*, in Il Fisco, n. 38/2008, pag. 6777 e ss.

Contrino A., *La fiscalità delle perdite su crediti dei soggetti IAS/IFRS*, in Corr. Trib., n. 15/2011, pag. 1224 e ss.

Criscione A., Gaiani L., *Firmato il decreto IAS-IRES*, in Il Sole 24 ORE del 2 aprile 2009

Crovato F., *I criteri di imputazione, classificazione e qualificazione (art. 83 TUIR), La fiscalità degli IAS*, Il Sole 24 ORE, 2009, pag. 7 ss.

Damiani M., *Base imponibile IRAP e corretta applicazione dei principi contabili*, in Corr. Trib., n. 20/2008, pag. 1593 e ss.

Damiani M., Stevanato D., Lupi R., *Principi contabili internazionali e reddito d'impresa: le novità della finanziaria 2008*, in Dialoghi tributari, n. 1/2008, pag. 53 e ss.

Dezzani F., Biancone P.P., Busso D. (a cura di), *IAS/IFRS*, IPSOA, Milano, 2010

Fabbrocini P., *Relazione: l'integrazione dei principi contabili internazionali nel sistema del TUIR*, pubblicata sul sito della Rivista della Scuola superiore dell'economia e delle finanze

Falsitta G. (a cura di), *Manuale di diritto tributario. Parte speciale*, CEDAM, Padova, 2010, pag. 472 e ss.

Fiorentino S., *La fiscalità dei soggetti IAS adopter – Aspetti generali*, in Riv. dir. trib., n. 2/2009 di settembre 2009

Fiorentino S., *IAS e neutralità fiscale nell'esercizio d'impresa*, in Riv. dir. trib., 2009, pag. 833 ss.

Fortunato S., *Dal costo storico al "fair value": al di là della rivoluzione contabile*, in Rivista delle Società, n. 5/2007, pag. 941 e ss.

Gaffuri G., *La determinazione del reddito tassabile per le imprese che adottano gli IAS/IFRS secondo le recenti modifiche legislative e le norme del decreto n. 48/2009*, in Boll. Trib. 2010, pag. 752 e ss.

Gaffuri G., *I principi contabili internazionali e l'ordinamento fiscale*, in Rass. Trib., 2004, pag. 871 e ss.

Gallo F., *Riforma del diritto societario e imposta sul reddito*, in Giur. comm., 2004, pag. 273 e ss.

Grandinetti M., *La determinazione della base imponibile delle società ai fini delle imposte sui redditi*, Rubbettino Editore, 2009, pag. 90 e ss.

Leo M., *Le imposte sui redditi nel testo unico*, Giuffrè, Milano, 2006

Lupi R., *Diritto tributario – Parte speciale*, Giuffrè, Milano, varie edizioni

Lupi R., Stevanato D., Damiani M., *Principi contabili internazionali e reddito d'impresa: le novità della Finanziaria 2008*, in *Dialoghi tributari*, n. 1/2008, pag. 53 e ss.

Lupi R., *Finanziaria 2008. Nuove prospettive di raccordo tra valutazioni civilistiche e reddito fiscale*, in *Corr. Trib.*, n. 14/2008, pag. 1095 e ss.

Lupi R., *Il rischio di reinterpretazione dei criteri civilistici*, in Damiani, Stevanato, Lupi, Dus, Acernese, *Sostituzione dei principi contabili alle regole fiscali e possibile reinterpretazione degli organi verificatori*, in *Dialoghi tributari*, n. 5/2008, pag. 39.

Miccinesi M., *L'impatto degli IAS nell'ordinamento tributario italiano alla luce della riforma del TUIR: fiscalità corrente e differita*, in *Giur. imp.*, 2004, pag. 1435 e ss.

Michelutti R., *Gli effetti della finanziaria 2008 sulle attività immateriali disciplinate dallo IAS 38*, *Corr. Trib.*, n. 44/2007, pag. 3577 e ss.

Miele L., *I principi contabili internazionali fanno il loro ingresso nell'ordinamento italiano*, in *Corr. Trib.*, n. 1/2005, pag. 28 e ss.

Miele L., *Criterio della prevalenza della sostanza sulla forma e imponibile IRES dei soggetti IAS*, in *Corr. Trib.*, n. 5/2009, pag. 345 e ss.

Muratori D., *Profili tributari dei componenti imputati direttamente a patrimonio netto secondo gli IAS/IFRS*, in *Rass. Trib.*, n. 5/2008, pag. 1353 e ss.

Petrangeli P. e P., *IRAP delle imprese*, IPSOA, Milano, 2009

Piazza M., *D.M. 1° aprile 2009, n. 48 – Determinazione del reddito d'impresa dei soggetti IAS*, in *Il Fisco*, n. 21/2009, pag. 3467 e ss.

Piazza M., *L'Agenzia delle entrate spiega i fenomeni "meramente" valutativi*, in *Corr Trib.*, n. 14/2011, pag. 1127 e ss.

Ricci C., *IAS/IFRS e fiscalità delle operazioni straordinarie: qualificazione, imputazione temporale e classificazione*, in *Rass. Trib.*, n. 1/2011, pag. 124 e ss.

Sacchetto C., *Gli IAS/IFRS come punto di partenza per un imponibile comune europeo*, in *Corr. Trib.*, 2007, pag. 3565 e ss.

Salvini L., *Gli IAS/IFRS e il principio fiscale di derivazione*, in *AA.VV., IAS/IFRS, la modernizzazione del diritto contabile in Italia*, Giuffré, Milano, 2007, pag. 193 e ss.

Stevanato D., *Profili tributari delle classificazioni di bilancio*, in *Corr. Trib.*, n. 39/2008, pag. 3155 e ss.

Tognoni M. – Stevanato D., *Sulle modifiche Ias un "filtro" agli effetti civilistico-fiscali (in odore di retroattività) nel decreto "milleproroghe"*, in *Dialoghi Tributari*, n. 2/2011, p. 140 e ss.

Vacca I., *Gli IAS/IFRS e il principio della prevalenza della sostanza sulla forma: effetti sul bilancio e sul principio di derivazione della determinazione del reddito d'impresa*, in *Riv. Dir. Trib.*, n. 10/2006, pag. 757 e ss.

Vacca I., *L'impatto degli IAS sul principio di derivazione dei redditi d'impresa dalle risultanze di bilancio*, in *Corr. Trib.*, n. 44/2007, pag. 3559 e ss.

Verga F.S., *Riflessi tributari dell'adozione dei nuovi principi contabili internazionali*, in *Rass. trib.*, 2004, pag. 231 e ss.

Vicini Ronchetti A., *Legge finanziaria 2008 e principi IAS/IFRS: le modifiche all'art. 83 del TUIR, una possibile soluzione ai dubbi interpretativi*, in *Rass. trib.*, n. 3/2008, pag. 680 e ss.

Vicini Ronchetti A., *Prime riflessioni sulle nuove regole di determinazione del reddito di impresa per i soggetti tenuti al bilancio IAS/IFRS*, in *Giur. Comm.*, n. 5/2008, I, pag. 999 e ss.

Zizzo G., *I principi contabili internazionali nei rapporti tra determinazione del risultato d'esercizio e determinazione del reddito imponibile*, in *Riv. dir. trib.*, n. 11/2005, pag. 1165 e ss.

Zizzo G., *Gli IAS e la determinazione del reddito d'impresa nella "relazione Biasco"*, in *Corr. Trib.*, 2007, pag. 2899 e ss.

Zizzo G., *L'IRES e i principi contabili internazionali: dalla neutralità sostanziale alla neutralità procedurale*, in *Rass. trib.*, 2008, pag. 316 e ss.

Zizzo G., *Criteri di qualificazione IAS/IFRS nella determinazione dell'imponibile IRES*, in *Corr. Trib.*, n. 39/2008, pag. 3137 e ss.

Zizzo G., *La determinazione del reddito delle società e degli enti commerciali*, in

Zizzo G., *IAS/IFRS, attività di accertamento e abuso del diritto*, in *Corr. Trib.*, n. 15/2011, pag. 1210 e ss.